

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

---

### 130° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 14 MARZO 1995

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

1ª - Affari costituzionali .....	Pag. 3
3ª - Affari esteri .....	» 9
5ª - Bilancio .....	» 14
7ª - Istruzione .....	» 18
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	» 25
10ª - Industria .....	» 29
11ª - Lavoro .....	» 89
12ª - Igiene e sanità .....	» 92
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	» 100

**Commissione di inchiesta**

Commissione di indagine (a norma dell'articolo 88 del Regolamento) .....	Pag. 114
--	----------

**Sottocommissioni permanenti**

2ª - Giustizia - Pareri .....	Pag. 115
5ª - Bilancio - Pareri .....	» 117
7ª - Istruzione - Pareri .....	» 126
10ª - Industria - Pareri .....	» 127
12ª - Igiene e sanità - Pareri .....	» 128

---

CONVOCAZIONI .....	Pag. 129
--------------------	----------

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 14 MARZO 1995

106<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*  
CORASANITI

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio D'Addio, per il bilancio Ratti, per l'interno Scivoletto e per i trasporti Chimenti.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1491) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce il senatore FIEROTTI, lamentando preliminarmente l'impiego della decretazione d'urgenza in settori ove sarebbe possibile intervenire attraverso le procedure ordinarie. Il decreto-legge è stato più volte reiterato ed egli dà conto delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, alcune delle quali non sembrano del tutto congruenti rispetto alle finalità del provvedimento. Si sofferma in particolare sulla soppressione dell'articolo 5, la quale raccoglie in tal modo le perplessità più volte indirizzate contro questa disposizione; raccomanda infine alla Commissione di esprimere un parere favorevole sui presupposti di costituzionalità.

Il senatore PERLINGIERI, pur condividendo l'urgenza del provvedimento, esprime delle riserve tuttavia sull'omogeneità dell'articolo 10, introdotto dalla Camera dei deputati, il quale sembra contenere una misura di sostanziale condono.

Il senatore VILLONE si dichiara favorevole al riconoscimento dei presupposti di costituzionalità, malgrado qualche riserva che potrà essere evidenziata in sede di esame del merito.

Il sottosegretario CHIMENTI, ricordate le numerose reiterazioni del decreto-legge, condividendo alcune delle perplessità avanzate, auspica tuttavia che il Senato proceda alla conversione del provvedimento.

Previa una dichiarazione di voto del senatore MARINELLI, il quale si esprime in senso favorevole pur concordando con i dubbi espressi dal relatore, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

**(1492) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 28, recante interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi,** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il senatore DE MARTINO Guido espone le modificazioni e le integrazioni approvate dalla Camera dei deputati, in vista specialmente di un potenziamento dei controlli sulle regioni destinatarie dei fondi; segnala in particolare l'istituzione della commissione di cui all'articolo 4 e le esclusioni previste dall'articolo 6 per l'allestimento degli interporti. Pur osservando che alcune delle norme passate in rassegna non presentano carattere d'urgenza, ricorda che le disposizioni relative ai parcheggi sono state soppresse, in quanto ricomprese in un'altra iniziativa legislativa. Pur ravvisando dunque una certa disomogeneità, raccomanda alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Il sottosegretario CHIMENTI condivide i rilievi espressi dal relatore in relazione ad alcune disposizioni giudicate disomogenee, ma raccomanda tuttavia alla Commissione di esprimere un parere favorevole onde favorire la conversione del decreto-legge, più volte reiterato.

La Commissione quindi approva la proposta di parere favorevole, formulata dal relatore.

**(1496) Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 65, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali**

(Parere alle Commissioni riunite 10ª e 13ª, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce la senatrice BRICCARELLO, secondo la quale il provvedimento, più volte reiterato, riproduce i precedenti con alcune modificazioni che tengono conto dell'esame parlamentare e non incidono in modo sostanziale sui contenuti. Conclude raccomandando un parere favorevole della Commissione quanto ai requisiti di necessità, urgenza ed omogeneità.

Il senatore VILLONE ribadisce le osservazioni svolte in occasione delle precedenti edizioni del provvedimento d'urgenza, secondo le quali i meccanismi previsti sono di impronta nettamente centralistica, a tutto svantaggio delle competenze regionali.

La Commissione, quindi, approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**(1497) Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti**

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: in parte favorevole, in parte contrario)

La senatrice BRICCARELLO illustra il contenuto del decreto-legge, anch'esso più volte reiterato, la cui lontana origine si può rinvenire nella sentenza n. 512 del 1990 della Corte costituzionale. Raccomanda alla Commissione il riconoscimento dei requisiti legislativi e dei presupposti di costituzionalità.

Il senatore PIERONI si sofferma in particolare sull'articolo 12, commi 3, 4 e 5, ricordando che, relativamente a queste disposizioni, la Commissione in passato aveva espresso un parere negativo. Invita quindi a voler confermare quell'orientamento.

Il senatore VILLONE ribadisce a sua volta la posizione del suo Gruppo, contraria a disciplinare con decreto-legge le cause di non punibilità. Preannuncia quindi la richiesta di votazione separata e di parere contrario sull'articolo 12, commi 3, 4 e 5.

La relatrice BRICCARELLO auspica che eventuali obiezioni possano essere esaminate ed approfondite nel corso dell'esame di merito del provvedimento.

Obietta il senatore PIERONI che non possono essere riconosciuti sussistenti i requisiti di costituzionalità di norme giudicate illegittime.

Il senatore SPERONI si associa alla richiesta di parere contrario nei confronti dell'articolo 12, commi 3, 4 e 5. Anche il senatore PASQUINO appoggia la richiesta.

Il senatore DE MARTINO Guido, soffermandosi sull'articolo 14, rileva la mancanza di organi e procedure di controllo per quanto riguarda le operazioni di stoccaggio, la quale pone un problema di costituzionalità sotto il profilo della tutela della salute pubblica.

Mentre la senatrice BRICCARELLO preferirebbe attendere chiarimenti da parte del Governo, previa una dichiarazione di voto contrario del senatore PERLINGIERI riguardo alle disposizioni venute in rilievo nel corso della seduta, la Commissione, con distinte votazioni, riconosce insussistenti i presupposti di costituzionalità relativamente all'articolo 12, commi 3, 4 e 5, e all'articolo 14. Sulla restante parte del decreto-legge è accolta la proposta di parere favorevole del relatore.

**(1499) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 29, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alle Commissioni riunite 7<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup>, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: esame e rinvio)

Riferisce il senatore PERLINGIERI, secondo il quale il provvedimento ora all'esame, più volte reiterato, è stato approvato dalla Camera

dei deputati con numerose innovazioni che vanno ben oltre il suo contenuto originario e rendono legittime numerose riserve quanto alla sua fattibilità amministrativa. In particolare, il trasferimento alle regioni delle competenze previste dall'articolo 1, comma 5, viene attuato secondo modalità di assai dubbia costituzionalità, quanto all'impiego del regolamento. Formula inoltre alcune obiezioni specifiche anche nei riguardi dell'articolo 7, comma 2-*bis*, in relazione ai documenti necessari per il ricovero in rifugi alpini. Sollecita infine un coordinamento con le norme contenute nel recente provvedimento d'urgenza sul risanamento della finanza pubblica e critica l'incremento delle materie regolate, per cui se questo orientamento dovesse essere ripetuto avrebbe difficoltà a raccomandare l'espressione di un parere favorevole.

Il presidente CORASANITI avverte che la Commissione, riunita in sede consultiva a norma dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, deve soffermarsi esclusivamente sulla sussistenza dei presupposti costituzionali e sulle eventuali incostituzionalità sostanziali a carattere evidente.

Il senatore SPERONI, ricollegandosi a propri precedenti interventi di analogo tenore, considera piuttosto difficoltoso applicare la procedura di cui all'articolo 78, comma 3 del Regolamento ad un testo approvato dalla Camera dei deputati. A suo giudizio, la Commissione, in queste ipotesi, dovrebbe limitarsi ad esaminare la sussistenza dei requisiti costituzionali limitatamente alle parti originarie del provvedimento.

Il senatore GUERZONI, ricordato che il decreto-legge trae origine dal *referendum* abrogativo del 1993 e che esso, meglio dell'analogha iniziativa riguardante il soppresso Ministero dell'agricoltura, rispecchia l'esito della consultazione referendaria, sostiene che alcune disomogeneità di materia dipendono dalla connessione stabilita tra i settori del turismo e dello spettacolo. Anche i successivi incrementi di disciplina subiti dal provvedimento dipendono dagli accordi intervenuti via via tra lo Stato e le regioni. Raccomanda quindi un più stretto coordinamento tra i due rami del Parlamento allo scopo di scongiurare una nuova reiterazione.

Il senatore VILLONE, condividendo questo auspicio, sostiene però che l'articolo 1, comma 5, nonché l'articolo 3, comma 3-*ter*, violano l'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 e così anche l'articolo 2 si presta a rilevanti dubbi di costituzionalità, nella parte in cui attribuisce al Dipartimento funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni.

Il sottosegretario D'ADDIO, concordando con alcune delle perplessità espresse, fa presente come il provvedimento rivesta una grande importanza per il settore, da tempo in crisi. Escludendo tuttavia che l'iniziativa contenga rilevanti problemi di costituzionalità, precisa che essa mira innanzitutto a semplificare ed a trasferire le relative competenze alle regioni, essendo molte delle integrazioni aggiuntive state concordate con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni. Raccomanda quindi alla Commissione di esprimere un parere favorevole, al fine di evitare un'ulteriore reiterazione.

Il relatore PERLINGIERI ribadisce le proprie riserve e ritiene di dover proporre un parere contrario relativamente ad alcune disposizioni, segnatamente nei riguardi dell'articolo 1, comma 5, dell'intero articolo 3 e dell'articolo 10, comma 4.

Il senatore GUERZONI segnala la difficoltà incontrata nell'introdurre modificazioni ad apparati amministrativi in costante attività.

Il senatore VILLONE afferma che il decreto-legge reca varie ipotesi di delegificazione nei riguardi di materie per le quali era invece indispensabile adottare un'iniziativa legislativa ordinaria a garanzia di corretti rapporti tra lo Stato e le regioni. Il provvedimento d'urgenza doveva quindi mettere a fuoco un nucleo essenziale di misure, deferendo gli altri interventi alla legge ordinaria. Conclude proponendo il rinvio della votazione del parere.

Si associa il relatore PERLINGIERI.

Il senatore GUERZONI ribadisce la propria richiesta, a favore di un'iniziativa coordinata tra Governo, regioni e Commissioni parlamentari, al fine di non protrarre una vicenda legislativa che risale all'agosto del 1993.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(1500) Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, approvato dalla Camera dei deputati*

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: esame e rinvio)

Riferisce il senatore MAGLIOZZI, soffermandosi sulle singole disposizioni del provvedimento, più volte reiterato dinanzi all'altro ramo del Parlamento. Conclude raccomandando l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore FONTANINI chiede un rinvio dell'esame.

Il sottosegretario RATTI, premesso che il decreto-legge è alla sua undicesima reiterazione, si sofferma sulle situazioni giuridiche consolidate nel frattempo e difficilmente reversibili; la sua conversione in legge appare inoltre necessaria per l'economia di vaste aree del paese, del Mezzogiorno e del Centro-Nord, condizionando essa la mobilitazione di cospicue risorse. Alla Camera dei deputati, nel corso dell'ultimo esame, si è tenuto un atteggiamento di responsabile autolimitazione per cui il provvedimento è stato approvato a larga maggioranza. Rivolge, quindi a nome del Governo un appello perchè anche la Commissione voglia contribuire a rendere possibile la sua conversione.

La senatrice BEDONI insiste nella richiesta di rinvio.

Il presidente CORASANITI, stante anche l'imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C01\*, 0037\*)

Il presidente CORASANITI avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, l'orario della seduta della Commissione, prevista per mercoledì 15 marzo 1995 alle ore 15,30, è anticipato alle ore 15.

*La seduta termina alle ore 17,10.*

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 14 MARZO 1995

**48<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
MIGONE

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la professoressa CARRETONI, presidente dell'Istituto Italo-Africano, accompagnata dall'ambasciatore Gasbarri e dalla dottoressa Razzola, nonché il professor GNOLI, presidente dell'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente, accompagnato dalla dottoressa De Angelis e dalla dottoressa Schiena.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle strutture e le funzioni del Ministero degli affari esteri:** audizione del Presidente dell'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente e del Presidente dell'Istituto Italo-Africano  
(R048 000, C03<sup>a</sup>, 0002<sup>o</sup>)

Il presidente MIGONE ricorda che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle strutture e le funzioni del Ministero degli affari esteri, si sono già svolte le audizioni del Segretario generale e dei Direttori generali. Con le odierne audizioni si passerà agli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero, iniziando dai due soli istituti pubblici che operano in tale settore, i cui problemi sono già emersi durante il recente esame della tabella triennale che prevede il finanziamento degli enti a carattere internazionalistico. In particolare, la Commissione ha valutato la proposta di fondere l'ISMEO e l'Istituto Italo-Africano, avanzata nella scorsa legislatura, e nel testo del parere sulla tabella ha formulato indirizzi in materia, chiedendo che l'unificazione delle strutture logistiche e amministrative non pregiudichi l'autonomia culturale e scientifica dei due istituti.

Dà quindi la parola alla professoressa Carrettoni, presidente dell'Istituto Italo-Africano, perchè svolga una relazione introduttiva.

La presidente CARRETONI premette che l'Istituto da lei presieduto fu fondato nel 1906 come Istituto Coloniale per l'Africa, con il compito istituzionale di sviluppare le relazioni tra l'Italia e le sue colonie. Venne però caratterizzandosi ben presto come un ente di ricerca, specializzato nel settore storico e in quello della ricerca etnologica e so-

ciologica, accumulando un ingente patrimonio archivistico e artistico, per il quale può ben essere paragonato ad analoghi istituti esistenti in Francia e nel Regno Unito. Ristrutturato più volte nel dopoguerra, divenne poi, per decisione del Governo, uno strumento dell'attività di cooperazione allo sviluppo e ha realizzato progetti soprattutto nel settore scolastico e per l'assistenza sanitaria. In tale ambito ha meritato significativi riconoscimenti da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità e ha stabilito fecondi rapporti di collaborazione con le Università di vari paesi africani.

In seguito alla crisi delle attività di cooperazione, l'Istituto ha incontrato difficoltà finanziarie cui non è stato possibile far fronte con una riduzione del personale, che ha diritto alla stabilità dell'impiego pubblico. È quindi indispensabile individuare nuove funzioni di programmazione e di coordinamento delle politiche e degli interventi italiani nel continente africano, utilizzando in tal modo l'ottima banca dati dell'Istituto e il patrimonio di documenti accumulato nel corso di un secolo. A tal riguardo, basti pensare che l'archivio del nuovo Stato eritreo giace nei magazzini dell'Istituto Italo-Africano e potrebbe costituire un dono prezioso per questo paese di nuova indipendenza.

La senatrice Carrettoni conclude affermando che le possibilità di rilancio dell'Istituto sono legate o alla trasformazione in un ente dalla struttura snella e aperto agli apporti dei privati, ovvero nella creazione di un solo grande istituto pubblico per i paesi afro-asiatici, nel quale dovrebbero confluire l'Istituto Italo-Africano e anche l'ISMEO. Peraltro la scelta fra le due opzioni, non può dipendere solo dalle ristrettezze di bilancio, ma richiede la valutazione di complesse ragioni politiche e culturali.

Il presidente MIGONE ringrazia la presidente Carrettoni e invita il presidente Gnoli ad illustrare la situazione dell'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente.

Il presidente GNOLI ricorda che l'ISMEO fu fondato nel 1933 per iniziativa del noto orientalista Tucci, che ne divenne poi presidente nel 1947, dopo la prima presidenza di Giovanni Gentile. Nella prima fase della sua attività l'Istituto privilegiò lo studio di paesi che avevano un interesse prioritario per il Governo dell'epoca, quali l'India britannica, la Cina e il Giappone. Successivamente l'attività dell'ISMEO si è estesa, nonostante la sua struttura burocratica sia quanto mai esigua, grazie al lavoro prestato da eminenti studiosi, in qualità di volontari, nonché alle convenzioni stipulate con numerose università e altre istituzioni accademiche.

I compiti dell'Istituto possono essere suddivisi in due filoni principali: le relazioni culturali con i paesi asiatici - per le quali l'attività dell'ISMEO è direttamente attinente alle competenze del Ministero degli affari esteri - e gli studi sull'Asia effettuati in Italia. Ad essi si affianca la cospicua attività archeologica, cominciata nel 1955 e svolta spesso in collaborazione con l'Istituto universitario orientale di Napoli. In tale ambito è necessario segnalare soprattutto le ricerche compiute nel Pakistan, in Afghanistan, in Iran, nell'Asia centrale ex sovietica, nel Nepal e nella penisola araba. Inoltre l'ISMEO ha svolto attività museologica e nel campo del restauro dei beni culturali; è attualmente in corso la co-

stituzione in Cina di una scuola specializzata sul modello dell'Istituto italiano per il restauro, giustamente celebre nel mondo.

Il presidente Gnoli fa presente che il finanziamento dei singoli progetti non ha mai incontrato rilevanti difficoltà, grazie anche alle convenzioni appositamente stipulate con i paesi asiatici interessati e con le istituzioni accademiche. L'ISMEO invece incontra crescenti difficoltà finanziarie per quanto riguarda le spese generali, soprattutto da quando i contributi pubblici sono erogati attraverso la tabella triennale per il finanziamento degli enti a carattere internazionalistico. Il cronico ritardo nell'erogazione di tale contributo è infatti all'origine dell'indebitamento dell'ISMEO, come di altri Istituti, che sono stati costretti a farsi finanziare dalle banche, a tassi elevatissimi.

In tale contesto l'unificazione di servizi logistici e amministrativi con l'Istituto Italo-Africano presenta grandi opportunità di razionalizzazione e di riduzione dei costi, mentre una integrale fusione è difficilmente concepibile e incontrerebbe anche difficoltà nella realizzazione. Peraltro è bene ricordare che il Governo Ciampi valutò la possibilità di privatizzare i due Istituti, ma il ministro della funzione pubblica Cassese capì ben presto che per enti culturali senza scopi di lucro - quali l'ISMEO e l'Istituto Italo-Africano - una prospettiva del genere sarebbe stata impraticabile.

È opportuno considerare anche le tematiche comuni dei due Istituti, che abbracciano tutti i problemi dei paesi islamici, del Mediterraneo e dell'area del mar Rosso, in quanto non è possibile studiare seriamente la realtà del Corno d'Africa prescindendo dalla storia e dalla realtà sociale della penisola araba.

In conclusione, il presidente Gnoli sottolinea l'importanza dello studio delle culture afro-asiatiche anche ai fini di una elaborazione della politica estera.

Il presidente MIGONE dichiara aperto il dibattito.

Il senatore PORCARI, nel concordare con le interessanti valutazioni esposte, si dichiara contrario alla fusione pura e semplice dei due Istituti che rivestono compiti importanti in campo culturale con fisionomie da mantenere separate: occorre rivitalizzare le attività e reinquadrarle in parallelo trovando il terreno comune della collaborazione probabilmente per quanto riguarda le strutture di archivio e biblioteca, accorpando la gestione e suddividendola in due sotto direzioni per aree geografiche.

Il problema principale da risolvere prima della definizione del nuovo assetto istituzionale riguarda il risanamento della situazione debitoria ormai indilazionabile, e inquadrare le future spese in modo tale da privilegiare gli investimenti culturali rispetto ai costi fissi delle strutture e del personale.

Il senatore ANDREOTTI, ribadendo innanzitutto la propria stima ed ammirazione per la fitta rete di conoscenze e di contatti culturali che ambedue gli Istituti hanno creato in tutti questi anni, rileva che il problema da risolvere circa le difficoltà materiali di accumulazione di debiti non sanabili neanche dal finanziamento corrente è alla base di qualsiasi ricostruzione dell'assetto futuro che il Parlamento dovrà decidere. Si tratterà di trovare una forma di coabitazione tecnica che preservi la

tipicità di ciascun Istituto sacrificando duplicazioni e dispersioni, trasferendo archivi, biblioteche e riaccorpando il materiale museografico con altri istituti pubblici che operano nello stesso settore. Si è arrivati oggi a una situazione in cui si deve scegliere fra la liquidazione e la chiusura di ciascun Istituto o una trasformazione logistica tale che non ne intacchi la validità e il grande prestigio, seppur con riduzioni e alleggerimenti di ciò che può essere considerato eccessivo o duplicato.

Il senatore CAPUTO domanda innanzitutto se il fenomeno del ritardo dei pagamenti del contributo pubblico sia recente o strutturale in quanto essendo questo un adempimento dovuto da parte dello Stato occorre eliminare le cause a monte del problema. Quanto all'ipotesi di privatizzazione non vede perchè essa debba essere così demonizzata: poichè entrambi gli Istituti hanno interessanti risorse potrebbero sicuramente trasformare i propri servizi per renderli a pagamento, svolgere lavori dietro contratto per privati che abbiano interesse a operare in certe zone del mondo. Perchè infatti continuare a pensare che solo lo Stato debba essere la fonte delle risorse laddove talune attività potrebbero remunerarsi da sole?

Il presidente MIGONE rileva che, mentre i membri della Commissione si erano espressi più prudentemente in passato circa la fusione dell'ISMEO e dell'Istituto italo-africano, i Presidenti intervenuti sembrano positivamente disposti a intraprendere questa strada facilitando così la decisione politica che il Parlamento sarà chiamato ad affrontare. Una nuova era si apre nella politica internazionale, nella situazione del mondo dopo la fine dei blocchi contrapposti: i conflitti emergenti sono prevalentemente etnici, religiosi o nazionalistici ed è viva l'esigenza di cercare una base più profonda alla politica internazionale in risposta ai nuovi problemi. Occorrono dunque nuovi strumenti di cui gli Stati debbono avvalersi, avvicinando gli aspetti politici all'approccio scientifico e culturale, e ciò può riportare all'attualità proprio enti come questi di cui si cercano le basi per un nuovo assetto.

Il senatore SERRI, premesso che sarebbe un errore culturale e politico ridurre l'impegno italiano in Africa per ragioni che privilegiano l'aspetto economico nei confronti di tutti gli altri, sottolinea che tutta la ricerca scientifica deve trovare un proprio spazio che vada oltre la politica estera coinvolgendo l'indirizzo generale del paese, stringendo in connessione attività politica e culturale. Pur apprezzando l'ipotesi di servizi a pagamento che certamente questi Istituti possono offrire al pubblico, è difficile credere che le ricerche archeologiche possano suscitare interessi privati e frequenti occasioni di mecenatismo. È chiaro che tali servizi resi all'umanità tutta intera non possono che essere finanziati da una pubblica amministrazione e in questo senso occorre radicalmente rivedere gli statuti degli enti che prevedono presenza e partecipazione di soci i quali in realtà non forniscono alcuno stimolo alle attività istituzionali.

Il senatore PORCARI, ribadendo la propria contrarietà alla privatizzazione dell'ISMEO e dell'Istituto Italo-Africano, rileva che si può comunque ipotizzare un indirizzo semi-privatistico e forme di collabora-

zione con il mondo industriale e altre fondazioni culturali attraverso *sponsor* e promozioni.

La presidente CARRETTONI, nel ringraziare tutti gli intervenuti, risponde brevemente sul problema della fusione che dovrebbe portare alla creazione di una nuova struttura che valorizzi le coincidenze ed elimini le sovrapposizioni: si potranno effettuare risparmi coinvolgendo altre Istituzioni ma mantenendo un nucleo centrale in modo da non disperdere un patrimonio culturale accumulato nell'arco di un secolo.

Per quanto riguarda la privatizzazione, pur condividendo l'ipotesi di svolgere funzioni e compiti a pagamento verso l'utenza privata, osserva che senza il motore pubblico niente può assicurare il funzionamento di base dell'ente che tali servizi non sarebbe in grado di svolgere. Sottolinea infine che l'avvenire degli Istituti, come quello che è chiamata a presiedere, non potrà prescindere dalle attività di cooperazione in loco per rendere più presente e reale l'impegno e rivitalizzare costantemente i contatti, coinvolgendo tramite l'impegno culturale interessi concreti della società contemporanea.

Il presidente GNOLI, pienamente condividendo l'impostazione circa l'utilità di un cammino comune fra l'Istituto Italo-Africano e l'ISMEO, rileva che a tale posizione favorevole alla fusione hanno spinto le prospettive negative degli ultimi tempi. L'indicazione data dal senatore Andreotti circa una coabitazione tecnica risponde a pieno agli auspici volti a sollevare dalle spalle dei due Istituti l'eccessivo carico economico che li ha portati pian piano alla situazione attuale. Nel concordare altresì con le prospettive di contribuzione private, segnala che in Italia il trattamento fiscale non favorisce di certo queste forme di mecenatismo esistenti in altri paesi. Si annuncia imminente la presentazione da parte del Governo di un disegno di legge che prevede l'azzeramento del *deficit* dei due Istituti e successivamente giungerà al Parlamento la legge di riforma della struttura dell'ISMEO e dell'Istituto Italo-Africano che finalmente porrà termine alla logica spartitoria del sistema di contributi derivanti dalla Tabella emanata dal Ministero degli affari esteri.

Il presidente MIGONE ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara chiusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 17.*

**BILANCIO (5ª)**

MARTEDÌ 14 MARZO 1995

62ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
BOROLI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Pace, per il bilancio e per la programmazione economica Carzaniga, per i lavori pubblici Testa e per l'università e la ricerca scientifica Barabaschi.*

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

**SEDE REFERENTE**

**(1491) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

Il relatore GRILLO fa presente che il decreto-legge in esame costituisce la reiterazione del decreto-legge n. 331 del 1994 esaminato e approvato dal Senato e, successivamente, decaduto nel corso dell'esame alla Camera. Lo scorso 9 marzo la Camera ha poi approvato, con modificazioni, il testo attuale che perviene al Senato per la definitiva conversione in legge. Come sottolineato già in occasione del primo esame il provvedimento costituisce un primo significativo passo nella direzione di una efficace ripresa delle attività economiche del nostro Paese: gli interventi previsti intendono conseguire infatti risultati concreti ed immediati in svariati settori in termini sia di sviluppo degli investimenti sia di rilancio dell'occupazione. Esso include misure di incremento dello sviluppo e dell'occupazione senza per questo prevedere risorse finanziarie aggiuntive e contiene novità interessanti sotto il profilo dei meccanismi procedurali.

Richiamandosi alla relazione svolta nel corso del precedente esame, ricorda, con riferimento all'articolo 1, comma 1, che già la legge 24 dicembre 1993, n. 537 recante «Interventi correttivi di finanza pubblica» ha previsto l'utilizzazione del fondo per l'occupazione anche per le finalità del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, - cosiddetta legge «De Vito» - di cui ha esteso l'ambito di applicazione a tutte le aree depresse del territorio nazionale. I positivi risultati conseguiti nell'attuazione della

legge medesima, hanno indotto il Governo ad estendere la sua operatività ai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b dei Regolamenti comunitari. Occorre poi ricordare che sono in corso al momento più di 17 mila domande e che il 60 per cento delle aziende formatesi rimangono tuttora in attività.

Un altro aspetto positivo del provvedimento è la modifica prevista al comma 2, per snellire l'operatività della legge, pur confermando altre parti del meccanismo, come la revoca e la riassegnazione dei finanziamenti.

L'articolo 1 del decreto affronta la questione autorizzando la costituzione di una società per azioni il cui capitale è, nella fase iniziale, interamente posseduto dal tesoro. Successivamente potranno partecipare enti, anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici. A questa società, con apposita convenzione, verrà affidata la gestione degli interventi e, in particolare, il compito di produrre servizi a favore di organismi ed enti finalizzati alla creazione di nuove imprese ed al sostegno delle esistenti piccole e medie imprese.

Altresì positivo è l'articolo 2: esso mira ad accelerare la fase del pagamento, da parte delle pubbliche amministrazioni ad imprese operanti nel mezzogiorno, delle somme da corrispondere in relazione ad agevolazioni già concesse in favore di attività produttive e di ricerca. Il dettato normativo cerca di farsi carico del problema, talora drammatico, di una serie di imprese che hanno avviato investimenti e che però hanno visto bloccati i finanziamenti a seguito della soppressione dell'Agensud. Da sottolineare è poi la positività delle innovazioni, consistenti nella presentazione della fideiussione per sbloccare i finanziamenti già accordati, ma non ancora liquidati.

L'articolo 3 prevede l'attribuzione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica di una quota degli stanziamenti di bilancio destinati agli enti nazionali di ricerca ed al fondo per la ricerca applicata: al fine di ampliare al massimo il numero dei beneficiari degli interventi del suddetto fondo, i benefici della legge istitutiva del fondo stesso vengono estesi anche alle diverse realtà consortili del mondo della ricerca a livello nazionale e locale.

Il RELATORE si sofferma poi sull'articolo 4, diretto a rendere più rapido il processo di costituzione di apposite società per azioni per l'esercizio di servizi pubblici, di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, di accompagnamento alla legge finanziaria 1993: dalla costituzione di tali società possono derivare indubbi effetti positivi in termini sia di efficienza dei servizi sia di potenziamento del sistema infrastrutturale con minori costi per il bilancio dello Stato. Osserva, in proposito, che le aziende municipalizzate presentano rilevanti *deficit* finanziari e che, al di là delle teorizzazioni che si fanno in tema di privatizzazioni, è questo un campo in cui potrebbero essere raggiunti risultati considerevoli. È necessario, pertanto, un impegno del Governo per la definizione del regolamento di attuazione.

Quanto all'articolo 5, che contiene alcune norme in materia di forniture ed appalti pubblici, precisa che esso è stato soppresso nel corso dell'esame alla Camera. Non si comprendono, a suo avviso, le motivazioni di tale orientamento, anche in considerazione della utilità indubbia di alcune norme, come quella di cui al comma 3 in materia di progettazione.

Fa presente, inoltre, che nell'ultima versione del decreto sono state inserite alcune disposizioni nuove rispetto al testo originariamente esaminato dal Senato (articoli da 6 a 10).

La norma di cui all'articolo 6 tende a differire al 1° marzo 1995 l'applicazione di quelle disposizioni, contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di sicurezza sul lavoro, per le quali il 28 novembre 1994 avrebbe determinato l'insorgenza del vigore, comportando nei confronti dei soggetti obbligati non poche ed immediate incombenze con connesse responsabilità.

L'articolo 7 ha prorogato al 30 dicembre le quote latte per consentire la pubblicazione sul bollettino del relativo aggiornamento.

L'articolo 8 dispone la proroga al 31 dicembre 1995 del termine (20 gennaio 1995) relativo ai benefici concessi alle piccole e medie imprese creditrici dell'ex EFIM in liquidazione e delle società controllate. Su tale disposizione si riserva di presentare emendamenti.

Quanto all'articolo 9, occorre rilevare che è stata disposta la proroga dal 31 dicembre 1994 al 31 gennaio 1995 del periodo transitorio quinquennale delle gestioni in concessione del servizio di riscossione dei tributi. Tale proroga era motivata da esigenze tecniche in modo da evitare la coincidenza dei termini di versamento da parte dei contribuenti con le operazioni di passaggio delle gestioni. Poichè le predette ragioni tuttora permangono, si è reso necessario disporre una ulteriore breve proroga del predetto termine al 28 febbraio 1995, limitata ai soli ambiti territoriali per i quali è stata evidenziata l'opportunità di procedere ad approfondimenti istruttori.

Con la norma di cui all'articolo 10, si dispone, infine, la proroga al 28 aprile 1995 del termine (in scadenza al 31 gennaio) per il versamento dell'imposta sulla pubblicità e della tassa per l'occupazione del sottosuolo e del soprassuolo statale (TOSAP).

Va segnalato, infine, che la Camera ha introdotto alcune modifiche agli articoli 1, 3, 4 e 10. Si tratta di interventi che non modificano la sostanza delle norme, ma che specificano utilmente taluni aspetti o integrano la disciplina con disposizioni aggiuntive.

Il sottosegretario TESTA fornisce chiarimenti sulla soppressione dell'articolo 5 disposta dalla Camera, precisando che, nella sostanza, si tratta di uno stralcio della materia degli appalti pubblici, in considerazione del fatto che su di essa è in corso un approfondito esame presso la 8ª Commissione della Camera. Fa presente, inoltre, che si è manifestato un orientamento favorevole a richiedere al Governo di emanare un provvedimento di urgenza volto a non dar luogo a vacanze normative che rischierebbero di bloccare gli stessi appalti. Sarebbe opportuno, a suo avviso, che una simile indicazione venisse avanzata anche dal Senato.

Il presidente BOROLI propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato per le ore 10 di domani.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente BOROLI avverte che la Commissione esaminerà il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 41 del 1995 appena perverrà dalla Camera; tale esame potrà aver luogo eventualmente anche in concomitanza con i lavori dell'Assemblea.

(A007 000, C05\*, 0022\*)

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI, MERCOLEDÌ 15 MARZO*

Il presidente BOROLI comunica, che l'ordine del giorno della seduta pomeridiana di domani è integrato dall'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1492, rimesso in sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri.

*La seduta termina alle ore 16,55.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 14 MARZO 1995

**69<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
ZECCHINO

*Intervengono il ministro della pubblica istruzione Lombardi e i sottosegretari di Stato per lo stesso Dicastero Corradini e Porzio Serravalle.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**IN SEDE REFERENTE****(1093) Elevazione dell'obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici****(676) BERGONZI ed altri: Norme per il riordino dell'istruzione secondaria superiore****(931) SALVI ed altri: Legge quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico****(1167) PALOMBI ed altri: Legge-quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico****(1420) FOLLONI ed altri: Riforma della scuola secondaria superiore e prolungamento dell'obbligo scolastico****e petizione n. 52** attinente ai suddetti disegni di legge

(Esame e rinvio del disegno di legge n. 1420 e congiunzione con i disegni di legge nn. 1093, 676, 931 e 1167. Seguito dell'esame congiunto e rinvio dei disegni di legge nn. 1093, 676, 931 e 1167. Costituzione del Comitato ristretto)

Il PRESIDENTE ricorda che il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1093, 676, 931 e 1167 e della petizione ad essi attinente era stato sospeso nella seduta del 9 marzo scorso; fa altresì presente che all'ordine del giorno della seduta odierna è stato iscritto il disegno di legge n. 1420 il cui esame, su proposta del relatore BRIENZA, la Commissione delibera di congiungere con quello degli altri provvedimenti.

Il RELATORE integra quindi la relazione già svolta, illustrando sinteticamente i contenuti del disegno di legge n. 1420. Sottolineato come esso si inserisca nel medesimo quadro di riferimento delle altre proposte di legge, il relatore si sofferma in particolare sull'articolo 2, recante norme in materia di collaborazione tra soggetti istituzionali, sull'articolo

4, relativo al sistema nazionale di verifica e valutazione, nonché sull'articolo 13, concernente i corsi post-secondari di perfezionamento. Egli auspica quindi una sollecita costituzione del Comitato ristretto affinché, in quella sede, si possa utilmente procedere alla individuazione degli argomenti sui quali esiste una convergenza di tutte le forze politiche e all'approfondimento di quei temi sui quali si registrano invece posizioni diverse.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore SCAGLIOSO ritiene che l'elevamento dell'obbligo di istruzione a 16 anni non sia purtroppo più sufficiente a colmare le evidenti lacune del sistema formativo nazionale. A suo giudizio, è invece essenziale procedere ad un riordino dell'intero sistema, anche in considerazione della estrema rigidità da cui è caratterizzata l'attuale offerta formativa. La scuola non deve rispondere ad un modello unico, bensì articolarsi a seconda delle differenti esigenze dei propri utenti; ad esempio, non può essere considerata secondaria l'esigenza di recuperare quei giovani che, per vari motivi, siano rimasti esclusi dal sistema formativo. Occorre infatti ricordare che ben il 40 per cento dei giovani sotto i 30 anni non consegue la licenza media o comunque la consegue con estremo ritardo. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione dovrebbe pertanto inserirsi nel quadro di un riassetto complessivo del sistema formativo, anche per la parte relativa alla formazione professionale.

Altro aspetto di grande rilievo è poi quello del rapporto tra organizzazione del biennio e formazione professionale. Tenuto conto delle forti disparità esistenti nelle diverse regioni di cui si compone il Paese, occorre infatti articolare adeguatamente l'offerta dei percorsi formativi, pena il rischio di aggravare ulteriormente i fenomeni di dispersione scolastica. Anche da un punto di vista pedagogico, pare essenziale ricordare l'organizzazione dell'apprendimento con gli itinerari della formazione. Ciò, anche con riferimento alla formazione degli adulti che desiderino rientrare nel sistema formativo.

Infine, la riforma della scuola secondaria superiore dovrebbe dare una soluzione anche al problema dell'autonomia scolastica, sul quale la Commissione ha già avuto modo di esprimersi in più occasioni.

La senatrice PAGANO giudica molto importante, dal punto di vista politico, che il Parlamento si accinga a riprendere un tema, quale la riforma della scuola secondaria superiore, sul quale si è già svolto un approfondito dibattito nel corso delle passate legislature ed auspica che il Governo si impegni attivamente ad utilizzare tutti gli strumenti procedurali possibili per assicurare un sollecito *iter* dei provvedimenti in materia.

Preso atto delle dichiarazioni del sottosegretario Corradini rese nella seduta del 9 marzo scorso, secondo cui l'orientamento del Governo sulle proposte in esame è desumibile dal parere reso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione sul disegno di legge n. 1093 (parere che il Gruppo Progressisti-Federativo considera sostanzialmente condivisibile), la senatrice individua quindi gli aspetti di maggiore rilievo sui quali sarà opportuno concentrare l'attenzione in sede di Comitato ristretto.

Innanzitutto occorrerà definire irrevocabilmente le modalità di assolvimento dell'obbligo scolastico che, a suo giudizio, dovrebbero essere circoscritte all'interno della scuola, con l'esclusione di alternative nell'ambito della formazione professionale. Si tratta di un punto molto delicato, sul quale già nella scorsa legislatura in Senato si era registrato un unanime consenso che sarebbe assai inopportuno revocare in dubbio ora. Inoltre dovranno essere individuati gli strumenti per sviluppare ogni possibile sinergia tra i diversi soggetti istituzionali competenti in materia di formazione professionale. In tal senso il sistema scolastico dovrà essere raccordato con la realtà socio-economica regionale e con l'offerta di formazione professionale locale, anche a livello post-secondario.

Dopo aver evidenziato la forte arretratezza che attualmente caratterizza gli istituti superiori dal punto di vista dei contenuti culturali e degli sbocchi professionali offerti, ella si sofferma sulla questione dell'autonomia, che assume particolare rilievo anche al fine di combattere i fenomeni di dispersione scolastica. A tale proposito, occorre che il Governo chiarisca i propri intendimenti in merito alla possibilità di affrontare tale questione nell'ambito della riforma della scuola secondaria superiore ovvero procedere parallelamente attraverso un distinto provvedimento.

Ella chiede infine quale sia l'orientamento della Commissione in merito allo svolgimento di ulteriori audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva già avviata sulla riforma.

A tale ultimo proposito il PRESIDENTE precisa che in sede di Ufficio di Presidenza si era concordato di non procedere ad ulteriori audizioni, bensì di inviare a coloro che ne avevano fatto richiesta - nonché alle organizzazioni sindacali operanti nel comparto della scuola - un questionario che consentisse di acquisire comunque il parere degli operatori scolastici di maggiore rilievo. Alcuni dei destinatari del questionario hanno già trasmesso le proprie risposte, che sono a disposizione dei senatori e che saranno comunque pubblicate negli atti dell'indagine.

Interviene quindi il senatore FRIGERIO, il quale dichiara di condividere in linea di massima l'impianto della riforma approvata dal Senato nella scorsa legislatura. A suo giudizio occorre peraltro portare a compimento il processo autonomistico, attraverso un forte ridimensionamento delle funzioni del Ministero e un decentramento delle sue competenze, in un'ottica dichiaratamente federalista. Sulla base di tali presupposti, il Gruppo Lega Nord giudica condivisibili gli obiettivi di innalzamento a sedici anni dell'obbligo scolastico, di raccordo tra la formazione statale e quella regionale, di articolazione dei corsi post-secondari e di aggiornamento dei docenti.

La senatrice ALBERICI sollecita il Governo ad esprimere il proprio orientamento metodologico in ordine all'autonomia. Stante l'evidente interconnessione fra tale materia e la riforma della scuola secondaria superiore, occorre infatti decidere se affrontare le due questioni congiuntamente ovvero, come appare forse preferibile, procedere parallelamente attraverso l'esame di un distinto provvedimento che consenta un *iter* più celere per entrambe le tematiche.

Prende infine la parola il senatore MERIGLIANO il quale, dopo aver auspicato che la riforma della scuola secondaria superiore reintroduca un sistema di vincoli per l'accesso alle facoltà universitarie, si esprime in senso nettamente contrario rispetto alla ipotesi di un biennio unico, che rischierebbe di vanificare la positiva esperienza delle scuole professionali.

Poichè nessun altro chiede di parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore BRIENZA rinuncia alla replica, giudicando sufficientemente chiari gli orientamenti emersi, che rappresenteranno un utile punto di riferimento per i lavori del Comitato ristretto.

Replica quindi il ministro LOMBARDI, il quale giudica condivisibili le considerazioni relative alla connessione fra la riforma della scuola secondaria superiore e molti altri temi che a prima vista potrebbero apparire distinti. L'esempio della abolizione degli esami di riparazione rafforza peraltro il timore che interventi episodici, realizzati al di fuori di un quadro organico di riferimento, possano creare alla scuola molte più difficoltà di quelle cui intendono dare soluzioni. Lo stesso innalzamento dell'obbligo scolastico non avrebbe alcun senso se non inserito in un armonico quadro di riforma.

Anche per quel che riguarda l'autonomia, egli fa rilevare che senza una adeguata preparazione di coloro che dovrebbero gestirla essa rischia di creare gravi disfunzioni alla scuola. Il Governo intende pertanto presentare una propria proposta di legge delega in materia, che tenga conto delle indicazioni espresse in sede parlamentare, anche in ordine alle ipotesi di decentramento e di ridefinizione dei compiti del Ministero.

Con riferimento all'intervento del senatore Merigliano in ordine alle modalità di adempimento dell'obbligo scolastico, egli manifesta quindi la propria contrarietà all'ipotesi del cosiddetto «doppio canale», giudicando comunque essenziale individuare soluzioni adeguatamente flessibili ed articolate in base alle diverse esigenze culturali e professionali.

Su proposta del RELATORE, la Commissione delibera quindi di istituire un Comitato ristretto per l'esame dei provvedimenti in titolo di cui sono chiamati a far parte, secondo le indicazioni dei rispettivi Gruppi, i senatori Abramonte, Pagano, Frigerio, Presti, Merigliano, Doppio, Cuffaro, Passigli, Magris, Binaghi e Manieri, oltre al relatore Brienza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(1255) Modifica alla disciplina del commercio dei beni culturali**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo scorso.

La senatrice BUCCIARELLI chiede che il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in titolo, già fissato per oggi

alle ore 14, sia posticipato al termine della discussione generale prevista per la seduta di domani pomeriggio. Ciò, anche in considerazione del fatto che la Commissione giustizia, il cui parere è di particolare rilievo per i delicati aspetti sanzionatori del provvedimento, non si è ancora espressa sul merito del disegno di legge.

Il PRESIDENTE, rilevato l'unanime consenso della Commissione, dispone quindi il rinvio a domani del suddetto termine.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

**(903) PRESTI ed altri: Disciplina per il reclutamento del personale direttivo della scuola**

e **petizione n. 56** ad esso attinente.  
(Esame e rinvio)

La relatrice ABRAMONTE riferisce sul provvedimento in titolo, illustrando preliminarmente la normativa attualmente vigente in materia di reclutamento dei presidi, contenuta negli articoli da 407 a 418 del testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994. La procedura ivi prevista è senz'altro estremamente complessa e pertanto appare condivisibile il fine di snellimento che si propone il disegno di legge n. 903 attraverso l'istituzione di corsi-concorsi per l'accesso ai ruoli del personale direttivo. Alcune norme in esso contenute suscitano tuttavia qualche perplessità. La previsione di corsi regionali (articolo 1) non appare infatti in sintonia con la previsione di una graduatoria nazionale (articolo 4). Inoltre, non appaiono condivisibili nè il carattere permanente di detta graduatoria, che il provvedimento ipotizza ad esaurimento, nè la previsione di una valutazione finale dei partecipanti ai corsi effettuata mediante colloquio sulle discipline oggetto di studio (articolo 3). La selezione finale di qualunque corso organizzato dallo Stato dovrebbe infatti offrire - a giudizio della relatrice - maggiori garanzie in ordine alla obiettività e alla trasparenza delle valutazioni. A tal fine, si potrebbe più opportunamente ipotizzare l'adozione di procedure informatiche che garantiscano l'oggettività dei risultati.

Del provvedimento, la relatrice condivide invece la previsione della obbligatorietà dei corsi, in mancanza della quale a suo giudizio non dovrebbe essere addirittura consentito l'accesso alla valutazione finale. Ella ritiene infine indispensabile un chiarimento in ordine alla collocazione temporale dei corsi, che rischiano di sovrapporsi alla normale attività dei presidi.

La relatrice dà infine conto della petizione n. 56, relativa ai presidi risultati idonei in precedenti concorsi e non ancora immessi in ruolo.

Il PRESIDENTE, preso atto che nessuno chiede di intervenire in sede di discussione generale, rinvia il seguito dell'esame prospettando l'opportunità di rimettere l'esame del testo ad un Comitato ristretto che esamini le diverse proposte presentate in materia di personale della scuola.

**(1466) BISCARDI: Mobilità del personale direttivo dell'istruzione secondaria superiore**

(Esame e rinvio)

La relatrice ABRAMONTE illustra sinteticamente i contenuti del provvedimento in titolo, volto a consentire la mobilità del personale direttivo della scuola da una tipologia di istituto secondario superiore ad un'altra, secondo quanto disposto da una analitica tabella allegata al disegno di legge. Tali trasferimenti dovrebbero essere effettuati secondo i medesimi criteri stabiliti per la mobilità territoriale, sulla base di titoli previsti da una apposita tabella da emanare con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Si tratta in sostanza di equiparare anche per i presidi mobilità territoriale e mobilità professionale, come già compiuto per il personale docente.

Poichè nessuno chiede di intervenire in sede di discussione generale, il PRESIDENTE prospetta l'opportunità che anche per tale disegno di legge sia costituito un Comitato ristretto.

La senatrice PAGANO concorda con l'ipotesi prospettata dal Presidente.

Il senatore BISCARDI, premesso di condividere a sua volta tale soluzione procedurale, ricorda che occorre porre particolare attenzione al carattere prettamente contrattuale di alcune norme. Egli ritiene pertanto essenziale procedere allo svolgimento di audizioni con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1289) CASTELLANI ed altri: Nuove norme in materia di cessazione dal servizio del personale della scuola**

(Esame e rinvio)

Il relatore MAFFINI illustra le finalità del provvedimento, volto a sopperire alle disfunzioni provocate al normale andamento didattico e amministrativo della scuola da alcune disposizioni contenute nel provvedimento collegato alla manovra finanziaria per l'anno in corso (legge n. 724 del 1994, articolo 13, comma 5). In quel provvedimento non si è infatti tenuta nel dovuto conto la peculiarità della normativa sul collocamento in pensione del personale della scuola, che opportunamente prevede la cessazione dal servizio al primo settembre di ogni anno, data di inizio dell'anno scolastico. Con il disegno di legge in titolo si propone pertanto di posticipare al primo settembre degli anni presi a riferimento dal comma 5 dell'articolo 13 della legge n. 724 il collocamento a riposo del personale della scuola. Il relatore dà peraltro conto di un emendamento presentato dal senatore Castellani, volto a posticipare al primo settembre 1995 il termine per il collocamento a riposo per il personale di cui alle lettere a) e b) del predetto comma 5 e al primo settembre 1996 quello del personale di cui alla lettera c) del medesimo comma 5.

Il PRESIDENTE, preso atto che nessuno chiede di intervenire in discussione generale, prospetta l'opportunità di costituire anche per il disegno di legge in titolo un Comitato ristretto e ne rinvia il seguito dell'esame.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI E  
CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
(A007 000, C07\*, 0030\*)*

Su richiesta del senatore BISCARDI, e dopo che il sottosegretario CORRADINI ha manifestato la disponibilità del Governo, il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con le comunicazioni del Ministro della pubblica istruzione in ordine al problema delle nuove classi di concorso adottate con decreto ministeriale, alla previsione del requisito di età per l'ammissione al concorso magistrale, nonchè alla nomina dei presidenti delle commissioni di maturità.

Avverte quindi che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato domani, mercoledì 15 marzo, alle ore 9,30 per l'audizione dell'ufficio di presidenza dell'AGIS, nonchè al pomeriggio, al termine della seduta della Commissione, per la consueta programmazione dei lavori.

(R029 000, C07\*, 0013\*)

*La seduta termina alle ore 17.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

MARTEDÌ 14 MARZO 1995

**62ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
FERRARI Francesco

*Interviene il Sottosegretario di Stato alle risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**SUI DANNI CAUSATI ALL'AGRICOLTURA DAL NUBIFRAGIO IN SICILIA**  
(A003 000, C09ª, 0001ª)

Il senatore DI BELLA richiama l'attenzione della Commissione sulla tempesta di inaudita violenza abbattutasi in Sicilia, che ha causato vittime ed ingenti danni all'agricoltura. Chiede quindi che venga dichiarato lo stato di calamità, d'accordo con le autorità regionali e nazionali.

Il senatore CUSIMANO, nel ringraziare il senatore Di Bella, assicura che solleverà il problema in Assemblea; rileva inoltre che molte persone risultano disperse, mentre l'apposita unità di crisi ha cominciato a censire i danni, che si prevedono ingenti.

Il senatore DI MAIO auspica anch'egli l'adozione d'un apposito provvedimento d'urgenza.

Il presidente FERRARI assicura che solleciterà il Governo per adeguate tempestive iniziative.

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1471) Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d'impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate**  
(Parere alle Commissioni riunite 1ª e 4ª: favorevole)

Il presidente FERRARI riferisce sul disegno di legge in titolo - concernente anche il personale del Corpo forestale dello Stato - con cui si autorizza il Governo ad emanare, entro il 31 marzo 1995,

i decreti legislativi previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216.

Propone quindi, per quanto di competenza, l'espressione di un parere favorevole. La Commissione concorda dando allo stesso Presidente l'incarico di trasmettere il parere alla Commissione di merito.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE recante l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari**

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 22 febbraio 1994, n. 146: seguito dell'esame e rinvio)

(R144 003, C09ª, 0001ª)

Riprende l'esame rinviato nella seduta dell'8 marzo.

Il presidente FERRARI, dopo aver riepilogato il dibattito svoltosi nella precedente seduta, dà lettura di una nota con cui il Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione Europea sottolinea l'urgenza di acquisire il parere sullo schema di decreto legislativo in titolo, data anche la prossima scadenza (19 marzo) della delega.

Il senatore ROBUSTI prospetta la necessità di aver il tempo di conoscere il parere espresso dalla Commissione agricoltura della Camera e chiede quindi il rinvio del seguito dell'esame. La Commissione concorda.

*PER IL TRASFERIMENTO ALLA SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1039*

(A007 000, C09ª, 0033ª)

Il presidente FERRARI prospetta l'opportunità di chiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento, dalla sede referente alla sede deliberante, del disegno di legge n. 1039 (modifica all'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove disposizioni per le zone montane), riservandosi di acquisire il consenso dei rappresentanti dei Gruppi non presenti: la Commissione concorda all'unanimità.

Il Sottosegretario PRESTAMBURGO si dice favorevole.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1409) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 30, recante misure urgenti per la ripresa della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza ambientale dell'ottobre 1994** (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 marzo 1995.

Su proposta del relatore DI BELLA, si passa all'esame degli emendamenti al testo del decreto-legge, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 9 marzo.

Il Sottosegretario PRESTAMBURGO, illustrando l'emendamento 1.1, sottolinea che tutte le proposte emendative del Governo (tranne l'emendamento 1.9) sono finalizzate ad evitare l'aggravamento della spesa, mancando le risorse finanziarie.

Il relatore DI BELLA evidenzia la situazione di imbarazzo creatasi con la presentazione degli emendamenti governativi che contrappongono Legislativo ed Esecutivo.

Il senatore DI MAIO osserva che si tratta di evitare, oltre alla situazione di imbarazzo richiamata dal relatore, anche una penalizzazione di alcuni compartimenti marittimi.

Il senatore CUSIMANO dichiara di non potere condividere gli emendamenti del Governo, tesi ad eliminare le opportune modifiche introdotte, secondo una condivisibile logica, dalla Camera dei deputati. Il calo di produzione e la crisi di vendita verificatisi rendono inaccettabile la proposta di escludere dall'intervento una regione come la Sicilia, che è stata già abbondantemente penalizzata.

Il senatore SCRIVANI chiede come mai il problema non sia stato posto dal Governo in sede d'esame alla Camera dei deputati.

Il Sottosegretario PRESTAMBURGO assicura che il problema fu sollevato in quella sede dal Governo, che si pronunciò in senso contrario alle modifiche introdotte dal quel ramo del Parlamento.

Il senatore SCRIVANI, premesso che comprende la difficoltà del Governo per reperire fondi, evidenzia come il comparto della pesca e dell'acquacoltura sia stato già penalizzato, subendo, con la legge finanziaria, una decurtazione di 70 miliardi dai 302 assegnati. Ulteriori peggioramenti scaturiscono dalla manovra in corso che ha bloccato la spesa pubblica. Ribadita l'esiguità delle risorse destinate al comparto, dichiara di non condividere gli emendamenti del Governo, tranne l'emendamento 1.9, che considera accettabile. Dovendo il provvedimento tornare alla Camera dei deputati, propone che all'articolo 1, comma 5, le parole: «31 marzo 1995» siano sostituite con le parole: «31 aprile 1995», (em. 1.6/bis).

Il senatore CUSIMANO propone, che al predetto articolo 1, comma 5, le parole «31 marzo 1995» siano sostituite con le seguenti: «entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge» (em. 1.6/ter).

Segue un breve intervento per chiarimenti del senatore ROBUSTI e quindi la Commissione respinge gli emendamenti 1.1, 1.2 e - dopo interventi del senatore SCRIVANI e del relatore DI BELLA per chiarimenti sull'indennizzo da corrispondere - l'emendamento 1.3.

Dichiarato decaduto, per assenza del proponente, l'emendamento 1.4, la Commissione respinge l'emendamento 1.5, approva all'unanimità l'emendamento 1.6/ter (resta assorbito l'emendamento 1.6), dopo che è stato ritirato l'emendamento 1.6/bis.

Dichiarato decaduto l'emendamento 1.7 e respinto l'emendamento 1.8, è approvato all'unanimità l'emendamento 1.9.

La Commissione infine, dopo avere respinto gli emendamenti 1.10, 1.11 e 3,1, conferisce al relatore DI BELLA l'incarico di riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo trasmesso dalla Camera dei deputati, con le modifiche accolte.

*La seduta termina alle ore 16.*

**INDUSTRIA (10ª)**

MARTEDÌ 14 MARZO 1995

117ª Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
CARPI

*Intervengono il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato CLÒ e il sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni FROVA.*

*La seduta inizia alle ore 10,40.*

**IN SEDE REDIGENTE**

**(359) CAVAZZUTI ed altri. Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità** (Fatto proprio dal Gruppo Progressisti-Federativo ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento). Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 1º marzo 1995

(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 9 marzo.

Si prosegue l'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 13.

Il senatore LOMBARDI CERRI, intervenendo sugli emendamenti 13.0.3 e 13.0.100, sui quali esprime il proprio favore, propone di modificare la loro formulazione nella parte in cui sono disciplinate le modalità della separazione contabile nelle diverse fasi di generazione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.

Il senatore DEBENEDETTI dichiara che il suo emendamento 13.0.100 risponde alle esigenze ravvisate dal senatore Lombardi Cerri, mentre l'emendamento del Governo 13.0.3, ad un primo esame, sembrerebbe non tener conto dell'osservazione da lui formulata.

Il senatore CHERCHI ritiene eccessivamente elevato il termine di due anni, di cui al comma 1 dell'emendamento 13.0.3.

Il ministro CLÒ osserva che la principale innovazione introdotta dall'emendamento 13.0.3 è costituita dalla circostanza che le imprese

non sono tenute a trasmettere all'Autorità soltanto informazioni sulla loro gestione, bensì a riportare i predetti dati nella loro relazione annuale.

Il ministro CLÒ dà conto degli emendamenti 13.0.5 e 13.0.4.

Il presidente CARPI ricorda che gli emendamenti 13.0.7, 13.0.6 e 13.0.9 sono ritirati mentre l'emendamento 13.0.8 è inammissibile in quanto disciplina una delega al Governo che non può essere prevista in questa sede.

Il senatore LARIZZA chiede se sia consentita la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 13.0.8.

Il presidente CARPI osserva che il predetto emendamento può essere riformulato come invito al Governo ad accoglierlo come raccomandazione; fa inoltre presente, prima di procedere alle votazioni, che intende adeguarsi alla consuetudine, prevista per il presidente dell'Assemblea, della mancata espressione del proprio.

Si passa quindi alla votazione degli ordini del giorno.

Il senatore DEMASI solleva, ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Regolamento, una questione di improponibilità di taluni ordini del giorno, in quanto li ritiene di oggetto estraneo al disegno di legge.

Il presidente CARPI, motiva le ragioni di natura regolamentare e politica che non gli consentono di accogliere la richiesta di improponibilità.

Il senatore DEMASI prende atto.

Il senatore DEBENEDETTI esprime la propria contrarietà sull'ordine del giorno 0/359-A/1/10ª, in quanto non concorda con l'inserimento dell'aggettivo «privato», in riferimento ai soggetti concessionari di reti televisive.

Il senatore BERGONZI esprime il proprio voto a favore dell'ordine del giorno 0/359-A/1/10ª, anche se ritiene che esso non sia congruo per affrontare, in maniera sistematica, il problema del controllo dell'emittenza radiotelevisiva che riversa particolari effetti sull'assetto democratico del paese.

La senatrice BALDELLI e il senatore LOMBARDI CERRI illustrano il seguente ordine del giorno:

«La 10ª Commissione permanente del Senato;

premesso e considerato:

che la Corte costituzionale, con sentenza n. 420 del 1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 4, della legge 6 agosto 1990 n. 223, che reca la disciplina del sistema radiotelevisivo.

sivo pubblico e privato, nella parte relativa alla radiodiffusione televisiva;

vista la necessità di adeguare la normativa ai principi sanciti dalla Corte Costituzionale per il rispetto dell'imperativo costituzionale sotteso all'esigenza di garanzia del valore del pluralismo, tutelato dall'articolo 21 della Costituzione;

stabilito che il Parlamento, pur senza vincolare rigidamente il Governo, ha il diritto di delineare le norme di privatizzazione, settore per settore, onde il Governo possa in tale orientamento svilupparle e dettagliarle;

impegna il Governo

entro 30 giorni a predisporre le opportune iniziative di legge al fine di disciplinare la materia, in modo che l'autorità nel settore della radiodiffusione televisiva, disciplini che ciascun soggetto privato può essere, concessionario, in ambito nazionale, soltanto di una rete riguardante la radiodiffusione televisiva, prevista dal piano di assegnazione televisiva. Il concessionario può essere direttamente o indirettamente, collegato o controllato da altri titolari di concessione.

Ai fini della interpretazione della nozione di controllo, si applica anche quanto disposto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Al fine di tutelare i diritti legittimi dei lavoratori dipendenti dalle società concessionarie di più reti televisive, entro e non oltre quindici giorni dalla data di approvazione della legge che disciplinerà la materia, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione, ad eccezione di quelli attinenti al trasferimento della proprietà societaria, sono conferiti per un periodo non superiore ai sessanta giorni ad un Commissario nominato dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

0/359-A/8/10ª

BALDELLI, LOMBARDI CERRI, WILDE, STEFANI,  
PERIN, LARIZZA, LADU, CANGELOSI, PAPPALARDO,  
PREVOSTO, BRUGNETTINI, MICELE,  
BACCARINI, COVIELLO

Il presidente CARPI chiede ai presentatori dell'ordine del giorno 0/359-A/1/10ª se lo ritengano assorbito nell'ordine del giorno testè presentato e che disciplina analoga materia.

Il senatore LARIZZA ritira l'ordine del giorno 0/359-A/1/10ª, mentre il senatore CHERCHI dichiara di sottoscrivere l'ordine del giorno 0/359-A/8/10ª.

Il relatore BAGNOLI esprime parere favorevole, mentre il ministro CLÒ si rimette alla Commissione, sull'ordine del giorno 0/359-A/8/10ª.

Il senatore BERGONZI, intervenendo per dichiarazioni di voto sul predetto ordine del giorno, rileva che la previsione di un termine più ampio di quello previsto nell'ordine del giorno 0/359-A/1/10ª, affinché il Governo predisponga un disegno di legge che disciplini il settore delle telecomunicazioni, lo inducono a dichiarare il proprio voto contrario sull'ordine del giorno 0/359-A/8/10ª.

Il senatore CHERCHI sottolinea che la previsione di un termine leggermente più ampio non fa venir meno l'impegno del Governo a regolamentare, comunque in tempi brevi, il settore delle telecomunicazioni.

Il senatore LOMBARDI CERRI dichiara il voto favorevole del suo Gruppo politico sull'ordine del giorno 0/359-A/8/10ª.

Posto ai voti, il predetto ordine del giorno viene approvato.

Sull'ordine del giorno 0/359-A/2/10ª i senatori DEBENEDETTI, BACCARINI e LOMBARDI CERRI dichiarano il proprio voto favorevole, mentre il senatore BERGONZI dichiara il proprio voto contrario.

Dopo che il relatore ed il ministro CLÒ hanno dichiarato di rimettersi alla Commissione, posto ai voti, l'ordine del giorno 0/359-A/2/10ª viene approvato.

Il senatore MICELE ritira l'ordine del giorno 0/359-A/3/10ª.

Il senatore DEBENEDETTI, dopo aver chiesto di sottoscrivere l'ordine del giorno 0/359-A/4/10ª, annuncia il proprio voto favorevole.

I senatori CHERCHI, BERGONZI e BACCARINI si dichiarano contrari al predetto ordine del giorno.

Il relatore BAGNOLI esprime il proprio parere favorevole sul predetto ordine del giorno.

Il ministro CLÒ invita i proponenti a ritirare l'ordine del giorno in quanto lo considera superato dall'eventuale accoglimento dell'emendamento 1.5.

Il senatore LOMBARDI CERRI dichiara di non accogliere l'invito a ritirare l'ordine del giorno in quanto ritiene che esso contenga chiare indicazioni sulle linee di indirizzo che il Governo è tenuto a seguire nella fase di privatizzazione dell'Enel.

Posto ai voti, l'ordine del giorno 0/359-A/4/10ª non è accolto.

Il senatore BACCARINI ritira l'ordine del giorno 0/359-A/5/10ª e, dopo aver sottoscritto l'ordine del giorno 0/359-A/6/10ª, dichiara di ritirare anche quest'ultimo.

Dopo che sull'ordine del giorno 0/359-A/5/10ª (nuovo testo) il RELATORE e il Ministro CLÒ hanno dichiarato di rimettersi alla Commissione, viene posto ai voti ed è accolto.

Analogamente, viene accolto l'ordine del giorno 0/359-A/7/10ª, in ordine al quale sia il RELATORE sia il ministro CLÒ hanno dichiarato di rimettersi alla Commissione.

*La seduta sospesa alle ore 11,40 è ripresa alle ore 11,50.*

Esaurita la votazione degli ordini del giorno, si passa quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 1.

Posti separatamente in votazione, la Commissione respinge gli emendamenti 1.6 e 1.7.

Il senatore DEBENEDETTI dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 1.1, invitando il Governo a ritirarlo.

Il senatore BERGONZI fa quindi proprio l'emendamento 1.1, ritirato dal Governo, e quindi posto ai voti, viene respinto.

Dopo le dichiarazioni di voto a favore del senatore DEBENEDETTI, sugli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4, e del senatore CANGELOSI, sull'emendamento 1.2, posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4 risultano accolti.

L'emendamento 1.8 viene ritirato dal proponente.

L'emendamento 1.5, posto ai voti, viene accolto.

Il presidente CARPI pone quindi ai voti l'articolo 1 come modificato, che risulta accolto.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 2.

Dopo che l'emendamento 2.10, posto ai voti, viene respinto, il senatore BERGONZI dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 2.8, poichè a suo avviso tale disposizione potrebbe compromettere i diritti fondamentali dei cittadini.

Il senatore BACCARINI, non condividendo le osservazioni del senatore Bergonzi, dichiara il proprio voto a favore dell'emendamento 2.8.

Dopo che il senatore DEMASI ha dichiarato il proprio voto contrario sull'emendamento 2.8, esso, posto ai voti, è accolto dalla Commissione.

Il presidente CARPI dichiara che sono preclusi tutti i restanti emendamenti all'articolo 2, che viene accolto dalla Commissione, nel testo interamente sostitutivo testè approvato con l'emendamento 2.8.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 3.

Dopo che gli emendamenti 3.11 e 3.14, posti separatamente ai voti, risultano respinti, la Commissione accoglie l'emendamento 3.1, dopo la dichiarazione di voto a favore del senatore Bergonzi, restando assorbito l'emendamento 3.12.

Il presidente CARPI dichiara precluso l'emendamento 3.13.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 3.15, mentre accoglie gli emendamenti 3.2 nonchè 3.3, restando rispettivamente assorbiti gli emendamenti 3.50 e 3.16.

Dopo la dichiarazione di voto a favore del senatore BERGONZI sugli emendamenti 3.17 e 3.18, questi, posti separatamente ai voti, risultano respinti dalla Commissione.

Il presidente CARPI avverte che l'emendamento 3.9 è stato ritirato dal proponente.

Il relatore BAGNOLI propone un subemendamento all'emendamento 3.4, volto a sostituire il riferimento alla maggioranza semplice con quello alla maggioranza assoluta.

Dopo che il Governo ha dichiarato di rimettersi alla Commissione sul subemendamento testè presentato dal relatore, e dopo che il senatore BERGONZI ha dichiarato il proprio voto a favore, il subemendamento, posto ai voti, risulta accolto.

L'emendamento 3.4, come modificato, viene quindi posto ai voti ed accolto dalla Commissione.

Posto ai voti, l'emendamento 3.19 viene respinto, mentre risultano accolti gli emendamenti 3.60 e 3.70.

Dopo la dichiarazione di voto a favore del senatore BERGONZI, l'emendamento 3.20, posto ai voti, non risulta accolto dalla Commissione.

L'emendamento 3.5 viene ritirato dal Governo.

Posti separatamente ai voti, la Commissione respinge, quindi, gli emendamenti 3.21 e 3.22, mentre accoglie poi gli emendamenti 3.36 e 3.6, rimanendo assorbito l'emendamento 3.10.

Posti separatamente ai voti, risultano poi accolti gli emendamenti 3.35, 3.7 e 3.8 mentre vengono respinti dalla Commissione gli emendamenti 3.23, 3.24 e 3.25.

L'articolo 3 viene posto ai voti e, quindi, accolto con le modificazioni approvate.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 4.

Il senatore BERGONZI dichiara il proprio voto a favore dell'emendamento 4.100, soppressivo dell'intero articolo, in quanto a suo avviso i poteri assoluti di decisione in settori strategici, esercitati dall'Autorità, potrebbero comprimere la libertà e i diritti dei cittadini.

Posti separatamente ai voti, vengono quindi respinti gli emendamenti 4.100 e 4.38, mentre viene accolto l'emendamento 4.7.

L'emendamento 4.1, ritirato dal proponente, e fatto proprio dal senatore Bergonzi che dichiara il proprio voto a favore, posto ai voti, viene quindi respinto.

L'emendamento 4.57 viene ritirato dai proponenti.

La Commissione accoglie quindi, con successive votazioni, l'emendamento 4.8, sul quale il senatore BERGONZI ha dichiarato il proprio voto a favore, nonchè l'emendamento 4.35, rimanendo assorbito l'emendamento 4.39.

Dopo la dichiarazione a favore del senatore BERGONZI, l'emendamento 4.40, posto in votazione, non risulta accolto.

L'emendamento 4.58 ed il subemendamento 4.9/1 sono ritirati.

Il senatore CHERCHI presenta il subemendamento 4.9/2 che sostituisce Le parole «nonchè delle» con le altre «e determina le».

I senatori DEBENEDETTI, LOMBARDI CERRI, BACCARINI e CANGELOSI dichiarano di sottoscrivere il subemendamento 4.9/2.

Il ministro CLÒ, pur condividendo le linee ispiratrici del subemendamento, ribadisce la necessità che le linee di indirizzo politico spettino esclusivamente al Governo.

Dopo che i senatori BERGONZI e DEMASI hanno dichiarato il proprio voto contrario sul subemendamento 4.9/2, esso, posto ai voti, viene accolto.

Successivamente viene approvato l'emendamento 4.9, nella nuova formulazione, così come modificato.

Posto ai voti, l'emendamento 4.41 viene respinto, mentre gli emendamenti 4.36 e 4.10 vengono ritirati.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 4.42 e 4.43, mentre l'emendamento 4.34 è ritirato.

Il subemendamento 4.11/1 viene approvato con il parere favorevole del RELATORE e contrario del ministro CLÒ.

Posto ai voti, viene altresì approvato l'emendamento 4.11, come modificato.

L'emendamento 4.3 è ritirato.

Posto ai voti, l'emendamento 4.12, nella nuova formulazione, viene accolto e, pertanto, risulta assorbito l'emendamento 4.37.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 4.44, mentre gli emendamenti 4.4, 4.61 e 4.13 sono ritirati.

Con il parere favorevole del RELATORE, gli emendamenti del Governo 4.14, 4.15 e 4.16, posti separatamente ai voti, sono approvati.

L'emendamento 4.45 viene respinto, mentre sono ritirati l'emendamento 4.59 e i subemendamenti 4.17/1 e 4.17/2.

Il ministro CLÒ presenta una riformulazione dell'emendamento 4.17, prevedendo l'inserimento, dopo le parole «contabile e», delle altre «amministrativa, elabora proposte per la separazione gestionale».

Posto ai voti, con il parere favorevole del RELATORE, l'emendamento 4.17 è approvato con le modifiche introdotte.

Viene altresì approvato, con il parere favorevole del RELATORE, l'emendamento 4.18, mentre sono respinti gli emendamenti 4.46 e 4.47, dopo successive votazioni.

I senatori DEBENEDETTI e CHERCHI si dichiarano contrari all'emendamento 4.19, mentre il senatore FERRARI Karl dichiara il proprio voto favorevole.

Il ministro CLÒ osserva che una puntuale specificazione delle competenze delle Autorità potrebbe comportare la limitazione delle suddette competenze.

Posto ai voti, con il parere contrario del RELATORE, l'emendamento 4.19 non viene accolto.

Con successive votazioni e con il parere favorevole del RELATORE e del ministro CLÒ, sono approvati gli emendamenti 4.20, nella nuova formulazione, e 4.100. Viene altresì approvato, con il parere favorevole del RELATORE, mentre il ministro CLÒ si rimette alla Commissione, l'emendamento 4.48.

L'emendamento 4.49 non è accolto mentre vengono approvati, con il parere favorevole del RELATORE, gli emendamenti 4.21 e 4.50, di identico tenore.

Posto ai voti, l'emendamento 4.51 viene respinto, mentre, con il parere favorevole del RELATORE, è approvato l'emendamento 4.22.

Con successive votazioni, sono respinti gli emendamenti 4.52 e 4.53 mentre sono accolti, con il parere favorevole del relatore, gli emendamenti 4.23, 4.24 e 4.25.

Posto ai voti, l'emendamento 4.54 viene respinto.

Dopo che il senatore BERGONZI ha presentato l'emendamento 4.125 che sopprime, al comma 1 dell'articolo 4, la lettera o), e sul quale il senatore FERRARI Karl ha dichiarato il proprio voto favorevole, posto ai voti esso viene respinto.

Il subemendamento 4.26/1 è ritirato mentre il subemendamento 4.26/2, nella nuova formulazione, risulta assorbito.

Sull'emendamento 4.26 interviene il senatore LARIZZA che dichiara il proprio voto favorevole.

Dopo che i senatori FERRARI Karl e BERGONZI hanno dichiarato il proprio voto favorevole all'emendamento 4.26, posto ai voti, con il parere favorevole del RELATORE, esso viene approvato. Conseguentemente, l'emendamento 4.5 risulta precluso.

L'emendamento 4.55 viene respinto, mentre viene approvato, con il parere favorevole del RELATORE, l'emendamento 4.27.

L'emendamento 4.28 è ritirato, mentre viene approvato l'emendamento 4.29, con il parere favorevole del RELATORE.

È respinto, invece, con il parere contrario del RELATORE, l'emendamento 4.30, sul quale il senatore DEBENEDETTI aveva dichiarato il proprio voto contrario.

Con il parere favorevole del relatore, mentre il ministro CLÒ si rimette alla Commissione, è approvato l'emendamento 4.59, mentre l'emendamento 4.31 è ritirato.

Con il parere favorevole del relatore e del ministro CLÒ, l'emendamento 4.60 è approvato.

Sull'emendamento 4.56, intervengono i senatori BERGONZI e FERRARI Karl per sottolineare l'importanza di non attribuire alle Autorità talune funzioni che attengono le competenze degli enti locali.

Il ministro CLÒ osserva che la nuova formulazione dell'emendamento 4.32 contempera le esigenze ravvisate dai senatori Bergonzi e Ferrari Karl.

Posto ai voti, l'emendamento 4.56 è respinto.

Il senatore FERRARI Karl presenta il subemendamento 4.32/1 che tende a sostituire le parole «costituzionalmente garantite alle» con l'altra «attribuite».

I senatori DEBENEDETTI e BALDELLI dichiarano il proprio voto contrario al subemendamento 4.32/1, mentre i senatori BACCARINI, LARIZZA, LOMBARDI CERRI ed il relatore BAGNOLI annunciano il proprio voto favorevole.

Il ministro CLÒ esprime la propria contrarietà al subemendamento in parola in quanto esso contravviene alla salvaguardia del principio di unitarietà nella gestione dei pubblici servizi.

Posto ai voti, il subemendamento 4.32/1 non è accolto, mentre viene approvato, con il parere favorevole del RELATORE, l'emendamento 4.32.

L'emendamento 4.6 è ritirato.

Posti in votazione, gli emendamenti 4.33 e 4.105 sono approvati, con il parere favorevole del RELATORE e del ministro CLÒ.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'articolo 4, come modificato.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 5.

Il ministro CLÒ osserva che l'approvazione del subemendamento 5.1/1 comporterebbe serie ripercussioni nel settore della concorrenza.

Il senatore FERRARI Karl dichiara di essere contrario al subemendamento.

Il senatore LARIZZA ritira il subemendamento 5.1/1.

Il senatore BERGONZI dichiara, in merito all'emendamento 5.1, di accogliere con favore la soppressione del comma 4 anche se la sua valutazione, nel complesso, rimane contraria principalmente sul metodo del *price cap* che, a suo avviso, danneggia l'utenza.

Il senatore CHERCHI dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 5.1.

Posto ai voti, con il parere favorevole del RELATORE, viene approvato l'emendamento 5.1 interamente sostitutivo dell'articolo 5 e, conseguentemente, sono preclusi gli altri emendamenti presentati al medesimo articolo.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 6.

L'emendamento 6.8 viene ritirato, mentre l'emendamento 6.9 è respinto.

Con il parere favorevole del RELATORE, sono approvati gli emendamenti 6.1 e 6.2.

L'emendamento 6.12 è ritirato.

Con il parere favorevole del RELATORE, è approvato l'emendamento 6.3; è altresì approvato, con il parere favorevole anche del ministro CLÒ, l'emendamento 6.13.

Dopo che sull'emendamento 6.4 il senatore LARIZZA ha dichiarato il proprio voto contrario, posto ai voti esso viene respinto.

Gli emendamenti 6.11 e 6.5 sono conseguentemente preclusi, mentre l'emendamento 6.7 è ritirato.

Dopo che il presidente CARPI ha fatto presente che l'emendamento 6.6, nella nuova formulazione, risponde a una delle condizioni contenute nel parere della 1<sup>a</sup> Commissione, il senatore FERRARI Karl chiede

chiarimenti sul tenore del parere espresso dalla Commissione consultata e sui conseguenti obblighi della Commissione di merito: sulla questione si apre un breve dibattito, al seguito del quale i senatori LARIZZA, LOMBARDI CERRI e BALDELLI dichiarano che voteranno a favore dell'emendamento 6.6, pur esprimendo riserve per la soluzione adottata dal Governo.

Il senatore CAVAZZUTI esprime talune perplessità sulla formulazione del parere della 1ª Commissione.

Il senatore DEBENEDETTI dichiara di astenersi in quanto non condivide le considerazioni svolte dalla 1ª Commissione.

I senatori CANGELOSI e BACCARINI dichiarano che voteranno a favore dell'emendamento 6.6 che, posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 6.10 è ritirato.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'articolo 6, come modificato.

Il seguito della votazione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,40.*

#### 118ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente  
CARPI*

*Intervengono il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato CLÒ e il sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni FROVA.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

#### IN SEDE REDIGENTE

**(359) CAVAZZUTI ed altri. - Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità (Fatto proprio dal Gruppo Progressisti-Federativo ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).** Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 1º marzo 1995

(Seguito della discussione e approvazione degli articoli con modificazioni)

Si riprende la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente CARPI avverte che sono stati ritirati gli emendamenti 7.5, 8.9, 8.10, 8.5, 11.3, 11.0.1, 13.0.1/3, 13.0.2/1.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 7.

Con il parere favorevole del ministro CLÒ, viene approvato l'emendamento 7.7, mentre l'emendamento 7.4 è respinto.

Con il parere favorevole del RELATORE e del ministro CLÒ sono accolti, con distinte votazioni, gli emendamenti 7.2, 7.1 e 7.3.

Posto ai voti, l'articolo 7 viene approvato nel suo complesso, come modificato.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 8.

Con il parere favorevole del RELATORE e del ministro CLÒ, viene approvato l'emendamento 8.11, nella nuova formulazione.

Il senatore BERGONZI, che ha sottoscritto l'emendamento 8.1, ribadisce la necessità di fissare limiti ben precisi alla consistenza del personale che presterà servizio presso le singole Autorità. Posto ai voti, l'emendamento viene respinto.

L'emendamento 8.6, in merito al quale il senatore BERGONZI ribadisce le osservazioni formulate in ordine all'emendamento 8.1, viene respinto.

Con il parere favorevole del RELATORE, vengono poi approvati gli emendamenti 8.3 e 8.4 nella nuova formulazione.

L'emendamento 8.20 è approvato, con il parere favorevole del ministro CLÒ. Posto ai voti, è respinto l'emendamento 8.7, come pure l'emendamento 8.8 non è accolto.

Con il parere favorevole del RELATORE e del ministro CLÒ, l'emendamento 8.2 è approvato.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'articolo 8 nel suo complesso, nel testo modificato.

Si passa alla votazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 8.

I senatori DEMASI, TURINI e PONTONE dichiarano di sottoscrivere l'emendamento 8.0.1.

Il presidente CARPI informa che sull'emendamento 8.0.1 i pareri della 1ª e della 5ª Commissione sono contrari.

Dopo che il senatore DEBENEDETTI si è dichiarato contrario e il senatore LARIZZA favorevole, il predetto emendamento non è accolto dalla Commissione.

Viene quindi approvato l'articolo 9, nel testo accolto dalla Commissione in sede referente.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 10.

Dopo che l'emendamento 10.3 è stato respinto, sono approvati, con il parere favorevole del RELATORE e contrario del ministro CLÒ, il subemendamento 10.100/1 e l'emendamento 10.100.

Gli emendamenti 10.2 e 10.4 sono dichiarati preclusi.

È quindi approvato l'articolo 10, come modificato.

Si passa alla votazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 10.

Il senatore DEBENEDETTI presenta l'emendamento 10.0.2, volto a ripristinare le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 10 approvato in sede referente: posto ai voti, con il parere favorevole del RELATORE mentre il ministro CLÒ si rimette alla Commissione, esso risulta accolto.

Con il parere contrario del RELATORE e del ministro CLÒ, viene quindi approvato l'emendamento 10.0.1

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 11.

L'emendamento 11.4 viene respinto.

Il presidente CARPI informa che l'emendamento 11.6 risponde alle condizioni formulate nel parere della 1<sup>a</sup> Commissione.

In seguito all'approvazione, con il parere favorevole del ministro CLÒ, dell'emendamento 11.6, gli emendamenti 11.1, 11.2 e 11.5 risultano preclusi.

Quindi è approvato l'articolo 11, come modificato.

Si passa alla votazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 11.

L'emendamento 11.0.2 è approvato, con il parere favorevole del RELATORE e del ministro CLÒ.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 12.

Posti separatamente ai voti, con il parere favorevole del RELATORE e del ministro CLÒ, sono approvati i subemendamenti 12.2/1 e 12.2/2 e l'emendamento 12.2. Conseguentemente, sono preclusi i restanti emendamenti.

Quindi è approvato l'articolo 12, come modificato.

Si passa alla votazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 12.

Il senatore BERGONZI, che rammenta di aver sottoscritto l'emendamento 12.0.1, ribadisce la sua estrema importanza per l'assetto democratico del paese: la sua approvazione, infatti, sarebbe un chiaro segnale per il Governo in carica al fine di garantire la *par condicio* fra tutti i soggetti.

Il senatore LARIZZA, pur rilevando la sensibilità del suo Gruppo parlamentare nei confronti delle tematiche sottese all'emendamento 12.0.1, annuncia l'astensione del Gruppo progressisti-federativo al fine di consentire una rapida approvazione del disegno di legge in titolo.

Il senatore BACCARINI, nel condividere le preoccupazioni manifestate dal senatore Bergonzi, si associa alla dichiarazione di astensione del senatore Larizza.

Il senatore LOMBARDI CERRI, nel rammentare l'impegno della propria parte politica a trasformare l'emendamento in ordine del giorno, annuncia il voto contrario, richiamando altresì il Governo all'adempimento degli obblighi scaturenti dall'ordine del giorno 0/359-A/8/10, approvato nella seduta antimeridiana.

Il senatore DEMASI ribadisce le osservazioni svolte in ordine all'improponibilità dell'ordine del giorno cui ha fatto riferimento il senatore Lombardi Cerri e, pertanto, ritiene che l'emendamento 12.0.1, in quanto estraneo per materia al disegno di legge in discussione, non debba essere messo in votazione.

Il presidente CARPI ribadisce le considerazioni svolte al riguardo nella seduta antimeridiana.

La senatrice BALDELLI annuncia la sua astensione nella votazione ma dissente in ordine all'asserita non pertinenza della materia nel contesto del disegno di legge.

Posto ai voti, l'emendamento 12.0.1 è respinto e, conseguentemente, l'emendamento 12.0.2 risulta precluso.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 13.

Posti separatamente ai voti, con il parere favorevole rispettivamente del RELATORE e del ministro CLÒ, sono accolti gli emendamenti 13.1 e 13.2.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'articolo 13 nel suo complesso, nel testo modificato.

Si passa alla votazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 13.

Il relatore BIGNOLI presenta un subemendamento 13.0.1/4 che, posto ai voti, è accolto; conseguentemente sono preclusi i subemendamenti 13.0.1/1 e 13.0.1/2.

Viene posto ai voti, e quindi approvato, l'emendamento 13.0.1, come modificato.

Il senatore BERGONZI, intervenendo sull'emendamento 13.0.2, chiede che venga votato per parti separate ed annuncia il proprio voto favorevole sul comma 5.

Il relatore BIGNOLI annuncia il proprio voto contrario sul comma 4 dell'emendamento 13.0.2.

Il senatore FERRARI Karl propone una modifica dell'emendamento 13.0.2, nel senso di inserire, dopo la fine del primo periodo, le parole: «Per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate destinata alla cessione alle imprese distributrici».

Posta in votazione, dopo che il RELATORE e il ministro CLÒ hanno espresso parere contrario, la predetta proposta di modifica viene respinta.

Si procede quindi alla votazione per parti separate dell'emendamento 13.0.2; sono approvati, con successive votazioni, i commi 1, 2, 3, 4 e 5, dopo che sul comma 4 i senatori BERGONZI e TURINI hanno dichiarato il proprio voto contrario e sul comma 5 il senatore FERRARI Karl ha annunciato il proprio voto contrario, mentre il senatore BERGONZI si è espresso in senso favorevole.

L'emendamento 13.0.2, infine, viene approvato nel testo proposto dal Governo.

Con il parere favorevole del RELATORE, l'emendamento 13.0.3 è accolto e sono conseguentemente preclusi gli emendamenti 13.0.100 e 13.0.5, nonché il subemendamento 13.0.5/1.

Con il parere favorevole del RELATORE, viene infine approvato l'emendamento 13.0.4.

Quindi è approvato l'articolo 13 nel testo modificato.

Posti separatamente ai voti, il Titolo 1 è respinto, il Titolo 2 risulta accolto e il Titolo 3 viene ritirato.

Il presidente CARPI richiama l'attenzione della Commissione su alcune correzioni meramente formali e su altre modifiche di coordinamento che, ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento, appare opportuno accogliere.

La Commissione unanime conviene su tale esigenza: il relatore BAGNOLI propone che l'emendamento 10.0.2, accolto dalla Commissione come articolo aggiuntivo all'articolo 10, sia inserito come comma 3 del medesimo.

Conviene unanime la Commissione la quale, successivamente, dà mandato al Presidente di apportare le correzioni meramente formali ritenute necessarie. Conferisce infine al relatore il mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo e di richiedere l'autorizzazione per lo svolgimento della relazione orale.

Il presidente CARPI formula un caloroso ringraziamento a tutti i commissari e ai rappresentanti del Governo: il loro contributo nel corso dei lavori, infatti, ha permesso di licenziare un testo certamente utile, sia per le imprese che per gli utenti dei servizi di pubblica utilità.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

#### 119ª Seduta (notturna)

*Presidenza del Presidente  
CARPI*

*La seduta inizia alle ore 20.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**  
(A007 000, C10ª, 0026ª)

Il presidente CARPI propone che, in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori in Assemblea, l'esame degli atti del Governo, relativi agli schemi di decreto legislativo per l'attuazione di direttive comunitarie, abbia luogo nella seduta antimeridiana di domani 15 marzo, già convocata per le ore 9.

Conviene unanime la Commissione.

*La seduta termina alle ore 20,05.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 359**

**Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità**

**Art. 1.**

*Sopprimere il comma 1.*

1.6 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «della concorrenza e dell'efficienza» fino a: «di economicità», con le altre: «della qualità, dell'efficienza e della economicità nel settore dei servizi di pubblica utilità».*

1.7 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

*Al comma 1, sostituire le parole: «della concorrenza e dell'efficienza» con le altre: «dell'efficienza anche attraverso la concorrenza».*

1.1 BERGONZI

*Al comma 1, dopo la parola: «economicità» inserire le altre: «e di redditività».*

1.2 IL GOVERNO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo».*

1.3 IL GOVERNO

*Sopprimere il comma 2.*

1.4 IL GOVERNO

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Il Governo, su proposta dei Ministri competenti, che acquisiscono previamente le valutazioni dell'Autorità di settore e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, definisce gli indirizzi fondamentali per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono un parere vincolante sulla predetta proposta».

1.8

DEBENEDETTI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«2-bis. Il Governo, su proposta dei Ministri competenti, definisce gli indirizzi fondamentali per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono un parere sulla predetta proposta».

1.5 (Nuova formulazione)

DEBENEDETTI, BECCARIA

## Art 2.

*Sopprimere l'articolo.*

2.10

SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. Sono istituite le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità la prima delle quali è competente per l'energia elettrica e il gas, la seconda per le comunicazioni, la terza per i trasporti.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento uno o più disegni di legge volti a regolare, nel rispetto della normativa di cui al Titolo I della presente legge, i rapporti fra l'Autorità per i trasporti ed il Ministero dei trasporti e della navigazione nonché fra l'Autorità per le comunicazioni, nel cui ambito di competenza sono compresi i servizi postali, le telecomunicazioni, la radiodifusione sonora e televisiva, la distribuzione dei programmi televisivi via etere, via cavo e via satellite, e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Tali disegni di legge sono intesi altresì a disciplinare i singoli comparti sulla base nella normativa comunitaria vigente.

3. L'Autorità per i trasporti e l'Autorità per le comunicazioni entrano in funzione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle norme di cui al comma 2».

2.8 (Nuova formulazione)

BALDELLI, BACCARINI, ROGNONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. Sono istituite le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità rispettivamente per:

- a) l'energia elettrica ed il gas, limitatamente al trasporto e alla grande distribuzione;
- b) le telecomunicazioni;
- c) i trasporti».

2.11

COVIELLO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. Sono istituite le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, la prima delle quali è competente per l'energia, l'acqua e il gas la seconda per i trasporti, disciplinate ai sensi del Titolo II.

2. È istituita l'Autorità per le comunicazioni, competente per le telecomunicazioni, per la distribuzione dei programmi televisivi via cavo e via satellite, per la radiodiffusione sonora e televisiva, disciplinata ai sensi del Titolo III».

2.7

PEDRAZZINI, ROGNONI, BACCARINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. I servizi di pubblica utilità a rete quali l'energia elettrica e il gas, l'acqua, i trasporti, le comunicazioni, sono regolati da apposite autorità ai sensi della presente legge. In sede di prima applicazione è istituita l'autorità per l'energia elettrica ed il gas.

2. Le autorità per l'acqua, per i trasporti e quella per le comunicazioni, competente per le telecomunicazioni e servizi postali, la radiodiffusione sonora e televisiva e la distribuzione dei programmi televisivi via cavo e via satellite, sono istituite sulla base dei principi della presente legge e di disposizioni integrative volte a regolare i rapporti rispettivamente con il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero dei trasporti e della navigazione e con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e a disciplinare i comparti sulla base della normativa comunitaria vigente; il Governo predispone e invia al Parlamento i relativi disegni di legge ovvero gli atti normativi secondari entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.12

ROGNONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. Sono istituite le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità a carattere nazionale, la prima delle quali è competente per l'energia elettrica, la seconda per il gas, la terza per le telecomunicazioni, la quarta per i trasporti».

2.5

FERRARI Karl, DUJANY, RIZ, LOMBARDI-CERRI, FABRIS, ARMANI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Sono istituite le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità competenti rispettivamente per a) l'energia e il gas, b) le telecomunicazioni, la radiodiffusione, la televisione e i servizi postali, c) i trasporti, d) l'acqua.

2. Sono fatte salve le autonomie territoriali costituzionalmente garantite, nonché le disposizioni di cui alla legge n. 36 del 1994.

2.1 BALDELLI

*Al comma 1, sopprimere la parola: «, l'acqua».*

2.2 TURINI, PONTONE, SQUITIERI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «, l'acqua».*

2.9 D'ALI

*Al comma 1, sostituire le parole: «, l'acqua», con l'altra: «elettrica».*

2.3 IL GOVERNO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e i servizi postali».*

2.6 CAMO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la quarta per l'acqua».*

2.4 IL GOVERNO

### **Art. 3.**

*Sopprimere il comma 1.*

3.11 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le Autorità operano sulla base degli indirizzi emanati dalle competenti Commissioni parlamentari; esse sono preposte al controllo e alla vigilanza dei settori di competenza.

3.14 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «e la loro attività» fino alla fine del comma con le altre: «di propria competenza».*

3.1 IL GOVERNO

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «e la loro attività» fino alla fine del comma».*

3.12 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, termine entro il quale tutte le privatizzazioni di imprese dei settori vengono sospese».*

3.13 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

*Sopprimere il comma 2.*

3.15 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le Autorità di cui all'articolo 2, in quanto autorità nazionali competenti per la regolazione, il controllo e la vigilanza, prestano consulenza al Governo nelle materie di propria competenza anche ai fini della definizione, del recepimento e della attuazione della normativa comunitaria».

3.2 (Nuova formulazione) IL GOVERNO

*Sostituire il primo periodo del comma 2, con le seguenti parole: «Le Autorità,»*

3.50 IL RELATORE

*Sopprimere il comma 3.*

3.3

IL GOVERNO

*Sopprimere il comma 3.*

3.16

SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

*Sopprimere il comma 4.*

3.17

SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Ciascuna delle Autorità di cui all'articolo 2 è organo collegiale costituito dal Presidente, da un comitato di Presidenza di 8 membri e da una consulta composta da 40 membri. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente. Il comitato di Presidenza è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente previo parere favorevole espresso a maggioranza qualificata dei due terzi dalle competenti Commissioni parlamentari. La consulta è nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente sulla base di una rosa di nomi espressi in loro rappresentanza dalle associazioni degli enti locali e dalle associazioni degli utenti».

3.18

SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «ministro competente» con le altre: «Presidente del Consiglio».*

3.9

PAPPALARDO, LARIZZA, MICELE

*All'emendamento 3.4 sostituire la parola: «semplice» con l'altra: «assoluta».*

3.4/1

IL RELATORE

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In sede di prima attuazione della presente legge le Commissioni parlamentari si pronunciano entro 30 giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza semplice».*

3.4

IL GOVERNO

*Sopprimere il comma 5.*

3.19 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

*Al comma 5 sostituire la parola: «l'Autorità» con le seguenti: «di ciascuna Autorità».*

3.60 IL RELATORE

*Al comma 5, alla fine del secondo periodo aggiungere le seguenti parole: «di competenza della medesima Autorità».*

3.70 IL RELATORE

*Al comma 5, nel primo periodo, sostituire la parola: «sette» con l'altra: «tre», e nel secondo periodo, dopo le parole: «di consulenza» inserire le seguenti: «diretta o indiretta».*

3.20 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

*Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «riconosciuta» inserire la seguente: «indipendenza».*

3.5 IL GOVERNO

*Sopprimere il comma 6.*

3.21 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

*Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «cinque» con l'altra: «dieci».*

3.22 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

*Al comma 6, sostituire le parole: «l'impresa he abbia violato tale divieto è punita, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con una sanzione», con le altre: «all'impresa che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa» e sopprimere, dopo la parola «reiterato», la parola «con».*

3.36 IL RELATORE

*Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «all'ingrosso» con le altre: «al consumo».*

3.6

IL GOVERNO

*Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «prezzi all'ingrosso» con le altre: «prezzi al consumo».*

3.10

PAPPALARO, LARIZZA, MICELE

*Al comma 7, sostituire le parole «agli organi di vertice» le seguenti: «all'organo collegiale».*

3.35

IL RELATORE

*Sopprimere il comma 7.*

3.23

SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

*Al comma 7, premettere le parole: «I componenti e».*

3.7

IL GOVERNO

*Sopprimere il comma 8.*

3.24

SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

*Al comma 8, sopprimere le parole: «Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il».*

3.8

IL GOVERNO

*Al comma 8, in fine, aggiungere, le seguenti parole: «e non possono essere cumulabili con ogni altro emolumento».*

3.25

SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

**Art. 4.**

*Sopprimere l'articolo.*

4.100 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

*Sopprimere il comma 1.*

4.38 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

*Al comma 1, dopo la parola: «Autorità» inserire le seguenti: «nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1».*

4.7 IL GOVERNO

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

4.1 BERGONZI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) individua i servizi da assoggettare a regime di concessione e di autorizzazione nei limiti delle leggi esistenti e propone al Governo le modifiche in relazione alle dinamiche tecnologiche, alle condizioni di mercato ed all'evoluzione delle normative comunitarie».

4.57 PAPPALARDO, MICELE, LARIZZA, PREVOSTO

*La lettera a) del comma 1, dell'articolo 4, è sostituita dalla seguente:*

«a) «Formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento sui servizi da assoggettare a regime di concessione e di autorizzazione e sulle relative forme di mercato».

4.8 (Nuova formulazione) IL GOVERNO

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «individua» con le altre: «propone ai Ministri competenti».*

4.39 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei limiti delle leggi esistenti, proponendo al Governo le modifiche normative necessarie in relazione alle dinamiche tecnologiche, alle condizioni di mercato ed all'evoluzione delle normative comunitarie.*

4.35

PAPPALARDO, LARIZZA, MICELE

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

4.40

SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) determina le condizioni di accesso comunque stabilite, nel rispetto dei principi di concorrenza, anche al fine di prevedere l'obbligo per le imprese di prestare il servizio con continuità, in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;».*

4.2

CHERCHI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*«b) propone ai Ministri ed alle istituzioni preposte le eventuali variazioni delle clausole in essere delle concessioni, delle convenzioni, delle autorizzazioni e dei contratti di programma per le finalità di cui all'articolo 1, con particolare riferimento alla struttura esistente delle tariffe dei servizi di propria competenza, prima di procedere all'applicazione delle norme di cui al successivo articolo 5, comma 2, nel rispetto nei principi di concorrenza, anche al fine di prevedere, eventualmente, l'obbligo per le imprese di prestare il servizio con continuità, in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti».*

4.58

MICELE, PAPPALARDO, LARIZZA, PREVOSTO

*Sostituire le parole: «eventuali variazioni degli» con la seguente: «gli».*

4.9/1

DEBENEDETTI

*All'emendamento 4.9, sostituire le parole: «nonchè delle» con le seguenti: «e determina le».*

4.9/2            CHERCHI, DEBENEDETTI, LOMBARDI-CERRI, BACCARINI, CANGELOSI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «determina, sentiti i Ministeri competenti, i contenuti dei singoli atti di concessione e di autorizzazione nonché le» con le seguenti: «propone ai Ministri competenti eventuali variazioni degli schemi dei singoli atti di concessione e di autorizzazione, delle convenzioni e dei contratti di programma nonché delle».*

4.9 (Nuova formulazione)

IL GOVERNO

*Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «determina, sentiti i» con le altre: «propone ai».*

4.41            SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «Ministri competenti», con le altre: «Ministeri e le istituzioni preposte nei relativi settori».*

4.36

PAPPALARDO, LARIZZA, MICELE

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, nel rispetto dei principi di concorrenza», e la seguente: «, eventualmente», e la seguente: «ragionevoli».*

4.42

SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; i Ministri competenti sono tenuti a trasmettere gli schemi previsti dalla presente lettera alle rispettive Autorità.».*

4.10

IL GOVERNO

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

4.43

SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il primo periodo.*

4.34

PAPPALARDO

*All'emendamento 4.11, prima delle parole: «propone la modifica» inserire le seguenti: «determina le modalità tecniche di redazione dei bilanci da parte dei soggetti che svolgono i servizi e».*

4.11/1

DEBENEDETTI

*Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: «determina le modalità tecniche di redazione dei bilanci da parte dei soggetti che svolgono i servizi; modifica le clausole delle autorizzazioni e le condizioni tecniche» con le altre: «propone la modifica delle clausole delle concessioni e delle convenzioni, ivi comprese quelle relative all'esercizio in esclusiva, delle autorizzazioni, dei contratti di programma in essere e delle condizioni».*

4.11

IL GOVERNO

*Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole: «autorizzazioni e le».*

4.3

BALDELLI

*Al comma 1, alla fine della lettera c), inserire il seguente periodo:*

*«definendo altresì le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti, ove previsti;».*

4.12 (Nuova formulazione)

IL GOVERNO

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente lettera:*

*«c-bis) definisce le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti».*

4.37

PAPPALARDO, LARIZZA

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

4.44

SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*«d) determina e aggiorna le tariffe sulla base di metodi, di criteri e di parametri di riferimento, anche differenziati per fattispecie, tali da*

assicurare l'efficienza del servizio su tutto il territorio nazionale, migliorare le qualità del servizio, stimolare l'incremento della produttività con effetti economici parzialmente riservati a beneficio dell'utente, favorire la competitività fra i gestori di un identico servizio anche con riguardo alle condizioni di accesso alle reti, assicurare la redditività degli investimenti e il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo o onere improprio».

4.4

BALDELLI

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «stabilisce» fino a: «i parametri» con le seguenti: «adotta, unitamente ad altri criteri di analisi e valutazione, il metodo del price-cap inteso quale deliberazione e aggiornamento, in relazione alle variazioni del costo dei fattori e dei riferimenti agli obiettivi di produttività fissati per un periodo almeno triennale, anche ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dei parametri».*

4.61

DEBENEDETTI

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «in relazione all'andamento del mercato, anche ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».*

4.13

IL GOVERNO

*Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «parametri» inserire le seguenti: «e gli altri elementi».*

4.14

IL GOVERNO

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «e i corrispettivi dei servizi» con le altre: «di cui all'art. 5».*

4.15

IL GOVERNO

*All'articolo 4, comma 1, lettera d), aggiungere le parole: «approva altresì le tariffe proposte dagli esercenti il pubblico servizio in base ai criteri di cui alla presente lettera e); qualora la pronuncia non intervenga nel termine di novanta giorni dal ricevimento della proposta, le tariffe si intendono approvate;».*

4.16

IL GOVERNO

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

4.45 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

*Al comma 1, lettera e), premettere la seguente frase:*

«e) propone ai Ministri ed alle altre istituzioni preposte, modifiche della struttura esistente delle tariffe dei servizi di propria competenza, prima di procedere all'applicazione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 5 della presente legge; al termine del primo periodo di applicazione del metodo del *price-cap* ove lo ritenga opportuno, ridefinisce la struttura delle tariffe, tenendo presente una equilibrata distribuzione dei costi tra le diverse classi di utenza».

4.59 PAPPALARDO, MICELE, LARIZZA, PREVOSTO

*Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «separazione contabile» aggiungere le seguenti: «amministrativa e gestionale».*

4.17/1 PAPPALARDO, MICELE, LARIZZA, PREVOSTO

*Sopprimere le parole: «, tra l'altro,».*

4.17/2 PAPPALARDO

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «determina i costi delle singole prestazioni, procedendo alla» con le altre: «emana direttive per la separazione contabile e amministrativa, elabora proposte per la separazione gestionale e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la».*

4.17 (Nuova formulazione) IL GOVERNO

*Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «utenza» inserire le seguenti: «evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalla convenzione».*

4.18 IL GOVERNO

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

4.46 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

4.47 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «la produzione e».*

4.19 IL GOVERNO

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «da garantire all'utente,» inserire le seguenti: «sentiti gli esercenti e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, ».*

4.20 (Nuova formulazione) IL GOVERNO

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «settore,» con le seguenti: «settore e».*

4.100 IL RELATORE

*Al comma 1, alla lettera g) sopprimere le parole: « , zone geografiche».*

4.48 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

4.49 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

*Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: « , anche normative,».*

4.21 IL GOVERNO

*Al comma 1, lettera h) sopprimere le parole: « , anche normative, ».*

4.50 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

4.51 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

*Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «pubblicizza le» con le altre: «pubblicizza e diffonde la conoscenza delle».*

4.22

IL GOVERNO

*Al comma 1, alla lettera i) sopprimere le parole: «, la concorrenzialità dell'offerta».*

4.52

SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

*Al comma 1, sopprimere la lettera l).*

4.53

SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «modifiche all'esercizio» con le altre: «modifiche alle modalità di esercizio».*

4.23

IL GOVERNO

*Al comma 1, lettera l), sostituire la parola: «contratti» con l'altra: «regolamenti».*

4.24

IL GOVERNO

*Al comma 1, sopprimere la lettera m).*

4.25

IL GOVERNO

*Al comma 1, sopprimere la lettera n).*

4.54

SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

*Al comma 1, sopprimere la lettera o).*

4.125

BERGONZI

*Al comma 1, lettera o), dopo le parole: «propone al Ministro» aggiungere le seguenti: «e alle istituzioni preposte».*

4.26/1

PAPPALARDO, MICELE, LARIZZA, PREVOSTO

*Sostituire le seguenti parole: «revoca o la sospensione» con le altre: «la sospensione o decadenza».*

4.26/2 (Nuova formulazione)

DEBENEDETTI

*Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:*

«o) propone al ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione per i casi in cui tali provvedimenti siano consentiti dall'ordinamento».

4.26

IL GOVERNO

*Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: «revoca la», con le seguenti: «propone la revoca della».*

4.5

BALDELLI

*Al comma 1, sopprimere la lettera p).*

4.55

SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

*Al comma 1, lettera p), dopo la parola: «direttiva» inserire le seguenti: «sui principi dell'erogazione dei servizi pubblici».*

4.27

IL GOVERNO

*Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: «una carta» con le altre: «un regolamento».*

4.28

IL GOVERNO

*Al comma 1, lettera p), sopprimere la parola: «pubblico».*

4.29

IL GOVERNO

*Al comma 1, sopprimere la lettera q).*

4.30

IL GOVERNO

*Al comma 1, lettera q), sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «d'intesa con».*

4.59

DEBENEDETTI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il Ministro può disattendere le proposte di cui alle precedenti lettere b), c), o) con provvedimento motivato entro il termine di 30 giorni, prorogabili fino a 120 giorni in relazione alla complessità della proposta; decorso inutilmente il termine le proposte si intendono accolte».

4.31

IL GOVERNO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il Ministro competente può respingere le proposte di cui alle lettere b), c), e o) del comma 1, chiedendo all'Autorità una nuova proposta e indicando esplicitamente i principi e i criteri previsti dalla presente legge ai quali attenersi. Ove la seconda proposta dell'Autorità non sia accolta dal Ministro egli può proporre al Consiglio dei Ministri, esclusivamente per gravi e rilevanti motivi di utilità generale, di decidere in difformità».

4.60

DEBENEDETTI

*Sopprimere il comma 2.*

4.56

SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

*All'emendamento 4.32 sostituire le parole: «costituzionalmente garantite» con l'altra: «attribuite».*

4.32/1

FERRARI Karl

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 7, comma 2, il Ministro competente continua ad esercitare le funzioni in precedenza attribuitegli dalla normativa in vigore. A ciascuna Autorità sono trasferite tutte le funzioni amministrative esercitate da organi statali e dagli altri organi pubblici, anche a ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel

settore spettanti al Governo e le competenze costituzionalmente garantite alle autonomie territoriali».

4.32 (Nuova formulazione)

IL GOVERNO

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e concernenti le funzioni attribuite dalla presente legge alle stesse Autorità».*

4.6

BALDELLI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. Nelle province autonome di Trento e Bolzano si applicano gli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e le relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235».

4.33

FERRARI Karl, RIZ, ARMANI, BOSO, DEGAUDENZ

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2-bis. Nella regione Valle d'Aosta si applicano le norme contenute negli articoli 7, 8, 9 e 10 dello statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4».

4.105

DUJANY, FERRARI KARL, ARMANI

#### Art. 5.

*Al comma 1, sostituire le parole: «i prezzi massimi unitari dei servizi» con le altre: «i prezzi unitari dei servizi e delle forniture».*

5.1/1

PAPPALARDO, MICELE, LARIZZA, PREVOSTO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5.

1. Ai fini della presente legge si intendono per tariffe i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte.

2. Salvo quanto previsto all'articolo 13-ter e unitamente ad altri criteri di analisi e valutazione, i parametri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) per la determinazione della tariffa con il metodo del *price-cap*, inteso come limite massimo delle variazioni di prezzo vincolato per un periodo pluriennale, sono i seguenti:

a) tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT, da aggiornare ogni anno;

b) obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo almeno triennale.

3. Ai fini di cui al comma 2, si fa altresì riferimento ai seguenti elementi:

a) recupero di qualità del servizio rispetto a *standard* predefiniti per un periodo almeno triennale;

b) costi derivanti da eventi eccezionali, da mutamenti nel quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale».

5.1 (Nuova formulazione)

IL GOVERNO

*Al comma 2, sostituire la parola: «percepite» con la seguente: «praticate».*

5.7

DEBENEDETTI

*Sopprimere il comma 3.*

5.6

SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI,  
DIONISI

*Al comma 3, sopprimere le parole da: «, alla reintegrazione» fino alla fine del comma.*

5.3

PAPPALARDO

*Al comma 3, sopprimere le parole da: «alla reintegrazione degli oneri» a: «chiusura definitiva di centrali nucleari.».*

5.10

SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI,  
DIONISI

*Sopprimere il comma 4.*

5.8 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI,  
DIONISI

*Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il provvedimento CIP n.6 del 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.109 del 12 maggio 1992, e successive integrazioni e modificazioni conserva la sua efficacia per i soggetti le cui proposte relative alla installazione degli impianti di produzione dell'energia elettrica per mezzo di fonti rinnovabili e assimilate siano state approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro la data del 31 gennaio 1995. Conservano altresì efficacia le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994. I nuovi impianti di produzione di energia elettrica, compresi gli impianti alimentati da fonti assimilate a quelle rinnovabili ed escluso quelle rinnovabili, sono assegnati ai soggetti interessati mediante il ricorso a procedure competitive».*

5.2 CHERCHI, PAPPALARDO

*Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «e assimilate».*

5.4 FERRARI Karl, DUJANY, RIZ, LOMBARDI-CERRI,  
FABRIS, ARMANI

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per gli impianti di produzione dell'energia elettrica per mezzo di fonti cosiddette assimilate alle rinnovabili il provvedimento sopraindicato conserva la sua efficacia solo nel caso in cui le relative proposte siano state presentate entro la data di entrata in vigore della presente legge».*

5.5 (Nuova formulazione) FERRARI Karl, DUJANY, RIZ, LOMBARDI-  
CERRI, FABRIS, ARMANI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*«4-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede con decreto a ridefinire il livello e la struttura delle diverse tariffe in modo da allinearle gradualmente secondo modalità prestabilite ai costi complessivi relativi alle differenti tipologie di utenza».*

5.9 FERRARI Karl, RIZ, DUJANY, LOMBARDI-  
CERRI, FABRIS, ARMANI

**Art. 6.**

*Premettere il seguente comma:*

«01. Ogni autorità ha l'obbligo, tramite i propri funzionari, di vigilare con continuità sulla formazione e determinazione dei costi di produzione e di esercizio, nonché sulla qualità del servizio, al fine di valutarne la loro congruenza con le tariffe. Il funzionario che si sottrae a questo obbligo è perseguibile d'ufficio. Per lo svolgimento delle proprie funzioni ogni Autorità si avvale, ove lo ritenga necessario, degli stessi poteri attribuiti all'Autorità per la tutela del mercato e della concorrenza».

6.8

PAPPALARDO, LARIZZA

*Sopprimere il comma 1.*

6.9

SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI,  
DIONISI

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «contratti» con l'altra: «regolamenti».*

6.1

IL GOVERNO

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «fino al 3 per cento» con le altre: «fino al 5 per cento».*

6.2

IL GOVERNO

*Sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «7 per cento».*

6.12

DEBENEDETTI

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «300 milioni» con le altre: «500 milioni».*

6.3

IL GOVERNO

*Dopo la parola: «sospensione» inserire le seguenti. «o la decadenza».*

6.13

DEBENEDETTI

*Al comma 1, lettera c), infine sostituire le parole: «ovvero la sospensione» con le altre: «ovvero proporre la sospensione».*

6.4

IL GOVERNO

*Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «revoca» con la parola: «decadenza».*

6.11

IL GOVERNO

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a tale proposta si applica l'articolo 4, comma 1-bis;».*

6.5

IL GOVERNO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. L'autorità convoca ogni sei mesi le associazioni rappresentanti degli utenti e dei consumatori e definisce forme di accesso dei rappresentanti dell'utenza agli Atti ed alle decisioni dell'Autorità; l'Autorità è tenuta a fornire i dati richiesti da parte delle imprese, delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni».

6.7

PAPPALARDO, LARIZZA, MICELE

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. I ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti amministrativi adottati dalle Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva, estesa al merito del giudice amministrativo. Essi devono essere inderogabilmente proposti davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma».

6.6 (Nuova formulazione)

IL GOVERNO

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. L'Autorità comunque investita può disporre provvedimenti temporanei diretti a stabilire la continuità dell'erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio».

6.10

SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI,  
DIONISI

**Art. 7.**

*Al comma 1, sostituire la parola: «L'Autorità» con le seguenti: «Ogni Autorità»*

7.7

IL RELATORE

*Al comma 2, dopo le parole: «Le autorità, con propri regolamenti, deliberano le norme concernenti la propria organizzazione», aggiungere le seguenti: «centrale e territoriale nel rispetto del principio del maggior decentramento possibile in relazione all'efficacia dei controlli tecnici ed amministrativi».*

7.5

CANGELOSI

*Al comma 2, sostituire le parole: «per la Banca d'Italia» con le altre: «dal Ministro per la funzione pubblica».*

7.4

SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI,  
DIONISI

*Al comma 2, sostituire le parole: «per la Banca d'Italia» con le altre: «per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato».*

7.2

IL GOVERNO

*Sopprimere il comma 3.*

7.1

BALDELLI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Le forme di pubblicità speciale di atti e procedimenti previste dalla presente legge sono assicurate attraverso un apposito bollettino quindicinale pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, nel quale i provvedimenti delle Autorità sono riportati entro venti giorni dalla adozione, nel rispetto della riservatezza di persone, gruppi e imprese. In nessun caso le forme di pubblicità speciale di atti e procedimenti di cui alla presente legge si sostituiscono alle altre forme di pubblicità previste dalla legislazione vigente».*

7.3

IL GOVERNO

**Art. 8.**

*Al comma 1, dopo la parola: «Ministri», inserire le seguenti: «su proposta di ciascuna Autorità».*

8.11 (Nuova formulazione)

DEBENEDETTI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Nei limiti compatibili con le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 della presente legge, ciascuna Autorità provvede all'assunzione del personale necessario per lo svolgimento delle rispettive funzioni. In nessun caso il personale assunto può superare le 80 unità».

8.1

BERGONZI

*Sostituire le parole: «che non può eccedere le 80 unità» con le altre: «nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».*

8.9

CANGELOSI

*Al comma 1, sostituire la parola: «80» con l'altra «40».*

8.6

SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI,  
DIONISI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, aggiungere, le seguenti parole: «in relazione alle attribuzioni ad essa conferita».*

8.3

IL GOVERNO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purchè in possesso di adeguati requisiti di professionalità ed esperienza».*

8.4 (Nuova formulazione)

IL GOVERNO

*Al comma 2, dopo le parole: «a seguito del riordino delle funzioni previste dall'articolo 11.» aggiungere le altre: «Per l'Autorità relativa alle telecomunicazioni ed i servizi postali, il personale in sede di prima*

applicazione dovrà essere quello di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 71, articolo 6, comma 2, punti b), f), g) addetto al controllo delle concessioni delle telecomunicazioni e proveniente dalla disciolta Azienda di Stato per i servizi telefonici ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 58».

8.10

CANGELOSI

*Al comma 3, sostituire la parola: «L'Autorità» con le seguenti: «Ciascuna Autorità».*

8.20

IL RELATORE

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «di 40 unità per ciascuna» con le altre: «non superiore ad un quinto della pianta organica di ciascuna unità».*

8.7

SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI,  
DIONISI

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «di 40 unità per ciascuna» con le altre: «non superiore ad un terzo della pianta organica di ciascuna Autorità».*

8.5

IL GOVERNO

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

8.8

SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*«4-bis. Alle Autorità di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni».*

8.2

BALDELLI

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8, commi 3 e 4, si applicano all'Autorità per l'informazione nella pubblica amministrazione».

8.0.1 CURTO, DEMASI, TURINI, PONTONE

**Art. 9.**

*Sopprimere l'articolo.*

9.1 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI,  
DIONISI

**Art. 10.**

*Sopprimere l'articolo.*

10.3 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI,  
DIONISI

*All'emendamento 10.100, capoverso 2-bis, aggiungere il seguente periodo: «Ad obbligo analogo è tenuta l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nei confronti dell'Autorità di cui alla presente legge».*

10.100/1 MICELE, PAPPALARDO, LARIZZA, PREVOSTO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 non si applicano alle imprese che esercitano la gestione di servizi di interesse economico

generale limitatamente agli aspetti espressamente regolamentati dalla competente Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”.

2. Ciascuna Autorità, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni rappresentative degli utenti o dei consumatori, ferma restando l'integrale applicazione delle disposizioni previste dalla presente legge, ha anche l'obbligo di comunicare i predetti elementi all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ove essi configurino l'esistenza di potenziali infrazioni agli obblighi e ai divieti disciplinati dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

10.100

BALDELLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10. - (Normativa sulla concorrenza). - 1. L'Autorità, con riferimento agli atti ed ai comportamenti delle imprese operanti nei settori sottoposti al suo controllo, segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazioni delle disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287, salvo che tali atti e comportamenti non risultino espressamente disciplinati dall'Autorità di cui alla presente legge».

10.2

IL GOVERNO

*Al comma 2, dopo le parole: «parere obbligatorio», inserire le seguenti: «, entro trenta giorni».*

10.4

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

1. Per le materie attinenti alla tutela della concorrenza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, esprime parere obbligatorio alle amministrazioni pubbliche competenti in ordine alla definizione delle concessioni, dei contratti di servizio e degli altri strumenti di regolazione dell'esercizio dei servizi nazionali di pubblica utilità a rete».

10.0.2

DEBENEDETTI

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

1. I conflitti di attribuzione tra le Autorità di cui all'articolo 2 sono decisi in via definitiva dal Presidente del Consiglio dei ministri».

10.0.1

MACERATINI, ZACCAGNA, TURINI, DEMASI

**Art. 11.**

*Sopprimere l'articolo.*

11.4

SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI,  
DIONISI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 11. - (*Trasferimento di competenze, soppressione e riordino di uffici*). - 1. Al fine di evitare duplicazioni organizzative e funzionali sono emanati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti volti a trasferire competenze non espressamente attribuite alle Autorità della presente legge, nonchè a riordinare gli uffici e le piante organiche delle amministrazioni pubbliche interessate dall'applicazione della presente legge e cessare le competenze esercitate in materia dal comitato interministeriale per la programmazione economica.

2. I regolamenti di cui al comma 1 prevedono altresì, ove necessario, la soppressione degli uffici delle amministrazioni pubbliche interessate dall'applicazione della presente legge.

3. Con effetto dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono conseguentemente abrogate le disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti gli uffici soppressi o sottoposti al riordino. I regolamenti indicano le disposizioni abrogate ai sensi del precedente periodo».

11.6

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «Autorità; cessano» con le altre: «Autorità e cessano».*

11.1

IL GOVERNO

*Al comma 1, dopo le parole: «esercitate in materia» inserire la seguente: «tariffaria».*

11.3

PAPPALARDO, LARIZZA, MICELE

*Al comma 2, sostituire le parole: «al conseguente riordino» con le altre: «al riordino».*

11.2

IL GOVERNO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

11.5

DEBENEDETTI

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

«Art. 11-bis.

1. Al primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica, 18 marzo 1965, n. 342, dopo le parole: "diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica" sono inserite le seguenti: "e dalle imprese elettriche degli enti locali"».

11.0.1

PERIN, TURINI, LOMBARDI-CERRI, FERRARI  
Karl, WILDE, COVIELLO, LARIZZA

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

«Art. 11-bis.

(Attività elettriche)

1. Le attività elettriche già esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali restano affidate in concessione da parte del Ministro competente. I rapporti tra le imprese di cui al presente comma e l'ENEL spa restano regolati da convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 21 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

2. Resta in vigore l'articolo 20, comma 1, della legge 29 maggio 1982, n. 308.».

11.0.2

FERRARI Karl, RIZ, DUJANY, LOMBARDI  
CERRI, COVIELLO

**Art. 12.**

*All'emendamento 12.2, comma 1 sopprimere, al termine, la seguente frase: «nonchè la specificazione dei criteri e delle modalità per la determinazione delle tariffe».*

12.2/1

MICELE, PAPPALARDO, LARIZZA, PREVOSTO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, i quali definiscano almeno:*

- a) la specificazione degli obiettivi generali nella gestione del servizio;*
- b) gli obblighi reciproci relativi allo svolgimento del servizio;*
- c) le procedure di controllo e le sanzioni in caso di inadempimento del contratto;*
- d) le modalità e le procedure di indennizzo automatico».*

12.2/2

MICELE, PAPPALARDO, LARIZZA, PREVOSTO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 12.**

*(Concessione, convenzione, contratto di programma e regolamento di servizio)*

1. Le concessioni, conferite nei settori disciplinati dalla presente legge, la cui durata non può essere superiore ad anni quaranta, hanno carattere naturalmente oneroso, con le eccezioni previste dalla vigente normativa; esse indicano, altresì, gli obiettivi generali da realizzare nello svolgimento dei servizi nonché la specificazione dei criteri e delle modalità per la determinazione delle tariffe.

2. L'esercizio dei servizi in concessione è disciplinato da convenzioni ed eventuali contratti di programma stipulati tra l'amministrazione concedente e il gestore del servizio.

3. La convenzione impegna il gestore a predisporre un regolamento di servizio nel rispetto dei principi di cui alla presente legge.

4. Le determinazioni delle Autorità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio».

12.2

IL GOVERNO

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Le relative concessioni» inserire le seguenti: «, assentite, modificate e revocate dai soggetti previsti dalla legge, hanno una durata non superiore ad anni quaranta,».*

12.1

BALDELLI

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «le relative concessioni» inserire le seguenti: «, la cui durata non può essere superiore ad anni 40» e sostituire la parola: «hanno» con la seguente: «possono avere».*

12.5

PAPPALARDO, LARIZZA, MICELE

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di servizi eserciti direttamente dai comuni o loro imprese o da questi dati in concessione a terzi il Ministro competente e l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, in rappresentanza degli Enti locali titolari dei servizi stessi, provvedono a stipulare con i soggetti esercenti o con le associazioni di categoria che li rappresentano schemi di regolamento-tipo per l'esercizio dei servizi stessi».*

12.3

FERRARI Karl, RIZ, LOMBARDI CERRI, FABRIS, ARMANI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Le risorse ricavate dagli oneri delle concessioni debbono essere utilizzate:*

- a) per l'abbattimento del costo della fornitura ai cittadini indigenti;*
- b) per il finanziamento della ricerca della innovazione tecnologica».*

12.6

SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

*Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: «L'esercizio dei servizi in concessione è disciplinato da convenzioni ed eventuali contratti di programma stipulati tra l'Amministrazione concedente ed il gestore del servizio e che definiscono almeno:».*

12.4

PAPPALARDO, LARIZZA, MICELE

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Recepimento della sentenza della  
Corte Costituzionale n. 420 del 1994)*

1. Al comma 4 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole «sia la radiodiffusione televisiva che sonora» sono sostituite con le parole «la radiodiffusione sonora».

2. Ad un medesimo soggetto privato o a soggetti privati controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari in concessione, non può essere rilasciata più di una concessione riguardante la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il titolare o i titolari di concessioni riguardanti le radiodiffusioni televisive in ambito nazionale adeguano, se difformi, le rispettive situazioni a quanto imposto dal precedente comma 2; trascorso inutilmente tale termine, nei successivi 10 giorni il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dispone la revoca delle concessioni eccedenti il limite di cui al presente comma 2.

4. Sono abrogate le norme di legge in contrasto con le disposizioni del presente articolo».

12.0.1

BERGONZI

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Adeguamento delle normative sulle telecomunicazioni  
e i trasporti alla disciplina costituzionale e comunitaria)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con ulteriori disposizioni di legge saranno disciplinati i profili relativi all'adeguamento della legislazione statale alla vigente disciplina comunitaria per i settori delle telecomunicazioni e dei trasporti.

2. Al comma 4 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223 le parole: "sia la radiodiffusione televisiva che sonora", sono sostituite con le seguenti: "la radiodiffusione sonora". Dopo lo stesso comma sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Dalla data di approvazione della presente legge ciascun soggetto privato può essere concessionario, in ambito nazionale, soltanto di una rete riguardante la radiodiffusione televisiva prevista dal piano di assegnazione televisiva. Il concessionario non può essere, direttamente o indirettamente, collegato con o controllato da altri titolari di concessione. Ai fini della interpretazione della nozione di controllo si applica anche quanto disposto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4-ter. Al fine di tutelare i legittimi interessi dei lavoratori dipendenti dalle società concessionari di più reti televisive, entro e non oltre quindici giorni dalla data di approvazione dellapresente legge, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione, ad eccezione di quelli attinenti al trasferimento della proprietà societaria, sono conferiti, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, a un commissario nominato dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Al termine della gestione commissariale e, comunque, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa ogni attività condotta in violazione di quanto previsto dal comma 4-bis".

12.02 LOMBARDI CERRI, WILDE, PERIN, STEFANI,  
COPERCINI

### Art. 13.

*Al comma 3, sostituire le parole: «pari allo 0,5 per mille dei corrispettivi di servizio percepiti nell'ultimo esercizio sociale o finanziario» con le altre: «non superiore all'1 per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio».*

13.1 IL GOVERNO

*Al comma 3 sostituire le parole da: «con proprio decreto» ad «artigianato» con le seguenti: «con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del tesoro».*

13.2 IL RELATORE

### Art. 13-bis.

*All'emendamento 13.0.1, al comma 1, sostituire le parole: «alla fornitura di:» con le seguenti: «a) alla produzione e fornitura di».*

13.0.1/1 MICELE, PAPPALARDO, LARIZZA, PREVOSTO

*All'emendamento 13.0.01, al comma 1, lettera b), aggiungere all'inizio la seguente frase: «alla fornitura di».*

13.0.1/2 MICELE, PAPPALARDO, LARIZZA, PREVOSTO

All'emendamento 13.0.1, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) «Gas tramite reti di trasporto e di distribuzione».

13.0.1/3

FERRARI Karl, STEFANO, PERIN, LOMBARDI  
CERRI, COVIELLO, WILDE, BECCARIA, BAL-  
DELLI

All'emendamento 13.0.1, sostituire il comma 1 con il seguente:

«L'Autorità per l'energia elettrica e il gas esercita le proprie funzioni facendo salve le competenze costituzionalmente garantite alle autonomie territoriali».

13.0.1/4

IL RELATORE

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Autorità per l'energia elettrica e il gas)

1. L'autorità per l'energia elettrica e il gas è competente per i servizi relativi alla fornitura di:

a) energia elettrica tramite reti di trasporto e distribuzione, gestite sia in regime di riserva legale, sia dalle imprese elettriche minori escluse dai trasferimenti all'ENEL, nonché dalle imprese elettriche degli enti locali e loro aventi causa;

b) gas tramite reti di trasporto e di distribuzione e tramite reti urbane gestite direttamente dai comuni o loro aziende speciali o società o date in concessione a terzi, fatte salve le competenze costituzionalmente garantite alle autonomie territoriali.

2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della presente legge sono trasferite all'Autorità le funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che le esercita, a norma del predetto articolo 5, sino alla emanazione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento dell'Autorità di cui all'articolo 7, comma 2, della presente legge».

13.0.1

IL GOVERNO

**Art. 13-ter.**

Sopprimere il comma 5 dell'articolo 13-ter.

13.0.2/1

MICELE, PAPPALARDO, LARIZZA, PREVOSTO

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-ter.

(Tariffe per l'energia elettrica e per il gas)

1. Per le tariffe elettriche i prezzi unitari per tipologia di utenza sono identici sull'intero territorio nazionale.
2. I sistemi di perequazione dei costi dei diversi esercenti il servizio elettrico sono disciplinati negli atti di concessione, sulla base dei provvedimenti generali emanati in materia.
3. Oltre quanto previsto nell'articolo 5, comma 2, l'aggiornamento delle tariffe in relazione ai costi relativi ai combustibili fossili, all'energia elettrica acquistata dai produttori nazionali od importata, dovrà prevedere meccanismi ad applicazione automatica sulla base di criteri predefiniti e correlati all'andamento del mercato.
4. Le tariffe per i servizi di fornitura dell'energia elettrica comprendono anche i sovrapprezzi derivanti dagli oneri connessi alla incentivazione della nuova energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili ed assimilate, alla reintegrazione degli oneri derivanti dalla sospensione e interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari e dalla chiusura definitiva di centrali nucleari, nonché dalla copertura finanziaria delle nuove entrate connesse alle disposizioni fiscali introdotte in attuazione del piano energetico nazionale, secondo quanto previsto dagli articoli 22 e 33 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.
5. I provvedimenti amministrativi già assunti dal Comitato interministeriale prezzi e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di energia elettrica e di gas conservano piena validità ed efficacia, salvo modifica o abrogazione disposta dal Ministro, anche nell'atto di concessione o dalla Autorità competente. Il provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992, così come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1994, si applica alle sole iniziative prescelte, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della stipula delle convenzioni, anche preliminari, previste dal decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, 25 settembre 1992, nonché alle proposte di cessione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili propriamente dette, presentate all'ENEL spa entro il 31 dicembre 1994 ed alle proposte di cessione di energia elettrica che utilizzano gas d'altoforno o di cokeria presentate alla medesima data, a condizione che permanga la necessaria attività primaria dell'azienda. Conservano altresì efficacia le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1994. La disciplina delle altre iniziative dovrà tenere conto delle finalità di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e di quelle di cui all'articolo 1 della presente legge».

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

«Art. 13-quater.

*(Separazione contabile)*

1. Per le imprese elettriche la separazione contabile di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), da attuare nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in particolare, riguarda le diverse fasi di generazione, trasmissione e distribuzione come se le stesse fossero gestite da imprese separate.

2. Le imprese pubblicano nella relazione annuale sulla gestione uno stato patrimoniale e un conto profitti e perdite distinti per ogni fase».

13.0.3

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

«Art. 13-bis.

*(Separazione contabile)*

«1. Le imprese operanti in due o più comparti della produzione, del dispacciamento, della trasmissione e della distribuzione sono tenute alla separazione contabile di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, come se i medesimi comparti fossero gestiti da imprese separate».

13.0.100

DEBENEDETTI

*All'emendamento 13.0.5 del Governo, sostituire le parole: «con separato provvedimento legislativo» con le seguenti: «attraverso distinti disegni di legge».*

13.05/1

PAPPALARDO

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

«Art. 13-bis.

*(Ulteriori provvedimenti normativi)*

«1. Con separato provvedimento legislativo si provvede alla emanazione di disposizioni relative alle autorità per le telecomunicazioni e i servizi postali, per i trasporti e alla disciplina degli aspetti specifici dei rispettivi settori».

13.0.5

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

«Art. 13-quinquies.

*(Entrata in vigore)*

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*».

13.0.4

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

«Art. 13-bis.

*(Autorità per le comunicazioni)*

1. L'Autorità per le comunicazioni è organo collegiale, costituito da 9 componenti e si articola in due Commissioni, costituite ciascuna da 4 membri, più il Presidente dell'autorità medesima.

2. Due componenti della prima Commissione sono eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, con voto limitato ad uno. I componenti della seconda Commissione sono nominati secondo le procedure di cui all'articolo 3, comma 4. Il Presidente dell'Autorità è nominato dai componenti le due Commissioni.

3. Ogni Commissione delibera in via definitiva sulle materie di competenza ai sensi dei successivi commi, salva la remissione ad una riunione plenaria dell'Autorità, su istanza anche di un solo componente.

4. All'Autorità delle comunicazioni si applicano l'articolo 3, commi 5, 6, 7, 8; gli articoli 6 e 7; l'articolo 8, commi 3 e 4; l'articolo 9 e 10 della presente legge.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è definita la pianta organica dell'Autorità, che non può eccedere le 400 unità.

6. Per la copertura dei posti in organico relativi a professionalità corrispondenti alle qualifiche funzionali fino alla VII compresa, si provvede mediante trasferimento di personale già dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere del Ministro delle comunicazioni, inquadramento del personale in servizio presso il Garante per la radiodiffusione e l'editoria alla data di entrata in vigore della legge, nonché del personale posto in mobilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e degli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Per la copertura dei posti relativi a professionalità corrispondenti a qualifiche funzionali superiori alla VII si provvede mediante pubblici concorsi ovvero mediante inquadramento del personale di equivalente professionalità in servizio presso il Garante per la radiodiffusione e l'editoria alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. La prima Commissione esercita le competenze attualmente assegnate al Garante per la radiodiffusione e l'editoria dalla legislazione

vigente, nonchè quella in ordine ai contenuti della comunicazione che saranno determinate con legge di riforma del sistema di radiodiffusione sonora e televisiva via etere. La seconda Commissione:

a) esercita le competenze già attribuite al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in ordine alla predisposizione ed approvazione del piano di assegnazione delle radiofrequenze e propone al Ministero delle comunicazioni di cui all'articolo 13-ter uno schema di ripartizione delle medesime;

b) propone al Ministero delle comunicazioni i contenuti generali degli atti di concessione per la costruzione e l'esercizio di infrastrutture di telecomunicazione in ambiti pluriregionali e nazionali e per la radiodiffusione sonora e televisiva;

c) propone al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni i contenuti generali degli atti di autorizzazione per l'offerta dei servizi di telecomunicazione e per la distribuzione di programmi radiotelevisivi via cavo o via satellite;

d) istruisce i contratti di pubblico servizio concernenti il servizio universale nelle telecomunicazioni;

e) esercita le attribuzioni determinate dal Regolamento di cui all'articolo 13-quater;

f) esercita altresì le competenze di cui alle lettere dalla c) alla q) dell'articolo 4 della presente legge, per quanto compatibili con le previsioni del Regolamento di cui all'articolo 13-quater.

8. Per l'attività di controllo l'Autorità può avvalersi degli uffici periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni addetti al controllo delle concessioni, delle autorizzazioni e delle emissioni radioelettriche, i quali sono tenuti ad adempiere senza indugio ai compiti loro affidati dall'Autorità, potendo disporre in tali casi dei poteri di cui all'articolo 6 della presente legge.

9. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria cessa dalle sue funzioni all'atto della nomina dei componenti l'Autorità.

10. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità si provvede attraverso una riallocazione della spesa attualmente prevista per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e per l'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, con quote dei canoni di concessione e delle tasse di autorizzazione per infrastrutture e servizi di telecomunicazione e di distribuzione di programmi sonori e televisivi, con un apposito sovrapprezzo sulle tariffe dei servizi di telecomunicazione, sulla base di decreti emanati dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni».

13.0.7

PEDRAZZINI, ROGNONI, BACCARINI

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

«Art. 13-ter.

*(Ministero delle comunicazioni)*

1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assume la denominazione di Ministero delle comunicazioni.

## 2. Il Ministero:

a) determina gli obiettivi di sviluppo economico dei settori delle comunicazioni, in ordine ad una sempre più estesa soddisfazione della domanda dei consumatori ed una sempre maggiore competitività dell'offerta nazionale;

b) coerentemente con gli obiettivi di cui alla lettera a) determina indirizzi per l'attività dell'Autorità in ordine alla regolamentazione dei settori delle comunicazioni;

c) assume le competenze in materia di editoria, informazione pubblica e di spettacolo attualmente esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

d) rappresenta il Governo nelle sedi comunitarie ed internazionali in ordine ai settori delle comunicazioni;

e) analizza e studia, le prospettive di evoluzione economica, tecnica e giuridica dei settori delle comunicazioni sul piano nazionale ed internazionale;

f) adotta e pubblica, avvalendosi dell'istituto superiore delle telecomunicazioni, le norme tecniche per la omologazione e la utilizzazione degli apparati terminali suscettibili di essere collegati direttamente o indirettamente alle reti di telecomunicazione e rilascia i relativi certificati;

g) avvalendosi dell'Istituto superiore delle telecomunicazioni, omologa le apparecchiature di telecomunicazione;

h) esercita, su proposta dell'Autorità, le competenze, attualmente spettanti al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in ordine all'approvazione del piano di ripartizione delle radiofrequenze;

i) su proposta dell'Autorità adotta il piano nazionale delle telecomunicazioni 1995-2004;

l) su proposta dell'Autorità, stipula e approva i contratti di pubblico servizi con concessionari di telecomunicazione;

m) rilascia, secondo le previsioni del regolamento di cui all'articolo 13-*quater*, le concessioni e le autorizzazioni in materia di telecomunicazioni, di distribuzione dei programmi sonori e televisivi via cavo e via satellite, di radiodiffusione sonora e televisiva sulla base delle proposte di cui all'articolo 13-*bis*, comma 7, lettere b) e c), da cui può discostarsi con atto motivato e pubblicato, con riferimento a preminenti interessi nazionali;

n) esercita le competenze assegnate dalla legge di riforma del sistema di radiodiffusione sonora e televisiva via etere ovvero, fino all'entrata in vigore della medesima, quelle demandate dalla legislazione vigente in materia al Ministero delle poste e telecomunicazioni, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 13-*bis*, comma 7, lettera a);

3. Il dipartimento dello spettacolo e il dipartimento per l'informazione e l'editoria sono trasferiti alle dipendenze del Ministero delle comunicazioni. Il personale ivi impiegato conserva *ad personam* il trattamento economico conseguito all'atto del trasferimento.

4. È abrogato l'articolo 11 della legge n. 71 del 29 gennaio 1994, di conversione del decreto-legge n. 487 del 1° dicembre 1993; sono conseguentemente modificati i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 12 della già citata legge n. 71 del 1994».

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

*«Art. 13-quater.*

*(Regolamento generale delle telecomunicazioni e della distribuzione radiotelevisiva via cavo e via satellite)*

1. La materia delle telecomunicazioni e della distribuzione di programmi televisivi via cavo e via satellite è demandata alla fonte regolamentare ai sensi del comma 2.

2. Su proposta dell'Autorità, il Ministero delle comunicazioni predispose uno schema di regolamento sulle materie di cui al comma 1; lo schema è inviato alle Commissioni parlamentari competenti per materia che esprimono parere entro 60 giorni dall'assegnazione. La procedura di cui al presente comma è seguita in caso di successivi aggiornamenti o modificazioni.

3. Il regolamento si uniforma ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) liberalizzazione della costruzione e della gestione di infrastrutture di telecomunicazione o per distribuzione di programmi sonori e televisivi via cavo e via satellite, previo rilascio di concessioni subordinate al possesso di predeterminati requisiti di affidabilità finanziaria, organizzativa e morale, al pagamento di un canone determinato in misura uguale per tutti i concessionari, nonché all'osservanza di specifiche norme tecniche volte a garantire l'interconnessione delle reti e l'interoperabilità dei servizi. Fino al 1° gennaio 1998 sono rilasciate concessioni di costruzione e gestione esclusivamente per singole aree del territorio nazionale ovvero al fine di costituire reti aziendali o per gruppi chiusi di utenti, secondo disposizioni dell'autorità. Le concessioni per infrastrutture di ambito pluriregionale e nazionale sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni, previa proposta dell'Autorità; quelli riguardanti ambiti regionali sono rilasciate dalle regioni, quelli concernenti ambiti comunali dai comuni. Gli enti concedenti, in presenza di un concorso di domande di concessione, adottano procedure di asta pubblica, con offerte in aumento su un canone base o su un corrispettivo in unica soluzione, in ordine alla scelta dei concessionari. Il regolamento determina la durata della concessione, compatibile con ragionevoli previsioni di recupero dell'investimento, gli obblighi del concessionario, le fattispecie della revoca e del rinnovo;

b) attuazione delle direttive comunitarie in materia di telecomunicazioni e di distribuzione di programmi sonori e televisivi via cavo e via satellite non recepite alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) gli enti concedenti possono imporre a taluni concessionari obblighi di servizio universale per i quali è stipulato apposito contratto di pubblico servizio; nel caso di concessionari in ambito pluriregionale e nazionale il contratto è istruito dall'Autorità e quindi stipulato dal Ministero delle comunicazioni. Gli obblighi di servizio universale sono compensati a cura degli enti concedenti in base ad una trasparente

procedura di valutazione degli oneri relativi, a valere sui proventi dei canoni di concessione e delle tasse di autorizzazione;

d) liberalizzazione di tutti i servizi di telecomunicazione, ivi compresa la telefonia vocale; l'accesso al mercato è sottoposto ad autorizzazione che è rilasciata in presenza di obiettivi e non discriminatori requisiti di affidabilità finanziaria, organizzativa e morale, entro tempi certi e senza predeterminazione del numero dei soggetti autorizzati. Il regolamento determina la durata dell'autorizzazione. L'autorizzazione è sottoposta al pagamento di una tassa annuale per il contributo agli oneri del servizio universale; i soggetti autorizzati sono subordinati al potere normativo dell'Autorità al fine di garantire l'integrità della rete;

e) i soggetti titolari di concessione per costruzione e gestione di infrastrutture di telecomunicazioni possono essere titolari di autorizzazione per offerta di servizi o per distribuzione di programmi sonori e televisivi, previa separazione amministrativa e contabile delle due attività e pubblicazione di condizioni di accesso alla rete valide, non solo per i terzi, ma anche per la divisione interna che offre servizi o distribuisce programmi, secondo disposizioni emanate dall'Autorità; le tariffe di accesso alla rete per la divisione che offre servizi o distribuisce programmi sono identiche a quelle in vigore per altri operatori. Fino al 1º gennaio 1998 i titolari di concessione per costruzione e gestione di infrastrutture non possono ottenere autorizzazione per svolgere il servizio di telefonia vocale, ad eccezione di quei concessionari per specifiche aree indicate dall'Autorità i quali richiedano l'autorizzazione per la distribuzione della tv via cavo; l'Autorità determina limiti della capacità dell'infrastruttura utilizzabile da soggetti controllati o collegati al gestore della medesima;

f) i soggetti i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano titolari di concessione ad uso privato di infrastrutture di telecomunicazione possono, a domanda, convertire la concessione per offrire a terzi la capacità trasmissiva ovvero per offrire direttamente servizi a terzi, previa separazione amministrativa e contabile della gestione della rete di telecomunicazioni dall'attività principale e sulla base delle altre disposizioni di cui alla lettera e);

g) in relazione a situazioni di posizione dominante in un mercato, il Ministero delle comunicazioni, su proposta dell'Autorità, può, per periodi limitati, non concedere concessioni o autorizzazioni per accedere ad altri mercati ad imprese titolari delle medesime posizioni, ovvero a soggetti da esse controllati o ad esse collegati;

h) l'Autorità regola i canoni di accesso alle reti e le tariffe dei servizi di telecomunicazione in contesti monopolistici o oligopolistici, individuati attraverso parametri predeterminati dalla medesima autorità. In tali casi le tariffe di accesso e quelle dei servizi sono determinate sulla base del costo marginale di lungo periodo, senza criteri di mutualità e con una ripartizione dei costi congiunti che tiene conto delle più recenti elaborazioni della teoria economica; l'aggiornamento di tali tariffe avviene attraverso limiti predeterminati agli incrementi sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo e di un incremento atteso della produttività; l'Autorità può determinare limiti ai ribassi competitivi in presenza di una concorrenza allo stadio

iniziale in un settore, che vede protagonista un'impresa in posizione dominante su altro mercato;

*i)* l'Autorità regola la qualità dei servizi di telecomunicazione e dei programmi sonori e televisivi via cavo e via satellite, imponendo appositi obblighi ai titolari di concessione e di autorizzazione;

*l)* la distribuzione di programmi sonori e televisivi via cavo e via satellite è sottoposta ad autorizzazione da parte del Ministero delle comunicazioni, previa proposta dell'Autorità, rilasciata entro tempi predeterminati sulla base dell'accertamento di requisiti di affidabilità finanziaria, organizzativa e morale, nonché del pagamento di una tassa per concorrere agli oneri di servizio universale. Il regolamento fissa la durata dell'autorizzazione, le modalità di revoca e di rinnovo, le normative concernenti la pubblicità e le sponsorizzazioni, i limiti di cumulo di concessioni e autorizzazioni a favore di un unico soggetto e di altri da esso controllati o ad esso collegati;

*m)* il regolamento determina i poteri dell'Autorità e degli enti concedenti in termini di vigilanza e controllo, di accertamento delle violazioni e di irrogazione di sanzioni pecuniarie che possono variare tra 5 milioni ed 1 miliardo, prevedendo fattispecie di disattivazione temporanea degli impianti ovvero di revoca delle autorizzazioni e delle concessioni in caso di recidiva.

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente articolo sono abrogati gli articoli dal 183 al 218 e dal 244 al 313 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Gli articoli dal 219 al 243 si applicano ad ogni concessionario di infrastrutture di telecomunicazione.

13.0.9

PEDRAZZINI, ROGNONI, BACCARINI

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

«Art. 13-bis.

*(Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina delle Autorità per i servizi pubblici locali)*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per l'istituzione e la disciplina delle Autorità per ciascuno dei servizi pubblici locali di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge medesima, in quanto compatibili con l'assetto istituzionale di tali servizi. In particolare, per l'Autorità per i servizi di cui al numero 1) della tabella A, costituiscono principi e criteri direttivi quelli di cui all'articolo 21 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

2. Alle Autorità, di cui al precedente comma, si applicano gli articoli 7, 8, 9 e 13 della presente legge.

*Conseguentemente aggiungere, in fine, la seguente tabella:*

**TABELLA A**

- 1) Servizi idrici, di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- 2) Servizio di distribuzione del gas tramite reti urbane;
- 3) Servizio di trasporto urbano ed extraurbano;».

13.0.8

GUERZONI, PAPPALARDO

*Nel titolo sopprimere le seguenti parole: «la concorrenza e».*

TIT.1

SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI,  
DIONISI

*All'articolo 1, premettere il seguente titolo:*

«Titolo I: Disposizioni comuni alle Autorità»;

*dopo l'articolo 13, inserire il seguente titolo:*

«Titolo II

Disposizioni relative all'Autorità per l'energia elettrica e per il gas».

TIT.2

IL GOVERNO

*All'articolo 1, premettere il seguente titolo:*

«Titolo I: Disposizioni comuni alle Autorità»;

*dopo l'articolo 13, inserire il seguente titolo:*

«Titolo III

Disposizioni relative all'Autorità per le comunicazioni».

TIT.3

PEDRAZZINI, ROGNONI, BACCARINI

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**

MARTEDÌ 14 MARZO 1995

**88ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale GRASSI.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**  
(A003 000, C11ª, 0002ª)

Il Presidente SMURAGLIA, a nome della Commissione, esprime auguri di buon lavoro al nuovo sottosegretario avvocato Matelda Grassi, auspicando una proficua collaborazione.

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale previdenza assistenza impiegati agricoltura (ENPAIA)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Parere contrario)  
(L014 078, C11ª, 0006ª)

Il relatore, senatore MULAS, illustra il *curriculum-vitae* del dottor Aldo Francone, proposto quale Presidente dell'Ente nazionale previdenza assistenza impiegati agricoltura (ENPAIA), rilevando che i titoli riportati nel *curriculum* possono essere valutati positivamente in relazione all'incarico. Esprime pertanto una proposta di parere favorevole alla nomina.

Annuncia il voto favorevole della sua parte politica il senatore SPISANI.

Messa ai voti, la proposta di parere favorevole è respinta con 7 voti favorevoli, 3 voti contrari e 6 astensioni.

Partecipano alla votazione i senatori ARMANI, BARRA, BASTIANETTO, BEDIN, CARNOVALI, DANIELE GALDI, DE LUCA, GRUOSSO, MANCONI, MULAS, PELELLA, PUGLIESE, SMURAGLIA, SPISANI, TAPPARO e ZACCAGNA in sostituzione del senatore Zanetti.

**Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Parere favorevole)  
(L014 078, C11\*, 0009\*)

Il relatore, senatore MULAS, illustra il *curriculum-vitae* del dottor Moreno Gori, proposto quale Presidente dell'Ente nazionale agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), rilevando che i titoli riportati nel *curriculum* possono essere valutati positivamente in relazione all'incarico. Esprime pertanto una proposta di parere favorevole alla nomina.

Il senatore SPISANI annuncia il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia.

Anche il senatore ARMANI annuncia voto favorevole.

Messa ai voti, la proposta di parere favorevole è approvata con 13 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni.

Partecipano alla votazione i senatori ARMANI, BARRA, BEDIN, CARNOVALI, DANIELE GALDI, DE LUCA, GRUOSSO, MANCONI, MANFROI, MULAS, PELELLA, PUGLIESE, SMURAGLIA, SPISANI, TAPPARO e ZACCAGNA in sostituzione del senatore Zanetti.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1030) PREIONI: Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141**

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente SMURAGLIA ricorda che l'esame del disegno di legge era stato temporaneamente sospeso, in attesa di documenti che il presidente della Cassa nazionale degli avvocati si era impegnato a far giungere alla Commissione. Poichè tali documenti non sono ancora pervenuti e sono arrivate invece, nel frattempo, sollecitazioni da parte dell'associazione degli avvocati anziani ad essere ascoltata sul disegno di legge, propone di accogliere tali sollecitazioni mediante una audizione informale dell'Ufficio di Presidenza.

Si dichiara favorevole il relatore, senatore GRUOSSO.

Poichè non vi sono osservazioni, così rimane stabilito. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1374) MANFROI e BASTIANETTO:** *Abrogazione dei commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernenti il contributo previdenziale obbligatorio a carico di talune categorie di lavoratori autonomi* (Esame e rinvio. Congiunzione con il disegno di legge n. 559)

Il relatore, senatore BASTIANETTO, dopo aver brevemente dato conto dei contenuti del disegno di legge, propone di esaminarlo congiuntamente al disegno di legge n. 559, di analogo contenuto.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SOLLECITAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI*

Il senatore DE LUCA sollecita lo svolgimento delle seguenti interrogazioni: 3-00449, 3-00454, 3-00476, 3-00494 e 3-00530.

Il presidente SMURAGLIA assicura il senatore De Luca che si farà carico di sollecitare la risposta a tali interrogazioni.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE* (A007 000, C11\*, 0013\*)

Il presidente SMURAGLIA avverte che l'ordine del giorno delle sedute già convocate per domani 15 marzo 1995 alle ore 15 e giovedì 16 marzo 1995 alle ore 15, è integrato con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 1347 recante norme in materia di: «Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo nella città».

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 14 MARZO 1995

**63<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
ALBERTI CASELLATI*Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità CONDORELLI.**La seduta inizia alle ore 15,55.***IN SEDE REFERENTE**

**(1317) Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 20, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali**  
(Seguito e conclusione dell'esame).

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 28 febbraio 1995.

Il presidente ALBERTI CASELLATI, ricordato che il relatore Gregorelli era già intervenuto in sede di replica, dà quindi la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario CONDORELLI, ricordato preliminarmente il regime in materia di prezzi dei prodotti farmaceutici vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 537 del 1993, fa rilevare come con tale provvedimento legislativo, oltre a prevedersi la riclassificazione dei farmaci autorizzati in varie fasce, sono state abrogate le disposizioni che attribuivano al CIP competenze in materia di fissazione e revisione del prezzo delle specialità medicinali, ed è entrato in vigore un regime di sorveglianza secondo modalità indicate dal CIPE, con esclusione dei medicinali da banco.

Il sottosegretario Condorelli fa quindi rilevare che, con l'adozione del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 186, più volte reiterato (da ultimo con il decreto-legge in esame), oltre a prevedersi la liberalizzazione dei prezzi dei farmaci non dispensabili con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, collocati nella fascia c), fu introdotta una disciplina transitoria dei prezzi dei farmaci delle fasce a) e b), che - in attesa delle delibere CIPE - potevano essere commercializzati ai prezzi indicati dalle aziende, purché giudicati dalla Commissione unica del farmaco (CUF) compatibili con i vincoli di spesa previsti dalla stessa legge n. 537. La disciplina transitoria così introdotta, prosegue il rappresentante del Go-

verno, sostanzialmente consentiva la riammissione fra i farmaci dispensabili dal Servizio sanitario nazionale di prodotti - già collocati in classe c) in relazione al costo elevato - in presenza delle volontà dell'azienda di ridurre il prezzo medesimo, rendendo così possibile la collocazione del prodotto nelle due fasce a) o b), e ciò senza dover attendere la piena operatività delle delibere CIPE.

Il sottosegretario Condorelli dichiara quindi di convenire con i rilievi svolti dal relatore Gregorelli in ordine alla formulazione del comma 1 dell'articolo 1, che effettivamente può essere considerata superata, tenuto conto che oramai sono operative le delibere del CIPE, valutazione che potrebbe essere estesa anche al comma 2 del medesimo articolo 1.

Quanto al comma 3 dell'articolo 1, (disposizione introdotta per la prima volta con il decreto-legge 19 settembre 1994, n. 221) osserva che il blocco dei prezzi dei farmaci di fascia c) è legato anche a ragioni di opportunità, tenuto conto che si tratta di prodotti a carico degli assistiti.

Soffermandosi quindi sull'articolo 2, relativo alla adozione da parte della CUF delle linee guida relative alla classificazione dei medicinali, fa rilevare che la disposizione richiamata, tenuto anche conto dell'alto contenzioso sviluppatosi, sanzionava, attraverso una sorta di ratifica operata a livello legislativo, l'operato della CUF, vincolando nello stesso tempo la Commissione a non alterare in futuro le linee guida adottate, per non creare disparità di trattamento fra i diversi prodotti.

Il rappresentante del Governo, soffermandosi infine sull'articolo 3 del decreto, fa rilevare che si tratta di una disposizione, che riproduce, con riferimento al 1995, una norma contenuta, per l'anno precedente, in una serie di decreti-legge reiterati. Conclusivamente ribadisce quindi l'opportunità di mantenere il comma 3 dell'articolo 1, nonchè preannuncia un orientamento contrario alla soppressione dell'articolo 2 proposta dal senatore Martelli per le motivazioni precedentemente esposte.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore BINAGHI, dopo aver illustrato l'emendamento 1.1, nell'auspicare un fattivo impegno del Governo in favore della ricerca sui farmaci ad alta tecnologia, ritira tale emendamento trasformandolo in un ordine del giorno del seguente tenore:

«Il Senato,

nell'esaminare l'articolo 1 del disegno di legge n. 1317, premesso che i farmaci biotecnologici collocati in classe a) sono per la maggior parte farmaci salvavita che permettono di affrontare patologie fino ad oggi non risolte e per i quali sono necessari elevati investimenti per spese di ricerca tanto che negli altri paesi europei le imprese operanti nel settore ricevono notevoli incentivi,

impegna il Governo

a modificare le disposizioni dell'articolo 7, comma 2 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non applicandole ai farmaci di alta tecnologia, soggetti alle procedure comunitarie di concentrazione previste dalla direttiva 87/22/CEE».

0/1317/1/12<sup>a</sup>

BINAGHI

Il senatore XIUMÈ e il presidente ALBERTI CASELLATI ritirano rispettivamente gli emendamenti 1.2 e 1.3, dichiarando di voler apporre la propria firma all'ordine del giorno testè presentato dal senatore Bina-ghi.

Il senatore TORLONTANO, dopo aver illustrato l'emendamento 1.4, nel sottolineare i notevoli costi che gravano specialmente sull'industria farmaceutica italiana per la ricerca sulle biotecnologie, lo ritira e lo trasforma in un ordine del giorno del seguente tenore:

«Il Senato,

nell'esaminare l'articolo 1 del disegno di legge n. 1317, tenuto conto degli alti costi che gravano sull'industria farmaceutica italiana, specialmente nel settore delle biotecnologie,

impegna il Governo

a riconoscere alle aziende che nel corso del 1995 abbiano formulato piani di investimento per la ricerca o per la produzione o di nuovi farmaci o di farmaci biotecnologici, una defiscalizzazione, a valere dal 1996, pari al 10 per cento sulle risorse destinate all'investimento in ricerca.»

0/1317/2/12<sup>a</sup>

BETTONI BRANDANI, TORLONTANO, PIETRA  
LENZI, DI ORIO, PETRUCCI

Il presidente ALBERTI CASELLATI fa presente in merito, di aver presentato, in sede di esame del disegno di legge n. 1158, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, un ordine del giorno, con riferimento all'articolo 6, che impegnava il Governo a prendere adeguate iniziative legislative urgenti per incentivare la ricerca scientifica nel settore farmacologico attraverso la previsione di congrue forme di detassazione degli utili delle aziende farmaceutiche investiti in ricerca.

Il relatore GREGORELLI, dopo aver ricordato che gli emendamenti all'articolo 1 presentano problemi di copertura finanziaria, come rilevato dalla Commissione bilancio, invita il Governo a non reiterare le disposizioni sul blocco temporaneo dei prezzi dei farmaci della fascia c), liberalizzati ai sensi del comma 2. Propone pertanto l'emendamento 1.5 tendente alla soppressione dell'intero articolo 1.

Il sottosegretario CONDORELLI, nell'esprimere comunque apprezzamento per le finalità sottese agli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, che comunque presentano problemi di copertura finanziaria, fa rilevare che il Governo sta avviando una politica del farmaco aperta al recepimento delle varie istanze che provengono dai vari settori interessati, attraverso la consultazione con i rappresentanti dell'industria farmaceutica e col Ministero dell'industria. Si dichiara pertanto favorevole al tenore degli ordini del giorno presentati, finalizzati a favorire una inversione della tendenza rispetto al *marketing* esasperato in atto da parte delle ditte farmaceutiche. Nel ribadire di non avere rilievi in

ordine alla soppressione dei commi 1 e 2, si esprime a favore del mantenimento del comma 3 dell'articolo 1.

L'emendamento 1.5, interamente soppressivo dell'articolo 1, d'anzì presentato dal relatore, viene posto ai voti ed è quindi accolto, con l'astensione del presidente Alberti Casellati, che, in conseguenza, dichiara preclusi gli ordini del giorno 0/1317/1/12ª e 0/1317/2/12ª.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento all'articolo 2.

Il relatore GREGORELLI dichiara di apporre la propria firma all'emendamento 2.1, ritenendo che l'articolo 2 sia pleonastico, in quanto già l'articolo 7, comma 4 della legge n. 724 del 1994, recante misure di razionalizzazione nella finanza pubblica, conferisce legittimità all'attività di riclassificazione svolta dalla Commissione unica per il farmaco.

Anche il senatore SIGNORELLI dichiara di voler apporre la propria firma all'emendamento 2.1, per motivazioni di ordine diverso, legate alla espressione di un giudizio fortemente negativo sull'operato della Commissione unica del farmaco, che non sembra essersi ispirata a criteri di trasparenza.

Il sottosegretario CONDORELLI esprime parere contrario sull'emendamento 2.1, osservando che la normativa citata dal relatore, contenuta nella legge n. 724, non è esattamente corrispondente a quella dell'articolo 2 del decreto in esame.

Il senatore MANARA si esprime a favore del mantenimento dell'articolo 2 e il senatore CARELLA dichiara di non concordare con la soppressione dell'articolo proposta, in quanto le operazioni di classificazione previste dall'articolo in esame sono cosa ben diversa dall'attività di riclassificazione richiamata dalla legge n. 724.

Posto ai voti, l'emendamento 2.1 risulta respinto dalla Commissione.

Si passa all'esame dell'emendamento all'articolo 3.

Dopo che il presidente ALBERTI CASELLATI ha chiarito la portata normativa dell'emendamento 3.01, i senatori Manara e Serra dichiarano di ritirare la propria firma e pertanto il Presidente lo dichiara decaduto, per assenza dei restanti proponenti.

La Commissione dà quindi mandato al relatore GREGORELLI a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in esame, con le modifiche testè accolte, autorizzandolo a richiedere, ai sensi dell'articolo 77, comma 2 del Regolamento, di riferire oralmente all'Assemblea.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 87/217/CEE concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto**

(Osservazioni alla 10<sup>a</sup> Commissione: favorevoli con rilievi)  
(R144 001, C12<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il relatore CARELLA, illustrando il provvedimento in titolo, propone uno schema di osservazioni del seguente tenore:

«La legge 22 febbraio 1994, n. 146 prevede, nella prospettiva dell'adeguamento dell'Italia alla normativa comunitaria, che l'attuazione della direttiva 87/217/CEE avvenga anche in conformità alla legge 27 marzo 1992, n. 257, che reca norme sulla cessazione dell'impiego dell'amianto.

A dire il vero, l'articolo 3 della legge n. 257 del 1992 fissava al 30 giugno del 1992 il termine per l'emanazione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 87/217/CEE, in quanto alla definizione dei limiti, alle procedure e ai metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi e gassosi contenenti amianto.

Quanto all'articolato dello schema di decreto legislativo, le disposizioni di cui all'articolo 1 individuano il valore limite di concentrazione di fibre di amianto per le emissioni in atmosfera, limite (0,1 mg/metri cubi) peraltro uguale a quello previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990, recante linee guida per emissioni inquinanti degli impianti industriali esistenti. Mentre l'articolo 2 fissa il limite per gli effluenti liquidi provenienti dalle attività industriali e di bonifica. Gli allegati A e B individuano le procedure e i metodi di analisi per la verifica del rispetto dei limiti sopra indicati.

L'articolo 3 ribadisce l'applicabilità, in relazione alle attività di demolizione o rimozione dell'amianto, dell'obbligo della redazione del piano di lavoro, nonché l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo n. 277 del 15 agosto 1991, attuativo delle direttive comunitarie in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.

L'articolo 4 prevede la raccolta e la trasmissione dei dati sul controllo dei limiti ai Ministri dell'ambiente e della sanità.

Non vi sono osservazioni di merito sull'articolato dello schema di decreto legislativo. Preme piuttosto segnalare il notevole ritardo registrato da parte del Governo italiano nel recepimento della direttiva comunitaria e nella piena attuazione delle legge n. 257 del 1992. In particolare, si osserva che il decreto legislativo proposto, con le definizioni dei limiti per le emissioni in atmosfera e negli effluenti liquidi, non risolve i gravi problemi ambientali e i rischi per la salute pubblica derivanti dalla demolizione e dalla bonifica di edifici, strutture ed attrezzature contenenti amianto, nonché la rimozione da questi ultimi di amianto o di materiali contenenti amianto, e dallo smaltimento di rifiuti. Sono di emblematica e preoccupante attualità i vagoni ferroviari pieni di amianto e sparsi per tutto il territorio nazionale. Si sollecita, a tal proposito, la rapida attuazione della legge n. 257 del 1992, ed in particolare:

a) la predisposizione dei disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto e il deposito dei rifiuti di amianto, nonché il trattamento, l'im-

ballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1982, n. 915 (vedi lettera c, articolo 4 della legge n. 257 del 1992);

b) la predisposizione di normative tecniche per interventi di bonifica (vedi lettera f, articolo 5 della legge n. 257 del 1992);

c) l'individuazione da parte delle Regioni dei siti che devono essere utilizzati per le attività di smaltimento dei rifiuti di amianto (lettera d, articolo 10 della legge n. 257 del 1992);

d) l'istituzione dell'albo speciale per le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione e per la bonifica delle aree interessate (articolo 12, comma 4, della legge n. 257 del 1992)».

Si apre un breve dibattito, nel quale interviene il senatore SERRA, rilevando che il ritardo delle Regioni è da attribuire al fatto che l'articolo 12 della citata legge n. 257 del 1992 pone lo smaltimento e la rimozione dell'amianto a carico dei proprietari degli immobili, i quali tuttavia non possono essere ritenuti responsabili di tale utilizzazione e pertanto andrebbero invece sostenuti nell'opera di bonifica con la provvista di adeguate risorse finanziarie.

Il sottosegretario CONDÒRELLI, intervenendo per un breve chiarimento, nel condividere le osservazioni del relatore Carella, conviene altresì sulla necessità di sostenere con adeguati finanziamenti, ad oggi non ancora identificabili, le opere di bonifica, in modo da porre fine ai ritardi delle Regioni nell'attuazione della normativa sulla cessazione dell'impiego dell'amianto.

Rileva peraltro che i dati sull'utilizzazione dell'amianto sono oggetto di studio e di verifica da parte di un'apposita Commissione interministeriale composta da esperti, recentemente istituita e che la questione della omologazione di materiali sostitutivi dell'amianto ha sollevato alcuni problemi in sede di consultazione con il Ministero dell'industria. Per quanto concerne i vagoni ferroviari pieni di amianto, cui accennava il relatore, il sottosegretario Condorelli fa presente che, secondo il giudizio degli esperti, non sussisterebbe alcun pericolo, dato che detti vagoni sono blindati e pertanto si può escludere qualsiasi perdita di amianto.

La senatrice MODOLO invita il relatore a tenere in considerazione la necessità che il Governo provveda ad individuare adeguate risorse finanziarie per la realizzazione delle finalità prospettate.

Dopo che il relatore ha dichiarato di accogliere il suggerimento della senatrice Modolo, la Commissione approva lo schema di osservazioni proposto dal relatore come integrato.

*La seduta termina alle ore 17.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1317**

al testo del decreto-legge

**Art. 1.**

*Sopprimere l'articolo.*

**1.5****IL RELATORE**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. Le riduzioni di prezzo previste dall'articolo 7, comma 2, Legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applicano ai farmaci di alta tecnologia, soggetti alle procedure comunitarie di concertazione previste dalla direttiva 87/22/CEE, rispettivamente nella misura dell'1,5 per cento e del 4 per cento.»

**1.1****BINAGHI**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-ter. Le riduzioni di prezzo previste dall'articolo 7, comma 2, Legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applicano ai farmaci di alta tecnologia, soggetti alle procedure comunitarie di concertazione previste dalla direttiva 87/22/CEE, rispettivamente nella misura dell'1,5 per cento e del 4 per cento.»

**1.2****PEPE, MONTELEONE, XIUMÈ, MARTELLI**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-quater. Le riduzioni di prezzo previste dall'articolo 7, comma 2, Legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applicano ai farmaci di alta tecnologia, soggetti alle procedure comunitarie di concertazione previste dalla direttiva 87/22/CEE, rispettivamente nella misura dell'1,5 per cento e del 4 per cento.»

**1.3****ALBERTI CASELLATI**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-quinquies. Alle aziende che nel corso del 1995 abbiano formulato piani di investimento per la ricerca o per la produzione o di nuovi farmaci o di farmaci biotecnologici, viene riconosciuta, a valere dal 1996, una defiscalizzazione pari al 10 per cento sulle risorse destinate all'investimento in ricerca.»

**1.4**

BETTONI BRANDANI, TORLONTANO, PIETRA  
LENZI, DI ORIO, PETRUCCI

**Art. 2.**

*Sopprimere l'articolo 2.*

**2.1**

MARTELLI, GREGORELLI, SIGNORELLI

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis**

Il termine del 30 aprile 1964 di cui al comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 marzo 1972, n. 118, è sostituito dal termine del 31 dicembre 1975.

La domanda di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge 11 marzo 1972, n. 118, deve essere presentata entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

**3.0.1**

FERRARI Karl, RIZ, MANARA, SERRA

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**

MARTEDÌ 14 MARZO 1995

**105ª Seduta***Presidenza del Presidente*

BRAMBILLA

*indi del Vice Presidente*

RONCHI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Stella Richter.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1421) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 27, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana dell'8 marzo scorso.

Il presidente BRAMBILLA dà conto del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul testo del disegno di legge in titolo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto.

Il senatore PERUZZA illustra gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5.

Il relatore FANTE illustra gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12; presenta altresì ed illustra gli emendamenti 1.13 e 1.14.

Il senatore RONCHI illustra l'emendamento 1.0.1, precisando al senatore FARDIN che il suo rinvio al piano comprensoriale non è improprio in quanto i suoi contenuti sono ricompresi nel piano territoriale provinciale. Intervenendo poi sugli emendamenti all'articolo 1, il sena-

tore Ronchi ne difende il rinvio alla direttiva 91/271/CEE, che non lede alcuna competenza regionale ma prevede interventi aggiuntivi di salvaguardia, secondo i criteri di intervento previsti dalla normativa comunitaria per la depurazione delle acque nelle aree sensibili. Invita infine il proponente a riformulare l'emendamento 1.4, suggerendo una correzione terminologica.

Il relatore FANTE ritira l'emendamento 1.6 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.2 e 1.0.1, mentre si dichiara contrario all'emendamento 1.5; condiziona infine il suo parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.3 e 1.4 alla loro riformulazione.

Il senatore PERUZZA accetta di riformulare in un nuovo testo - secondo i suggerimenti del relatore - gli emendamenti 1.1, 1.3 e 1.4 (su quest'ultimo, accoglie anche il suggerimento formulato dal senatore Ronchi); non concorda poi con le considerazioni espresse dal senatore Ronchi sulla normativa comunitaria, in quanto il rinvio contenuto dal capoverso 1 del comma 1 dell'articolo 1 appare piuttosto generico e, pertanto, foriero di equivoci in sede interpretativa.

Il sottosegretario STELLA RICHTER esprime parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.7, 1.8, 1.5, 1.9, 1.10, 1.11 e 1.0.1. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.12, mentre si rimette alla Commissione sugli emendamenti 1.13, 1.1 (nuovo testo), 1.3 (nuovo testo), 1.14 e 1.4 (nuovo testo).

La Commissione accoglie, con separate votazioni, gli emendamenti 1.13 ed 1.1 (nuovo testo).

Il senatore RONCHI dichiara voto contrario sull'emendamento 1.2, così come il senatore CARCARINO che, peraltro, invita il proponente al ritiro dell'emendamento.

Il senatore PERUZZA respinge l'invito al ritiro dell'emendamento 1.2, sul quale dichiara voto favorevole il senatore FABRIS.

La Commissione accoglie, con separate votazioni, gli emendamenti 1.2, 1.3 (nuovo testo), 1.14 e 1.7.

La Commissione conviene, con separate votazioni, sugli emendamenti 1.4 (nuovo testo) ed 1.8.

Il presidente BRAMBILLA dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.5, in attesa del parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

La Commissione conviene quindi, con separate votazioni, sugli emendamenti 1.9, 1.10, 1.12, 1.11 e 1.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1-bis.

Il sottosegretario STELLA RICHTER illustra gli emendamenti 1-bis.3 e 1-bis.4.

Il senatore RONCHI illustra l'emendamento 1-*bis*.1, così come il relatore FANTE illustra l'emendamento 1-*bis*.2.

Sugli emendamenti all'articolo 1-*bis* si apre il dibattito, nel quale il senatore PERUZZA esprime la sua contrarietà sull'emendamento 1-*bis*.3; analogamente, il senatore RONCHI ricorda la natura mista della commissione di salvaguardia, giudicando perciò inevitabile che essa esprima parere anche sulle opere pubbliche di interesse statale.

Il senatore FABRIS invita il proponente a riformulare l'emendamento 1-*bis*.2, prevedendo un termine di efficacia massima della proroga; presenta altresì ed illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

invita il Governo a predisporre i mezzi finanziari per la costruzione di un acquedotto a fini irrigui - da realizzarsi entro il 31 dicembre 1999 - che prelevi le acque dal fiume Sile, al fine di consentire l'irrigazione della penisola di Cavallino Treporti Punta Sabbioni».

0/1421/1/13<sup>a</sup>

FABRIS

Il relatore FANTE accoglie l'invito a riformulare in un nuovo testo l'emendamento 1-*bis*.2; presenta altresì il subemendamento 1-*bis*.4/1 - sostanzialmente riprodotto l'emendamento 1-*ter*.3 (che conseguentemente ritira) alla cui approvazione subordina il proprio parere favorevole sull'emendamento 1-*bis*.4; esprime altresì parere contrario sull'emendamento 1-*bis*.3 e favorevole sull'emendamento 1-*bis*.1.

Il sottosegretario STELLA RICHTER si rimette alla Commissione sul subemendamento 1-*bis*.4/1, mentre si dichiara contrario ai subemendamenti 1-*bis*.1 e 1-*bis*.2 (nuovo testo).

Il senatore CARCARINO dichiara voto contrario sull'emendamento 1-*bis*.3 che, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

La Commissione conviene quindi, con separate votazioni, sull'emendamento 1-*bis*.1, sul subemendamento 1-*bis*.4/1, sugli emendamenti 1-*bis*.4, nel testo emendato, ed 1-*bis*.2 (nuovo testo).

Il sottosegretario STELLA RICHTER preannuncia che l'ordine del giorno n. 1 non potrà essere accolto dal Governo, laddove presentato in Assemblea a firma della Commissione.

Il presidente RONCHI richiede al proponente se insiste sulla votazione dell'ordine del giorno n. 1.

Il senatore FABRIS insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1 che risulta accolto dalla Commissione.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 1-*ter*.

Il sottosegretario STELLA RICHTER illustra l'emendamento 1-ter.4, così come il senatore RONCHI illustra l'emendamento 1-ter.1; il senatore PERUZZA illustra altresì l'emendamento 1-ter.2.

Il relatore FANTE esprime parere favorevole sull'emendamento 1-ter.2, mentre si dichiara contrario sugli emendamenti 1-ter.1 e 1-ter.4.

Il sottosegretario STELLA RICHTER esprime parere contrario sull'emendamento 1-ter.1, mentre è favorevole all'emendamento 1-ter.2.

La Commissione respinge l'emendamento 1-ter.4.

Su invito dei senatori FABRIS, PERUZZA e FARDIN, il senatore RONCHI riformula in un nuovo testo l'emendamento 1-ter.1, sul quale il relatore esprime parere favorevole mentre il rappresentante del Governo ribadisce la sua contrarietà.

L'emendamento 1-ter.1 (nuovo testo) è accolto dalla Commissione, risultandone conseguentemente assorbito l'emendamento 1-ter.2.

Il sottosegretario STELLA RICHTER dà per illustrato l'emendamento 1-quater.1, che, previo parere contrario del relatore FANTE, è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore FABRIS illustra l'emendamento 2.0.1 che, previ pareri favorevole del relatore FANTE e contrario del sottosegretario STELLA RICHTER, è accolto dalla Commissione.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore RONCHI illustra gli emendamenti 3.1, 3.6 e 3.8, ritirando l'emendamento 3.3.

Il senatore PERUZZA illustra gli emendamenti 3.2, 3.4, 3.5 e 3.7.

Il senatore CARCARINO illustra gli emendamenti 3.11 e 3.10.

Il senatore FABRIS illustra l'emendamento 3.12, che mantiene nonostante un invito al ritiro del senatore PERUZZA.

Il relatore FANTE esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.4, 3.10, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8; si dichiara favorevole agli emendamenti 3.2 e 3.11, mentre si rimette alla Commissione sull'emendamento 3.12.

Il sottosegretario STELLA RICHTER esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.4, 3.10, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 e 3.12; si dichiara favorevole sugli emendamenti 3.2 e 3.11.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 3.1, mentre accoglie l'emendamento 3.2; risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 3.11.

Il senatore FABRIS dichiara voto contrario sugli emendamenti 3.4 e 3.10, ai quali si dichiarano invece favorevoli i senatori PERUZZA e CARCARINO.

La Commissione respinge, con unica votazione, in cui risulta parità di voti, gli emendamenti 3.4 e 3.10, di contenuto identico.

La Commissione respinge, con unica votazione, in cui risulta parità di voti, gli emendamenti 3.5 e 3.6, di contenuto identico.

La Commissione respinge, con unica votazione, in cui risulta parità di voti, gli emendamenti 3.7 e 3.8, di contenuto identico.

Il presidente BRAMBILLA dispone l'accantonamento dell'emendamento 3.12, in attesa del parere della 5ª Commissione permanente; rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 17,20.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1421**

al testo del decreto-legge

**Art. 1.**

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «ad integrazione del "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia"»*

**1.13**

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «30 giugno 1995» sostituire le parole: «progetti di fognatura e di depurazione delle acque» con le seguenti: «progetti guida per la realizzazione di fognature e di depurazione delle acque»*

**1.1**

PERUZZA

*Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «30 giugno 1995» sostituire le parole: «progetti di fognatura e di depurazione delle acque» con le seguenti: «progetti di massima per la realizzazione di fognature e di depurazione delle acque»*

**1.1 (Nuovo testo)**

PERUZZA

*Al comma 1, capoverso 1, al primo periodo, sostituire le parole: «dall'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE per le aree sensibili» con le seguenti: «dal piano di risanamento regionale delle acque della regione Veneto».*

**1.6**

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «gli obiettivi previsti» sostituire le parole: «dall'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE per le aree sensibili» con le altre: «dal piano regionale di risanamento delle acque, approvato con delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 962 del 1° settembre 1989».*

**1.2**

PERUZZA

*Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: «I progetti» con le seguenti: «I progetti generali guida di cui al comma 1».*

**1.3**

PERUZZA

*Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: «I progetti» con le seguenti: «I progetti di massima di cui al comma 1».*

**1.3** (Nuovo testo)

PERUZZA

*Al comma 1, capoverso 2, sostituire l'ultimo periodo col seguente: «L'approvazione costituisce integrazione del "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversate nella laguna di Venezia", nonchè variante agli strumenti urbanistici generali e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei relativi lavori».*

**1.14**

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso 3, al primo periodo, sopprimere le parole: «, dalle aziende commerciali».*

**1.7**

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso 3, dopo le parole: «progetti approvati dai Comuni», inserire il seguente periodo: «I privati e gli altri soggetti non compresi nel precedente elenco, e più in generale tutti coloro che utilizzano scarichi di natura civile, provvederanno a dotarsi degli accorgimenti di depurazione in esecuzione del progetto generale guida di cui al comma 1 del presente articolo».*

**1.4**

PERUZZA

*Al comma 1, capoverso 3, dopo le parole: «progetti approvati dai Comuni», inserire il seguente periodo: «I privati e gli altri soggetti non compresi nel precedente elenco, e più in generale tutti coloro che utilizzano scarichi di natura civile, provvederanno a dotarsi di impianti di depurazione in esecuzione del progetto di massima di cui al comma 1 del presente articolo».*

**1.4** (Nuovo Testo)

PERUZZA

*Al comma 1, capoverso 3, all'ultimo periodo, sostituire le parole: «salvo il rispetto dei regolamenti locali di igiene e sanità» con le seguenti: «fatti salvi specifici e motivati interventi integrativi da parte delle autorità sanitarie competenti».*

**1.8**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire, il capoverso 4-bis con il seguente: «Le concessioni-autorizzazioni degli scarichi civili e commerciali e di quelli relativi alle aziende artigiane produttive, agli stabilimenti ospedalieri, agli enti assistenziali e dalle aziende turistiche ricettive e dalla ristorazione sono rilasciate dal Magistrato alle Acque, previa approvazione dei progetti da parte dei Comuni di Venezia e Chioggia, secondo le rispettive pertinenze territoriali. I relativi canoni sono versati direttamente ai detti Comuni per la gestione degli interventi di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, secondo i criteri stabiliti annualmente dai Consigli Comunali. I canoni di cui sopra saranno rideterminati unitariamente dal Magistrato alle Acque e dei Comuni di Venezia e Chioggia, con le modalità di cui all'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, in base ai criteri di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni».*

1.5

PERUZZA

*Al comma 1, capoverso 4-bis, al primo periodo, sopprimere le parole: «e commerciali».*

1.9

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso 5, al primo periodo, sopprimere le parole: «le aziende commerciali».*

1.10

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso 5, al terzo periodo, sostituire le parole: «si applicano anche alle aziende artigiane produttive, di cui al comma 3» con le seguenti: «si applicano ai soggetti di cui al comma 3».*

1.12

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso 5, al terzo periodo, sopprimere le parole: «ed alle aziende commerciali».*

1.11

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

Il piano territoriale provinciale di Venezia, oltre ai contenuti e le competenze indicate nella legge 8 giugno 1990, n. 142, e nella legge regionale n. 61 del 1985 della regione Veneto, dovrà ricomprendere anche i contenuti del piano comprensoriale di cui all'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171, nel rispetto degli indirizzi ivi previsti ed in conformità agli strumenti di pianificazione regionale».

1.0.1

RONCHI, CARCARINO

*Al comma 1, capoverso dopo la parola: «opere» sopprimere la seguente: «sia», e dopo la parola: «private» sopprimere le seguenti: «sia pubbliche».*

**1-bis.3**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «della legge 5 agosto 1978, n. 457» aggiungere le seguenti: «che non comportino modifiche esterne dell'immobile»*

**1-bis.1**

RONCHI, CARCARINO

*All'emendamento 1-bis.4 aggiungere in fine il seguente periodo: «Qualora il parere non venga espresso entro tale termine, si intende reso in senso favorevole».*

**1-bis.4/1**

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma 1-bis:*

*«1-bis. La commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere entro novanta giorni dal ricevimento. Il termine può essere prorogato, per chiarimenti ed integrazioni, una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni».*

**1-bis.4**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. All'articolo 3, della legge 16 aprile 1973, n. 171, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "È comunque consentito il prelievo delle acque ad esclusivo uso irriguo nel litorale di Cavallino Treporti"».*

**1-bis.2**

IL RELATORE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. All'articolo 3, della legge 16 aprile 1973, n. 171, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "È consentito sino al 31 dicembre 1999, il prelievo delle acque di falda ad esclusivo uso irriguo nel litorale di Cavallino Treporti Punta Sabbioni"».*

**1-bis.2** (Nuovo testo)

IL RELATORE

*Sopprimere l'articolo.*

**1-ter.4**

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo 1-ter col seguente:*

**«Art. 1-ter.**

1. Il primo comma dell'articolo 14 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è sostituito dal seguente: "Fino al termine stabilito dell'articolo 5 penultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n.171, la Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sui progetti degli strumenti urbanistici nelle aree situate all'interno dei comuni del comprensorio il cui ambito è definito dal comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 17 del 1990 della Regione Veneto".

**1-ter.1**

RONCHI, CARCARINO

*Sostituire l'articolo 1-ter col seguente:*

**«Art. 1-ter.**

1. Il primo comma dell'articolo 14 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è sostituito dal seguente: "Fino al termine stabilito dell'articolo 5 penultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, la Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime, entro 90 giorni, il proprio parere sui progetti degli strumenti urbanistici nelle aree situate anche in parte all'interno dei comuni del comprensorio il cui ambito è definito dal comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 17 del 1990 della Regione Veneto".

**1-ter.1** (Nuovo testo)

RONCHI, CARCARINO

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «dei comuni situati» aggiungere le seguenti: «anche in parte».*

**1-ter.2**

PERUZZA

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «esprime il proprio parere entro novanta giorni dal ricevimento.» aggiungere le seguenti: «Qualora il parere non venga espresso entro tale termine, si intende reso in senso favorevole».*

**1-ter.3**

IL RELATORE

**Art. 1-quater.**

*Sopprimere l'articolo.*

**1-quater.1**

IL GOVERNO

**Art. 2.**

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. È fatto divieto di estrarre dal sottosuolo marino idrocarburi allo stato liquido o gassoso nella fascia delle acque territoriali poste a nord di Rimini e fino al confine orientale. Il predetto divieto si estende ad una distanza di venticinque miglia marine a partire dal limite della conterminazione lagunare come identificata dalla legge 5 marzo 1963, n. 366, nonchè a partire dal territorio del comune di Donada prospiciente il litorale».

**2.0.1**

FABRIS, SURIAN, CRESCENZIO, FANTE, BOSO,  
BASTIANETTO, ROVEDA, PERUZZA, FARDIN,  
RONCHI, CARCARINO, MATTEJA, COZZOLINO,  
PAROLA

**Art. 3.**

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'articolo 3 comma 1, primo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, sono soppresse le parole: "limitatamente a Venezia insulare, alle isole della laguna ed al centro storico di Chioggia"».

**3.1**

RONCHI, CARCARINO

*Al comma 1, sostituire le parole: «ad eccezione del Lido, al litorale di Pellestrina» con le parole: «al Lido, al litorale di Pellestrina».*

**3.2**

PERUZZA

*Al comma 1, sostituire le parole: «ad eccezione del» con la seguente: «al».*

**3.11**

CARCARINO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360 le parole: "documentate necessità" sono sostituite dalle seguenti: "documentate, accertate e verificate necessità"».

**3.4**

PERUZZA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360 le parole: "documentate necessità" sono sostituite dalle seguenti: "documentate, accertate e verificate necessità».

**3.10**

CARCARINO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360 le parole: "documentate necessità" sono sostituite dalle seguenti: "accertate necessità».

**3.3**

RONCHI, PERUZZA, CARCARINO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 360 dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il pretore competente ai sensi dell'articolo 26 del codice di procedura civile per il ricorso del locatore fissa l'udienza di comparizione delle parti, dando termine per la costituzione del convenuto almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione fissata, svolge tutti gli accertamenti opportuni, anche attraverso gli organi di polizia giudiziaria e dichiara con decreto, se del caso, la non applicabilità della sospensione, verso cui è ammessa opposizione cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 617 e 618 del codice di procedura civile"».

**3.5**

PERUZZA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 360 dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il pretore competente ai sensi dell'articolo 26 del codice di procedura civile per il ricorso del locatore fissa l'udienza di comparizione delle parti, dando termine per la costituzione del convenuto almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione fissata, svolge tutti gli accertamenti opportuni, anche attraverso gli organi di polizia giudiziaria, e dichiara con decreto, se del caso, la non applicabilità della sospensione, verso cui è ammessa opposizione cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 617 e 618 del codice di procedura civile"».

**3.6**

RONCHI, CARCARINO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Nel caso di trasferimento di beni immobili ad uso residenziale non locati, il comune competente ha facoltà di esercitare il diritto di prelazione sugli stessi. A tal fine qualsiasi contratto oneroso avente per oggetto il trasferimento della proprietà di uno o più beni immobili siti nel territorio di cui al comma 1, deve essere comunicato, entro trenta giorni dalla data di stipulazione, al sindaco del comune competente per territorio. Il diritto di prelazione di cui al presente comma è esercitato dal comune nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'atto contenente il contratto, mediante comunicazione da farsi, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili o a mezzo di messo comunale, sia al venditore che al compratore. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione ai proprietari, il comune è tenuto ad emettere, a favore degli aventi diritto, mandato di pagamento della somma corrispondente al prezzo dovuto"».

3.7

PERUZZA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Nel caso di trasferimento di beni immobili ad uso residenziale non locati, il comune competente ha facoltà di esercitare il diritto di prelazione sugli stessi. a tal fine qualsiasi contratto oneroso avente per oggetto il trasferimento della proprietà di uno o più beni immobili siti nel territorio di cui al comma 1, deve essere comunicato entro trenta giorni dalla data di stipulazione, al sindaco del comune competente per territorio, Il diritto di prelazione di cui al presente comma è esercitato dal comune nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'atto contenente il contratto, mediante comunicazioni da farsi, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili o a mezzo di messo comunale, sia al venditore che al compratore. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione ai proprietari, il comune è tenuto ad emettere, a favore degli aventi diritto, mandato di pagamento della somma corrispondente al prezzo dovuto"».

3.8

RONCHI, CARCARINO

*Sostituire il comma 6-bis con il seguente:*

«6-bis. All'articolo 44 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto, infine, il seguente comma:

"12-bis. In deroga all'articolo 38, quinto comma, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i canoni dovuti per l'occupazione di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei

canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ai comuni di Venezia e Chioggia, ai sensi del Regio decreto 20 ottobre 1904 e dell'articolo 517 del Regolamento per la navigazione marittima approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono determinati dai comuni stessi, nelle forme e modalità previste dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in modo uniforme per tutti gli spazi acquei e nella misura del 50 per cento della tariffa minima della analoga tariffa applicata per gli spazi ed aree pubbliche di pertinenza comunale, ed il relativo gettito è attribuito ai comuni stessi che provvedono alla riscossione in conformità al predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I canoni dovuti per analoghe occupazioni in spazi acquei della laguna veneta attribuiti alla competenza del Magistrato delle acque o dell'Autorità marittima non possono essere superiori a quelli stabiliti dai comuni per gli spazi compresi nei canali e rivi in loro consegna».

3.12

FABRIS

**COMMISSIONE DI INDAGINE**  
**a norma dell'articolo 88 del Regolamento**  
*richiesta dal senatore Francesco Tabladini*

MARTEDÌ 14 MARZO 1995

**5ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

PINTO

(R088 001, A, 0001°)

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

Il Presidente PINTO riassume le questioni esaminate nelle precedenti sedute. Si apre quindi la discussione, nella quale prendono ripetutamente la parola i senatori FISICHELLA, MERIGLIANO, PELLEGRINO, PREIONI ed il PRESIDENTE.

*(La seduta, sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 18,45).*

Prendono ripetutamente la parola i senatori PREIONI, MERIGLIANO, FISICHELLA, PELLEGRINO ed il PRESIDENTE.

La Commissione incarica quindi il Presidente Pinto di redigere la relazione conclusiva e di comunicarla al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 88 del Regolamento.

*La seduta termina alle ore 19,35.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### GIUSTIZIA (2°)

#### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 14 MARZO 1995

28° Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Vice Presidente Belloni, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 1ª e alla 4ª Commissione:*

**(1471) Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto di impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate:** rinvio dell'emissione del parere.

*alla 1ª Commissione:*

**(1082) Disciplina in materia di conflitto di interessi:** rinvio dell'emissione del parere.

**(1330) TABLADINI ed altri. Norme sui conflitti di interesse in incarichi di governo e parlamentari:** rinvio dell'emissione del parere.

**(1415) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 25, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego,** approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere.

**(1425) Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 47, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei Conti:** rinvio dell'emissione del parere.

**(1323) Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa:** rinvio dell'emissione del parere.

*alla 3ª Commissione:*

**(995) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Venezuela, fatto a Roma il 4 giugno 1990,** approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere.

*alla 5ª Commissione:*

**(1491) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali**, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

*alla 7ª Commissione:*

**(1255) Modifica alla disciplina del commercio dei beni culturali**: parere favorevole con osservazioni.

**BILANCIO (5°)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 14 MARZO 1995

45° Seduta

*Presidenza del Presidente*

BOROLI

*Intervengono il sottosegretario di Stato per il tesoro Pace, per le risorse agricole e alimentari Prestamburgo e per la difesa Santoro.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**(1409) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 30, recante misure urgenti per la ripresa della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza ambientale dell'ottobre 1994**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su testo ed emendamento alla 9ª Commissione: favorevole con osservazioni sul testo, contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 7 marzo.

Il relatore MANTOVANI avverte che la Commissione finanze e tesoro ha espresso in data 8 marzo parere favorevole ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento, in merito all'utilizzo in difformità della copertura finanziaria contenuta nel decreto-legge. Osserva peraltro che le disposizioni di cui ai commi 2 e 6 dell'articolo 2 costituiscono deroghe alle norme di contabilità.

Perviene altresì l'emendamento 1.4, che modifica i criteri di corresponsione dell'indennizzo previsto dal decreto-legge n. 424 del 1994, convertito nella legge n. 504 del 1994. In proposito occorre acquisire il parere del Tesoro onde verificare gli effetti sul bilancio dello Stato della modifica tecnica proposta.

Il sottosegretario PACE ribadisce il parere di contrarietà già espresso dal Governo sulle modifiche al testo del decreto-legge approvate dalla Camera dei deputati, in particolare su quelle relative al comma 7 dell'articolo 1. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 1.4, che comporta maggiori oneri non quantificati nè coperti.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO rileva l'incongruità dei criteri di corresponsione dell'indennizzo stabiliti con l'emendamento 1.4.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul testo del decreto-legge, osservando che le disposizioni di cui ai commi 2 e 6 dell'articolo 2 costituiscono deroghe alle norme di contabilità. Esprime infine parere contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 1.4.

**(1421) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 27, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore COPERCINI ricorda che sul testo del decreto-legge, come approvato dalla Camera dei deputati, la Sottocommissione ha espresso il proprio parere nella seduta del 7 marzo, condizionando il nulla osta sull'articolo 6, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al ripristino dell'originaria autorizzazione di spesa, pari a 5 miliardi di lire per il 1994. Tale condizione risulta ora recepita nell'emendamento 6.4, presentato dal relatore.

Sono stati trasmessi inoltre ulteriori emendamenti, tra i quali va segnalato l'1.5, che riformula il comma 4-bis dell'articolo 1, sul quale la Sottocommissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto determina minori entrate non quantificate nè coperte. Lo stesso parere dovrebbe essere esteso all'emendamento, che non rimuove le cause della contrarietà espressa sul testo. L'occasione dell'esame dell'emendamento può però portare a chiarire - con l'aiuto del Governo e anche in riferimento al comma 4-bis del testo - se l'effetto finale sia o meno una minore entrata per il bilancio dello Stato.

Anche l'emendamento 3.12 riformula una norma del testo del decreto-legge (articolo 3, comma 6-bis) sulla quale la Sottocommissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Anche in questo caso, le motivazioni della contrarietà, cioè la previsione di minori entrate per gli enti locali non quantificate nè coperte, non risultano superate dalla nuova formulazione della norma, per cui dovrebbe essere ribadito il parere già espresso.

In relazione infine all'emendamento 5-bis.1, esso estende l'ambito di applicazione della fattispecie prevista dall'articolo 5-bis, sul quale la Sottocommissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario PACE esprime parere contrario sull'emendamento 3.12, in quanto esso comporta minori entrate di transito per il bilancio dello Stato e minori entrate per gli enti locali. Sugli emendamenti 6.1 e 6.4 il parere del Governo è favorevole. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 1.5, che comporta maggiori oneri per le attività di competenza del Magistrato delle acque di Venezia, e 5-bis.1, che estende l'area

di applicazione di norme relative a sgravi contributivi e quindi comporta maggiori oneri.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 1.5, 3.12 e 5-bis.1, sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Fa presente inoltre che l'emendamento 6.4 recepisce la condizione dettata sull'articolo 6 del testo del decreto-legge, nel parere precedentemente espresso dalla Sottocommissione.

**(1415) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 25, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere su testo ed emendamenti alla 1<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazione sul testo, in parte favorevole e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore BONAVITA osserva che si tratta della reiterazione del decreto-legge sul trattamento economico del pubblico impiego già esaminato dalla Sottocommissione e ora approvato dalla Camera in prima lettura. Sul testo precedente furono forniti chiarimenti dal Tesoro sull'articolo 5 (concernente l'aumento automatico per i dirigenti), sull'articolo 6 (sulla proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato) e sull'articolo 7 (sull'organico dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni). Alla luce di ciò e tenuto conto della modifica apportata dalla Camera all'articolo 7, non sembra opportuno tornare su tali norme.

Si osserva, invece, che la copertura prevista dall'articolo 4 «sui pertinenti capitoli di bilancio» appare generica e su di essa appare opportuna una specificazione da parte del Tesoro.

Quanto agli emendamenti trasmessi, si segnala che gli emendamenti 6.1 e 7.1 estendono la portata degli articoli 6 e 7 e, pertanto, comportano ulteriori oneri per i quali non è indicata copertura.

Il sottosegretario PACE fa presente che il riferimento ai pertinenti capitoli di bilancio effettuato nella clausola di copertura di cui all'articolo 4 concerne i capitoli relativi agli stipendi del personale e che la mancata specificazione dei singoli capitoli è dovuta esclusivamente a ragioni di opportunità pratica. In relazione poi agli emendamenti esprime parere contrario sul 6.1, che comporta maggiori oneri estendendo benefici al personale già cessato dal servizio al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 148 del 1993. Non vi sono invece osservazioni da formulare in merito agli emendamenti 7.1 e 7.2.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime infine parere favorevole sul testo del decreto-legge, osservando che all'articolo 4 manca la specificazione dei capitoli e nel presupposto che i capitoli di bilancio evocati dallo stesso articolo 4 siano quelli relativi all'erogazione di stipendi al personale. Esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'emendamento 6.1, su cui il parere è contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

**(1425) Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 47, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti**  
(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore COPERCINI, osservando che il decreto-legge in esame, che reitera un precedente provvedimento mai esaminato, contiene norme sull'ordinamento della Corte dei conti. Per i profili di competenza, si segnala che, all'articolo 1, è previsto l'aumento da 3 a 5 dei componenti delle sezioni centrali di appello e da 5 a 7 di quelli delle sezioni riunite in sede giurisdizionale. Viene, inoltre, con il comma 8-bis, istituita una sezione giurisdizionale centrale aggiuntiva ed è prevista l'assegnazione di presidenti di sezione aggiunti. Poichè la relazione precisa che ciò non determina alcun aumento della dotazione organica complessiva, il parere di nulla osta può essere condizionato alla indicazione con norma di tale circostanza.

All'articolo 7 si stabilisce che la disposizione dell'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (concernente la progressione in carriera) continua ad applicarsi a talune qualifiche dei magistrati della Corte in servizio alla data del 31 dicembre 1993.

Sulle norme indicate, appare opportuno che il Tesoro chiarisca se possono dar luogo ad oneri finanziari aggiuntivi.

Il sottosegretario PACE fa presente che l'amministrazione proponente ha fornito assicurazioni in merito alla non onerosità del provvedimento in titolo. Si associa peraltro al relatore circa l'opportunità di condizionare il nulla osta alla esplicita previsione che l'istituzione della sezione giurisdizionale centrale aggiuntiva non determinerà alcun aumento della dotazione organica complessiva.

Il senatore MANTOVANI chiede al rappresentante del Governo di fornire chiarimenti sulla portata dell'articolo 7 del decreto-legge.

Il sottosegretario PACE fa presente che la norma non dà luogo a miglioramenti retributivi e pertanto non dovrebbe comportare maggiori oneri.

Il relatore COPERCINI ritiene opportuno un ulteriore approfondimento delle norme citate.

La Sottocommissione delibera quindi di rinviare l'esame del provvedimento.

**(1476) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, approvato dalla Camera dei deputati**  
(Parere alla 8ª Commissione: favorevole)

Il relatore COPERCINI osserva che si tratta di un decreto-legge, già approvato dalla Camera, che prevede la concessione di un credito di imposta per gli autotrasportatori. L'onere complessivo è quantificato in lire 285 miliardi per il 1994. La copertura è assicurata mediante riduzioni di

precedenti autorizzazioni di spesa e, limitatamente a lire 110 miliardi (con imputazione ai capitoli 7294 e 7309 del Ministero dei trasporti), con utilizzazione del fondo speciale di parte corrente, accantonamento del Ministero del tesoro. Potrebbe essere richiesto, per questo ultimo aspetto, il parere in difformità alla 6ª Commissione.

Quanto alla copertura sui capitoli ordinari, occorre ottenere chiarimenti dal Tesoro sulla effettiva capienza degli stessi nel 1994, tenuto conto del fatto che anche le autorizzazioni di spesa di cui si prevede la riduzione sono riferite agli stessi capitoli.

Il sottosegretario PACE assicura che sui capitoli 7294 e 7309 vi è capienza per la copertura del provvedimento in esame. Sulle altre norme del decreto-legge non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

*(1492) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 28, recante interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi, approvato dalla Camera dei deputati*  
(Parere alla 8ª Commissione: rimessione alla sede plenaria)

Riferisce il senatore COPERCINI, osservando che si tratta del decreto-legge, più volte reiterato ma mai esaminato dal Senato, contenente misure urgenti per il trasporto pubblico locale, per quello marittimo e altre disposizioni sulle ferrovie e sui parcheggi, approvato dalla Camera e trasmesso in data 9 marzo 1995.

Sul testo del decreto-legge, la Commissione Bilancio dell'altro ramo del Parlamento ha espresso un parere favorevole condizionato alla riformulazione della clausola di copertura (articolo 2, comma 5) e alla esplicita soppressione di due Commissioni, peraltro già prevista dall'articolo 4. Tali condizioni sono state accolte dall'Assemblea della Camera.

In quella sede sono state, però, approvate numerose modifiche al decreto. Fra di esse, occorre segnalare quella al comma 3-bis dell'articolo 1, che prevede la corresponsione di 70 miliardi complessivi alle regioni Lazio e Campania e quella al comma 10-bis, comportante un contributo straordinario di 20 miliardi per le regioni a statuto speciale.

La copertura è assicurata da una riduzione di 90 miliardi del contributo statale per le aziende di trasporto ferroviario.

Al riguardo, la domanda da porsi è se il contributo ai disavanzi delle aziende di trasporto sia la risultante del determinarsi di certi parametri previsti dalla legge oppure abbia un carattere discrezionale: nel primo caso, infatti, non potendo l'autorizzazione di spesa fungere da «tetto di spesa», la sua decurtazione per prevedere i 90 miliardi per le regioni Campania e Lazio porrebbe automaticamente un problema di copertura finanziaria per la stessa cifra in relazione agli altri beneficiari. Se si tratta invece di una spesa fissata discrezionalmente, allora le modifiche della Camera dei deputati possono essere considerate solo una diversa struttura del piano di spesa dell'autorizzazione complessiva.

L'articolo 4, come già indicato, prevede la istituzione di una Commissione di alta vigilanza e la contestuale soppressione di due Commissioni preesistenti. Appare opportuna una precisazione del Te-

soro sulla sufficienza dello stanziamento previsto al comma 5 per il funzionamento di tale nuova Commissione.

Segnala, infine, che l'articolo 12 reca disposizioni in materia di conservazione di somme nel bilancio dello Stato che costituiscono deroga alle norme in materia di contabilità dello Stato.

Il sottosegretario PACE esprime parere contrario sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati all'articolo 4, comma 6, in quanto gli introiti derivanti dai sovrapprezzi sulle tariffe di pedaggio autostradale, che verrebbero destinati alle finalità di cui alla legge n. 211 del 1992, costituiscono entrate istituzionali del Fondo centrale di garanzia, il cui venir meno comporterebbe l'esigenza di ulteriori e diverse risorse da reperire nell'ambito del bilancio dello Stato. In relazione poi alla conservazione di somme del bilancio dello Stato per il 1995 prevista dall'articolo 12, fa presente che deriva da valutazioni di ordine politico miranti a garantire anche per l'anno in corso il perseguimento degli obiettivi prefissati. Riguardo all'articolo 4, comma 5, chiarisce che lo stanziamento previsto per il funzionamento della nuova Commissione di vigilanza appare come un tetto di spesa sufficiente a coprire i maggiori oneri. Sul comma 5-bis dell'articolo 1, fa presente che l'attuale formulazione è in contrasto con il comma 5, che prevede la ripartizione del contributo tra le sole regioni adempienti alla apposita certificazione. In relazione al comma 3-bis dell'articolo 1 fa presente che l'autorizzazione di spesa non può fungere da tetto di spesa, poichè il contributo ai disavanzi delle aziende di trasporto è determinato in funzione di parametri certi previsti dalla legge, in presenza dei quali non può configurarsi alcuna discrezionalità circa il *quantum* dell'erogazione della spesa. Esprime infine parere contrario sugli commi 7, 8 e 8-bis dell'articolo 1.

Su proposta del senatore MANTOVANI, la Sottocommissione delibera infine la rimessione alla sede plenaria dell'esame del disegno di legge in titolo.

**(1499) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 29, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni riunite 7ª e 10ª: in parte favorevole condizionato e con osservazioni e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore PODESTÀ, osservando che perviene dalla Camera dei deputati il disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di turismo, spettacolo e sport, su una delle cui precedenti versioni la Sottocommissione ha già espresso il proprio parere. L'attuale testo del decreto-legge, che recepiva la versione approvata dal Senato, è stato peraltro nuovamente modificato in sede di approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Tra le novità, si segnala la nuova formulazione del comma 9 dell'articolo 1, nonché il comma aggiuntivo 9-bis, che prevedono l'immediata costituzione del già previsto Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana, sul quale vengono stanziati, per il 1995, 39 miliardi. A tale maggiore onere si fa fronte con un utilizzo in difformità degli accantonamenti relativi alla Presidenza del consiglio iscritti nel fondo spe-

ciale di parte capitale, per cui appare opportuno richiedere il prescritto parere alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente.

Il comma aggiuntivo 3-ter dell'articolo 2 prevede inoltre la riassegnazione alla spesa di somme affluite al bilancio dello Stato a titolo di rimborso di mutui, il che sembrerebbe costituire una deroga alla vigente normativa di contabilità generale dello Stato. In proposito è in ogni caso opportuno acquisire il parere del Tesoro.

Va poi sottolineato il comma 2-quinquies dell'articolo 3, che prevede tra l'altro l'esclusione del controllo della Corte dei conti sull'Enit. La Commissione bilancio della Camera aveva condizionato il nulla osta al ripristino di tale controllo, ma la condizione non è stata raccolta.

Va segnalato ancora il comma 4 dell'articolo 10, che nella sua nuova formulazione consente assunzioni di personale da parte di enti lirici e istituzioni concertistiche, pur nei limiti delle disponibilità di bilancio. In proposito occorre segnalare il mancato coordinamento di tale previsione con la più recente normativa in materia di blocco delle assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Vanno segnalati infine i commi 6-bis, 7-bis e 7-ter dell'articolo 10, che dettano disposizioni in materia di operazioni creditizie a favore del settore dello spettacolo, in relazione alle quali occorrerebbe verificare i possibili effetti sul bilancio dello Stato.

Il sottosegretario PACE esprime parere contrario sull'articolo 1, comma 5, in quanto subordina il graduale trasferimento alle regioni dei mezzi finanziari necessari all'esercizio delle funzioni loro assegnate, anche all'individuazione da parte delle regioni di idonee risorse finanziarie. Tale individuazione non costituisce un obiettivo parametro di riferimento per addivenire ad una razionale distribuzione delle risorse statali. Esprime quindi parere contrario sui commi 9 e 9-bis dello stesso articolo 1, in quanto per l'istituzione del previsto Fondo si attinge indebitamente a risorse comunitarie già assegnate alle regioni e tra queste ripartite. Il parere è egualmente contrario sull'articolo 3, comma 2-bis, in quanto l'aumento del numero dei membri delle sezioni della Commissione ivi prevista, potrebbe comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, peraltro non quantificati e privi di copertura. Esprime inoltre parere contrario sul comma 2-quinquies dello stesso articolo 3, ritenendo comunque necessario prevedere la sottoposizione dell'Enit al controllo della Corte dei conti. Esprime infine parere favorevole sull'articolo 10, comma 4, in quanto il vincolo delle disponibilità di bilancio posto alle nuove assunzioni ivi previste garantisce che non vi siano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il parere del Governo è favorevole sull'articolo 2, comma 3-ter, a condizione che la copertura finanziaria si riferisca all'esercizio finanziario 1995, anziché a quello 1994. Esprime infine parere contrario sull'articolo 10, comma 7-bis, in quanto esso può determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Su proposta del presidente BOROLI, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta sul disegno di legge ad eccezione che sui commi 9 e 9-bis all'articolo 1, sui quali il parere è contrario e sul comma 2-bis dell'articolo 3 e 7-bis dell'articolo 10 su cui il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Formula, altresì, parere di nulla osta sul comma 3-ter dell'articolo 2, a condizione - sempre ai sensi della citata norma costituzionale - che la copertura finanziaria sia riferita all'esercizio 1995, e pur osservando che tale disposizione introduce una deroga alla vigente normativa di contabilità generale dello Stato.

Osserva, inoltre, che al comma 2-quinquies dell'articolo 3, occorrerebbe reintrodurre il controllo della Corte dei conti sull'ENIT e al comma 4 dell'articolo 10, tener conto della normativa vigente in materia di assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Osserva infine che l'articolo 1, comma 5, non individua un obiettivo parametro di riferimento per addivenire ad una razionale distribuzione delle risorse statali tra le regioni.

**(1471) Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto di impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate**

(Parere alla Commissioni riunite 1ª e 4ª: esame e rinvio. Richiesta di parere sull'utilizzo in difformità ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento).

Il relatore senatore MANTOVANI osserva che si tratta di un disegno di legge di iniziativa governativa, volto a rinnovare la delega al Governo per il riordino delle carriere e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate e ad assicurare la salvezza degli atti e delle procedure già espletati sulla base della precedente delega, già conferita con la legge n. 216 del 1992, e non esercitata per decorso dei termini, nonché dei 12 successivi decreti-legge, tutti decaduti per mancata conversione.

Il comma 2 dell'articolo unico del disegno di legge ha quindi lo scopo di fare salvi gli effetti giuridici dei citati provvedimenti, in base ai quali è avvenuta l'erogazione di somme a carico del bilancio dello Stato, che in seguito alla decadenza dell'ultimo decreto-legge sono diventate però nuovi o maggiori oneri, che vengono coperti mediante prelievi dal fondo speciale di parte corrente, con l'utilizzo degli accantonamenti relativi al Ministero dell'interno, nonché di diversi accantonamenti. In merito a tali utilizzi difformi sarebbe opportuno acquisire il parere dell'8ª e della 12ª Commissione permanente. In relazione invece agli accantonamenti relativi al Ministero dell'interno si fa presente che in seguito alla riduzione dei fondi speciali operata con il decreto-legge n. 41 del 1995, non vi sarebbe più capienza per la copertura degli oneri previsti dal provvedimento in esame; va peraltro segnalato che in sede di discussione di quest'ultimo decreto-legge, la Camera dei deputati ha escluso gli accantonamenti in esame dalla riduzione originariamente prevista.

In relazione alla clausola di copertura, va rilevato che la copertura finanziaria di spese permanenti è limitata al triennio 1995-1997. Essa andrebbe pertanto riformulata con l'indicazione dell'onere a regime, che peraltro la relazione tecnica quantifica in 460 miliardi a decorrere dal 1999, con uno scostamento pari a poco più del 2 per cento rispetto all'onere indicato per il terzo anno del triennio 1995-1997.

Il sottosegretario PACE non ha osservazioni da formulare sul testo del disegno di legge ad eccezione che sul comma 4 dell'articolo unico, che andrebbe riformulato prevedendo la copertura di tutti gli oneri a ca-

rico degli accantonamenti relativi al Ministero dell'interno, iscritti nel fondo speciale di parte corrente per il 1995.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione delibera infine di richiedere alla 8ª e alla 12ª Commissione un parere sull'utilizzo in difformità ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del Regolamento.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 14 MARZO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Biscardi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 5<sup>a</sup> Commissione:*

*(1491) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 14 MARZO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente LOMBARDI CERRI, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 2<sup>a</sup> Commissione:*

**(384) MANCUSO ed altri. Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura:** rinvio dell'emissione del parere.

**(987) Disposizioni in materia di usura,** approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere.

*alla 5<sup>a</sup> Commissione:*

**(1491) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali,** approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

*alla 13<sup>a</sup> Commissione:*

**(914) MICELE ed altri. Provvedimenti per il completamento di ricostruzione nei comuni della Basilicata e della Campania danneggiati dal terremoto del 23 novembre 1980:** rinvio dell'emissione del parere.

**(1421) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 27, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia,** approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere.

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 14 MARZO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Signorelli, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 13<sup>a</sup> Commissione:*

**(1421) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 27, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e Chioggia,** approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

*alla 2<sup>a</sup> Commissione:*

**(1360) - Modifiche degli articoli 275, comma 4, e 286-bis del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia in carcere per motivi di salute:** parere favorevole.

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(1465) - Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (U.C.E.B.I),** approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

*alla 10<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva n. 92/59/CEE recante sicurezza generale dei prodotti:** osservazioni favorevoli.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

*Mercoledì 15 marzo 1995, ore 18*

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,  
primo comma, della costituzione*

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Previti. (*Doc. IV-ter*, n. 2)

*Verifica dei poteri*

Esame della seguente materia:

- Verifica delle elezioni della Regione Puglia.

---

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1°)**

*Mercoledì 15 marzo 1995, ore 15*

*In sede consultiva*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 29, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (1499) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni

alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonchè per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale (1500) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

*Materie di competenza*

Esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, della seguente materia:

- Questioni relative alle procedure di revisione costituzionale.

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina in materia di conflitto di interessi (1082).
- PASQUINO ed altri. - Norme sul conflitto di interessi (278).
- PASSIGLI. - Norme in materia di conflitto di interesse (758).
- TABLADINI ed altri. - Norme sui conflitti di interesse in incarichi di Governo e parlamentari (1330).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Modificazione dell'articolo 127 della Costituzione (28).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA. - Modifica di norme costituzionali concernenti l'ordinamento della Repubblica (274).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVI ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (486).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (597).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUALTIERI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (626).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (729).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Norme transitorie in materia di revisione costituzionale (783).
- e della petizione n. 30 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 25, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego (1415) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

- Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 47, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti (1425).
- BOSO. - Disposizioni sulla dirigenza della pubblica amministrazione e modifiche del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (719).
- FIEROTTI e GARATTI. - Norme relative all'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti (163).

#### IV. Esame dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive (1336).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASQUINO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1378).
- BATTAGLIA. - Norme in materia di partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti ai quali la Regione siciliana contribuisce in via ordinaria (1058).
- Deputato VITO ed altri. - Norme per la costituzione delle autorità metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1250) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MANCINO ed altri. - Riconoscimento del servizio prestato da cittadini italiani presso le organizzazioni internazionali (1257).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI ed altri. - Revisione della Costituzione in senso federale (1304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LA LOGGIA ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione (333).
- Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa (1323).

#### V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GARATTI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (374).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PORCARI. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione (452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE VENETO. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (629).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TABLADINI e BRICCARIELLO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (801).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (1375).

*In sede consultiva*

## I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata (1328).
- DIANA ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione (228).
- DIANA ed altri. - Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (229).
- PACE e BEVILACQUA. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (323).
- SPECCHIA ed altri. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (474).
- RECCIA ed altri. - Modificazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di piani territoriali e urbanistici (622).
- CAMPO ed altri. - Misure urgenti per il rilancio economico del settore edilizio, il recupero antisismico delle strutture urbane, nonché per la repressione ed il riordino urbanistico antisismico delle situazioni irregolari (1072).

## II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme per la riduzione dell'orario di lavoro (137).
- DE LUCA ed altri. - Organizzazione dell'orario di lavoro (1251).

## III. Esame dei disegni di legge:

- FALQUI ed altri. - Procedure per il risanamento e la riutilizzazione di aree industriali e commerciali dismesse (1188).
- PASSIGLI ed altri. - Contributo alla Fondazione Spadolini Nuova Antologia (1077).

---

**GIUSTIZIA (2\*)**

*Mercoledì 15 marzo 1995, ore 15*

*In sede referente*

## I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- GUALTIERI. - Proroga delle disposizioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, concernente l'utilizzazione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara (923) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 21 dicembre 1994*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LAFORGIA ed altri. - Inserimento dell'articolo 290-*bis* del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure interdittive (485).
- PALUMBO ed altri. - Modifica dell'articolo 294 del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure cautelari personali (639).

III. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa (1386) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Finocchiaro Fidelbo ed altri; Saraceni ed altri; Grimaldi ed altri; Milio*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SALVATO ed altri. - Modifica della disciplina delle misure cautelari nel processo penale (660).
- MANCONI ed altri. - Norme in materia di custodia cautelare (771).
- LISI. - Modifiche dell'articolo 275, comma 4, e 286-*bis* del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute (1360).
- LA LOGGIA ed altri. - Modifiche alla legge 29 novembre 1971, n. 1050, relative all'applicazione dei magistrati di appello alla Procura generale presso la Corte di cassazione (1187).

---

## AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)

Mercoledì 15 marzo 1995, ore 15

*In sede referente*

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporti internazionali su strada, fatto a Tunisi il 28 novembre 1990 (673).

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo sulle grandi linee di trasporto internazionale combinato e le installazioni connesse (AGTC), con allegati, fatto a Ginevra il 1° febbraio 1991 (778).
- Ratifica ed esecuzione dell'Atto recante revisione dell'articolo 63 della Convenzione sul rilascio di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo) del 5 ottobre 1973, con Atto finale, fatto a Monaco il 17 dicembre 1991 (856) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, fatto a Roma il 4 giugno 1990 (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione economica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 gennaio 1992 (997) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo e scambio di lettere, fatto a Roma il 7 maggio 1993 (999) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

---

## BILANCIO (5\*)

*Mercoledì 15 marzo 1995, ore 9 e 15,30*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali (1491) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede consultiva*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 28, recante interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi (1492) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

**FINANZE E TESORO (6°)**

*Mercoledì 15 marzo 1995, ore 16,30*

*In sede referente*

Esame dei disegni di legge:

- GUALTIERI ed altri. - Riversamento sui totalizzatori delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche (555).
  - FAVILLA ed altri. - Modifica della legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente la corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana (764).
- 

**ISTRUZIONE (7°)**

*Mercoledì 15 marzo 1995, ore 16*

*Comunicazioni del Governo*

Comunicazioni del Ministro della pubblica istruzione sul nuovo ordinamento delle classi di abilitazione all'insegnamento e di concorso a cattedre di cui al decreto ministeriale 24 novembre 1994, sui requisiti di ammissione ai concorsi magistrali e sui criteri di nomina dei presidenti delle commissioni per gli esami di maturità.

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BUCCIARELLI ed altri. - Norme sulla circolazione dei beni culturali (395).
- PRESTI ed altri. - Norme transitorie per il reclutamento del personale direttivo della scuola (508).
- FAVILLA e RIANI. - Estinzione della fondazione Pellegrini-Carmignani di Montecarlo (Lucca) e destinazione dei beni (572).
- LA LOGGIA e CORSI ZEFFIRELLI. - Aumento del contributo statale all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale per il libro parlato (707).

- PRESTI ed altri. - Disciplina per il reclutamento del personale direttivo della scuola (903).
- SCAGLIONE. - Celebrazioni dei novecento anni della città di Asti, del millennio dell'imprenditoria astigiana e del secondo centenario della Repubblica astese (1146).
- Modifica alla disciplina del commercio dei beni culturali (1255).
- CASTELLANI ed altri. - Nuove norme in materia di cessazione dal servizio del personale della scuola (1289).
- BISCARDI. - Mobilità del personale direttivo dell'istruzione secondaria superiore (1466).

II. Esame dei disegni di legge:

- D'IPPOLITO VITALE ed altri. - Norme per la promozione e lo sviluppo dei musei italiani all'estero (1258).

*In sede deliberante*

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

- PASSIGLI ed altri. - Contributi alla Fondazione Spadolini Nuova Antologia (1077).

---

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8\*)**

*Mercoledì 15 marzo 1995, ore 9 e 15*

*In sede referente*

Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 49, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali e di compagnie e gruppi portuali (1426).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (1476) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi (1492) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 92/50/CEE concernente le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.

*Comunicazioni del Governo*

Comunicazioni del Ministro dei trasporti e della navigazione sugli indirizzi del suo Dicastero.

---

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 15 marzo 1995, ore 15*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RECCIA e MONTELEONE. - Disciplina del riciclaggio del materiale plastico utilizzato in agricoltura (1226).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FERRARI Francesco e CAMO. - Norme sulle denominazioni di origini protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie (48).
- BORRONI ed altri. - Norme per il riconoscimento della denominazione di origine dei prodotti agro-alimentari (403).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CUSIMANO ed altri. - Modifiche all'ordinamento dei Consorzi agrari (840).
- ROBUSTI. - Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari (1007).

*Materie di competenza*

Proposta di relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sui problemi sorti in sede di attuazione della legge 19 luglio 1993, n. 237, in materia di garanzie alle cooperative agricole.

*In sede consultiva*

## I. Esame dei disegni di legge:

- **BATTAGLIA** ed altri. - Norme in materia di giurisdizione della Corte dei conti (1035).
- **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**. - **SPERONI** ed altri. - Revisione della Costituzione in senso federale (1304).

## II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- **BALLESI** ed altri. - Disposizioni in materia di usi civici (824).
- **FERRARI** Francesco ed altri. - Nuove norme sugli usi civici (1026).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE recante l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.
- Schema di decreto legislativo per l'attuazione degli articoli 8 e 9 del Regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico.

---

**INDUSTRIA (10\*)**

*Mercoledì 15 marzo 1995, ore 9 e 15*

*In sede consultiva su atti del Governo*

## I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva n. 92/59/CEE recante sicurezza generale dei prodotti.
- Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva n. 87/217/CEE concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.
- Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva n. 92/96/CEE recante disposizioni in materia di assicurazione diretta sulla vita.
- Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva n. 92/49/CEE recante disposizioni in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.

**II. Esame del seguente atto:**

- Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 90/388/CEE in tema di concorrenza dei mercati dei servizi di telecomunicazione.

*Procedure informative***I. Interrogazioni.**

- II. Indagine conoscitiva sulla vigilanza sulle assicurazioni: audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali del settore.**

---

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11\*)**

*Mercoledì 15 marzo 1995, ore 15*

*Comunicazioni del Governo*

Comunicazioni del Sottosegretario per il bilancio con delega al coordinamento delle politiche dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, in merito all'attuazione della direttiva 92/57/CEE sulla sicurezza e la salute dei lavoratori nei cantieri temporanei e mobili.

*In sede referente***I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:**

- SALVATO ed altri. - Fondo per la formazione, il lavoro e il risanamento ambientale (98).
- MANIERI ed altri. - Istituzione del reddito minimo garantito a favore di giovani disoccupati per la formazione e il lavoro (56).

**II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- SALVATO ed altri. - Norme per la riduzione dell'orario di lavoro (137).
- DE LUCA ed altri. - Organizzazione dell'orario di lavoro (1251).

**III. Esame dei disegni di legge:**

- BETTONI BRANDANI ed altri. - Mutualità volontaria integrativa (203).
- MANFROI e BASTIANETTO. - Abrogazione dei commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernenti

- il contributo previdenziale obbligatorio a carico di talune categorie di lavoratori autonomi (1374).
- DANIELE GALDI ed altri. - Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo nella città (1347).

---

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 15 marzo 1995, ore 15,30*

*In sede consultiva su atti del Governo*

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
- Schema di regolamento per l'attuazione della direttiva 92/120/CEE relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale.

*In sede referente*

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- TORLONTANO ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule (221).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- BETTONI BRANDANI ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (223).
  - NAPOLI ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (713).
  - DIONISI ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco (822).

---

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 15 marzo 1995, ore 9 e 16*

*In sede referente*

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 27, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adegua-

mento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia (1421) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata (1328).
- DIANA ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione (228).
- DIANA ed altri. - Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (229).
- PACE e BEVILACQUA. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (323).
- SPECCHIA ed altri. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (474).
- RECCIA ed altri. - Modificazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di piani territoriali e urbanistici (622).
- CAMPO ed altri. - Misure urgenti per il rilancio economico del settore edilizio, il recupero antisismico delle strutture urbane, nonchè per la repressione ed il riordino urbanistico antisismico delle situazioni irregolari (1072).

*Affari assegnati*

Esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, della Relazione sullo stato di attuazione del programma degli interventi per Roma capitale (*Doc. LXXXIV, n. 1*).

*Procedure informative*

- I. Indagine conoscitiva sulla situazione ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno: discussione del documento conclusivo.
  - II. Indagine conoscitiva sulla difesa del suolo dal dissesto idrogeologico e sull'attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183: audizione del presidente del Magistrato per il Po e del segretario generale dell'Autorità di bacino del Po.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
SULLE STRUTTURE SANITARIE**

*Mercoledì 15 marzo 1995, ore 18*

- I. Iniziative della Commissione per l'acquisizione di elementi conoscitivi sulla situazione del Policlinico Umberto I di Roma.
- II. Acquisizione di elementi conoscitivi relativi all'applicazione del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
- III. Esame di un documento, predisposto dal Presidente con la collaborazione dell'Istituto Superiore di Sanità, per l'acquisizione di consulenze esterne finalizzate alla raccolta ed elaborazioni dei dati.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni  
criminali similari**

*Mercoledì 15 marzo 1995, ore 15 e 17*

ORE 15

Audizione del Prefetto Luigi Rossi, Sottosegretario all'Interno.

ORE 17

Audizione del dottor Achille Serra, Prefetto di Palermo; audizione del Generale Mario Nunzella, Comandante del ROS; audizione del dottor Gennaro Monaco, Direttore dello SCO; audizione del Generale Giovanni Verdicchio, Direttore della DIA.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sull'attuazione della politica di cooperazione**  
**con i paesi in via di sviluppo**

*Mercoledì 15 marzo 1995, ore 18,30*

Audizione del dottor Paolo Andrea Trabalza, della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, responsabile della cooperazione con i paesi asiatici.

---

